



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI- VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 28 febbraio 2001

Lire 2.500 - Euro 1,29

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

2 0 0 0

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
27 ottobre 2000, n. 42/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 2.3.432 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 303 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 12.2.41.2.235 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4649 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dello stanziamento di lire 41.591.000 per l'anno 2000, da destinare alla realizzazione di interventi in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281.

[pag. 2545](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
17 novembre 2000, n. 44/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 5.4.22.1.1080 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 2477 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dell'importo di lire 2.989.179.291 per l'anno 2000, mediante prelevamento dello stesso importo dall'unità previsionale di base 54.1.8.1.713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9681 «Fondo di riserva per le spese impreviste» del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

[pag. 2546](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
23 novembre 2000, n. 45/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 2.3.1916 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per

l'anno 2000, con riferimento al capitolo 494 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 6.1.26.1.1930 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4176 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dello stanziamento di lire 73.410.000 per l'anno 2000 per il potenziamento delle attrezzature e per il miglioramento della preparazione tecnica delle organizzazioni di volontariato di protezione civile impegnate nella lotta agli incendi boschivi ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge 29 dicembre 1995, n. 560 convertito in legge 26 febbraio 1997, n. 74.

pag. 2547

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
5 dicembre 2000, n. 46/SG/RAG.

Iscrizione nelle appropriate unità previsionali di base degli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 del programma operativo regionale per il periodo 2000-2006 per gli interventi strutturali comunitari previsti dall'obiettivo 3, di cui all'articolo 1, punto 3, del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, cofinanziato dal Fondo sociale europeo, dallo Stato e dalla Regione per l'importo complessivo di lire 97.441.534.984 per l'anno 2000, dei quali 10.718.568.848, relativi al cofinanziamento regionale, mediante prelevamento dal capitolo 9600 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi «Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario» ai sensi degli articoli 22 e 23, comma 6, della legge regionale 7/1999.

pag. 2548

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
27 dicembre 2000, n. 47/SG/RAG.

Rettifica al decreto del Presidente della Giunta 02/SG/RAG. del 22 febbraio 2000, come rettificato dal successivo decreto del Presidente della Giunta n. 29/SG/RAG. del 18 agosto 2000 recante iscrizione all'unità previsionale di base 6.1.26.2.117, del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, relativamente al capitolo 4156 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi dell'importo di lire 300.000.000 assegnato ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267 per la riduzione del

rischio idrogeologico, mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 5.4.22.2.597 del medesimo stato di previsione, con riferimento al capitolo 2554.

pag. 2549

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
20 ottobre 2000, n. 96/RAG.

Storno interno all'unità previsionale di base 32.1.24.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 dai capitoli 9512, 9523, 9524 e 9548 ai capitoli 9522 e 9533 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi dell'importo di lire 3.340 milioni per l'anno 2000 ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale 7/1999.

pag. 2550

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
23 ottobre 2000, n. 97/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 8.1.24.2.772 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con riferimento al capitolo 264 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi dell'importo complessivo di lire 20.100.000 per gli anni dal 2000 al 2005 mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 8.1.24.2.159 con riferimento al capitolo 3284 del documento tecnico citato ai sensi dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 7/1999, del medesimo stato di previsione.

pag. 2551

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
10 novembre 2000, n. 102/RAG.

Reiscrizione nell'unità previsionale di base 30.5.22.2.618 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai capitoli 2343 e 2344 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di alcuni residui perenti conservati nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo complessivo di lire 1.235.000.000 per l'anno 2000 dall'unità previsionale di base 54.1.8.2.715, con riferimento al capitolo 9691 «Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale -

fondi vincolati - reclamati dai creditori», del medesimo stato di previsione.

[pag. 2552](#)

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
13 novembre 2000, n. 103/RAG.

Reiscrizione nella unità previsionale di base 22.3.61.1.375 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 6875 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di un residuo perento conservato nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo complessivo di lire 8.600.000 per l'anno 2000 dall'unità previsionale di base 54.1.8.1.714, con riferimento al capitolo 9682 «Oneri per spese obbligatorie derivanti da riassegnazione di residui perenti delle spese di parte corrente reclamate dai creditori», del medesimo stato di previsione.

[pag. 2553](#)

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
13 novembre 2000, n. 104/RAG.

Reiscrizione nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento a vari capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di alcuni residui perenti conservati nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo complessivo di lire 46.973.606 per l'anno 2000 dall'unità previsionale di base 54.1.8.2.715, con riferimento al capitolo 9690 «Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale reclamati dai creditori», del medesimo stato di previsione.

[pag. 2554](#)

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
13 novembre 2000, n. 105/RAG.

Reiscrizione nell'unità previsionale di base 22.1.61.2.352 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento a vari capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di alcuni residui perenti conservati nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo complessivo di

lire 65.637.300 per l'anno 2000 dall'unità previsionale di base 54.1.8.2.715, con riferimento al capitolo 9690 «Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale reclamate dai creditori», del medesimo stato di previsione.

[pag. 2555](#)

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
13 novembre 2000, n. 106/RAG.

Reiscrizione nell'unità previsionale di base 22.2.61.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 6694 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di un residuo perento conservato nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo complessivo di lire 45.299.539 per l'anno 2000 dall'unità previsionale di base 54.1.8.2.715, con riferimento al capitolo 9691 «Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale - fondi vincolati - reclamati dai creditori», del medesimo stato di previsione.

[pag. 2556](#)

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
16 novembre 2000, n. 107/RAG.

Storno interno all'unità previsionale di base 3.3.3.1.53 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 dal capitolo 416 ai capitoli 400 e 404 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella misura rispettivamente di lire 300 milioni e di lire 50 milioni ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale 7/1999.

[pag. 2557](#)

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
23 novembre 2000, n. 108/RAG.

Storno interno all'unità previsionale di base 28.1.64.1.501 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 dell'importo di lire 1.200 milioni dal capitolo 9210 al capitolo 9211 del documento tecnico allegato ai bilanci ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale 7/1999.

[pag. 2557](#)

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
6 dicembre 2000, n. 109/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 52.3.9.1.670 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1463 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi dello stanziamento di lire 110 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 54.1.8.1.712 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con riferimento al capitolo 9680 «Oneri per spese obbligatorie e d'ordine», del medesimo stato di previsione.

pag. 2558

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
13 dicembre 2000, n. 110/RAG.

Riduzione dell'importo dall'unità previsionale di base 8.2.24.2.788 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3356 - limite 1 - del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed iscrizione su varie unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa con riferimento ai capitoli 125, 126 e 127 di nuova istituzione, nel medesimo stato di previsione, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 7/1999.

pag. 2558

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
27 dicembre 2000, n. 111/RAG.

Iscrizione su varie unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento a vari capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi dell'importo complessivo di lire 43.857.133.453 per gli anni dal 2000 al 2019 mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 9.1.24.2.178 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati, con riferimento ai capitoli 3435 e 3436 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 7/1999.

pag. 2560

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
28 dicembre 2000, n. 112/RAG.

Iscrizione nelle unità previsionali di base

8.1.24.2.772 e 8.1.24.2.773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai capitoli 264 e rispettivamente 265 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi dell'importo complessivo di lire 60.621.000 suddiviso in ragione di lire 6.062.100 per ciascuno degli anni dal 2000 al 2009, mediante storno dall'unità previsionale di base 8.1.24.2.159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3284 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 7/1999.

pag. 2561

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
21 dicembre 2000, n. 4013.

Legge regionale 18/1996, articolo 6. Fissazione degli obiettivi da attuare, individuazione risorse e priorità, emanazione direttive per l'azione amministrativa e la gestione della Direzione regionale della pianificazione territoriale. Integrazione della D.G.R. 866/2000.

pag. 2562

2 0 0 1

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2001, n. 6.

Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 1999.

pag. 2564

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2001, n. 7.

Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, recante: «Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica» e ulteriori disposizioni in materia urbanistica e ambientale.

pag. 2568

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
31 gennaio 2001, n. 029/Pres. (Estratto).

Approvazione della variante n. 29 al Regolamen-

to edilizio con annesso Programma di fabbricazione del Comune di Clauzetto.

[pag. 2593](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
12 febbraio 2001, n. 037/Pres.

Approvazione dell'Accordo di programma stipulato con la Provincia di Pordenone per la realizzazione di interventi ed opere infrastrutturali di interesse locale, individuati dalla Regione, nei Comuni interessati dal progetto di ampliamento della base di Aviano.

[pag. 2593](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
12 febbraio 2001, n. 039/Pres.

Legge regionale 7/2000, articolo 19, comma 6. Approvazione dell'Accordo di programma per la soluzione di problemi di pianificazione dell'area di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone.

[pag. 2595](#)

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 26 gennaio 2001, n. 1.

«Istituto regionale Rittmeyer per i ciechi» di Trieste. Proroga dell'incarico commissariale.

[pag. 2598](#)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO DEL VOLONTARIATO 19 febbraio 2001, n. 1/VOL.

Adozione del modello di domanda per accedere ai contributi ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.

[pag. 2598](#)

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 26 gennaio 2001, n. EST. 24-D/ESP/4434. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere

a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di acquedotto, da parte del Comune di Sedegliano, per la realizzazione dei lavori di un depuratore e rete fognaria, zona artigianale-industriale di Pannellia di Sedegliano.

[pag. 2612](#)

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 31 gennaio 2001, n. EST. 29-D/ESP/4432. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di acquedotto, da parte del Consorzio per l'Acquedotto del Friuli Centrale, per la realizzazione dei lavori di sostituzione del cavo di telecontrollo a fianco dell'adduttrice Molino del Bosso - Giavons, tra la galleria e l'autostrada A23, in Comune di Colloredo di Monte Albano.

[pag. 2612](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 gennaio 2001, n. 128. (Estratto).

D.P.R. 203/1988, articolo 17 - Società Praedium Ecologica S.r.l. - Parere non favorevole alla costruzione ed all'esercizio di un impianto in Comune di Mortegliano (Udine).

[pag. 2613](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
2 febbraio 2001, n. 273. (Estratto).

Comune di Trivignano Udinese: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 54 del 24 novembre 2000, di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

[pag. 2614](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
2 febbraio 2001, n. 305.

Finanziamento regionale progetti di istruzione e formazione tecnico superiore (IFTS) 2000-2001.

[pag. 2615](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
2 febbraio 2001, n. 306.

Articolo 2540 C.C. - Cooperativa «Croce Europea Union organizzazione internazionale non lucrativa di utilità sociale cooperativa sociale a r.l.», con sede in Resiutta. Revoca della procedura di liquidazione coatta amministrativa.

[pag. 2615](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
2 febbraio 2001, n. 307.

Articolo 2543 C.C. - Gestione commissariale della cooperativa «Life Guard Delfino Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste.

[pag. 2616](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
2 febbraio 2001, n. 308.

Articolo 2544 C.C. - Scioglimento per atto d'autorità di una cooperativa senza nomina di commissario liquidatore.

[pag. 2616](#)

DIREZIONE REGIONALE
DELL'ISTRUZIONE E DELLA CULTURA

Decreto legislativo 490/1999, articolo 61 - Prelazione di beni culturali mobili - Trieste - Archivio fotografico «Foto Omnia di Ugo Borsatti». Comunicato.

[pag. 2617](#)

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Aviano. Avviso di adozione della variante n. 29 al Piano regolatore generale.

[pag. 2617](#)

Comune di Basiliano. Avviso di approvazione della variante n. 9 al Piano regolatore generale.

[pag. 2617](#)

Comune di Camino al Tagliamento. Avviso di adozione della variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.

[pag. 2617](#)

Comune di Campoformido. Avviso di adozione della variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale.

[pag. 2617](#)

Comune di Casarsa della Delizia. Avviso di adozione della variante n. 27 al Piano regolatore generale.

[pag. 2618](#)

Comune di Cercivento. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato «Glerie».

[pag. 2618](#)

Comune di Cordovado. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

[pag. 2618](#)

Comune di Gemona del Friuli. Avviso di adozione della variante n. 27 al Piano regolatore generale comunale.

[pag. 2618](#)

Comune di Magnano in Riviera. Avviso di adozione della variante n. 18 al Piano regolatore generale.

[pag. 2618](#)

Comune di Pagnacco. Avviso di approvazione della variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale (legge 1/1978, articolo 1).

[pag. 2619](#)

Comune di Pontebba. Avviso di approvazione della variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 2619

Comune di Sagrado. Avviso di adozione della variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 2619

Comune di Sequals. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 2619

Comune di Sutrio. Avviso di approvazione della variante n. 1 al PIP.

pag. 2619

Comune di Tavagnacco. Avviso di approvazione della variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 2619

Comune di Tavagnacco. Avviso di adozione della variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 2619

Comune di Turriaco. Avviso di adozione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 2620

Comune di Udine. Avviso di adozione della variante n. 115 al Piano regolatore generale.

pag. 2620

Comune di Vito d'Asio. Avviso di adozione del Piano regolatore generale comunale.

pag. 2620

Comune di Vivaro. Avviso di adozione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 2620

DIREZIONE REGIONALE DELLA SANITÀ
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Articolo 8, comma 11 del D.P.R. 271/2000. Pubblicazione delle graduatorie, per le Province di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone, valevoli per l'anno 2001, dei medici specialisti che aspirano a svolgere la propria attività nell'ambito delle strutture del Servizio sanitario nazionale, come sostituti, o incaricati a tempo determinato, ai sensi del «Protocollo aggiuntivo» di cui all'«Allegato 1» del D.P.R. 271/2000.

pag. 2620

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
Servizio del libro fondiario
Trieste

Completamento del libro fondiario del Comune Censuario di Trieste.

pag. 2631

Servizio vigilanza sugli enti

Legge regionale 7/1999 - I.R.Fo.P. - Bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2001.

pag. 2631

PARTE SECONDA
**LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO
E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

*(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 20
del 25 gennaio 2001)*

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 8 gennaio 2001.

Modificazioni allo statuto. Comunicato.

pag. 2634

**PARTE TERZA
CONCORSI E AVVISI**

Comune di Fontanafredda (Pordenone):

Estratto dell'avviso di asta pubblica per la fornitura di materiale informatico per il rinnovo delle attrezzature informatiche in dotazione agli uffici comunali.

pag. 2634

Istituto nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS - Sgonico (Trieste):

Avviso di gara a trattativa privata per la fornitura di un servizio sostitutivo di mensa.

pag. 2634

I.P.A.B. - Opera Pia Coianiz - Tarcento (Udine):

Estratto dell'avviso di asta pubblica per l'alienazione di un fabbricato di proprietà dell'Ente.

pag. 2634

Comune di Cassacco (Udine):

Avviso di deposito della variante n. 14 ai Piani regolatori particolareggiati comunali di ricostruzione e dei centri storici di iniziativa pubblica.

pag. 2634

Comune di Cormòns (Gorizia):

Avviso di adozione della variante n. 5 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica del «Centro Storico».

pag. 2635

Comune di Lignano Sabbiadoro (Udine):

Avviso di adozione di Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «Il Faro».

pag. 2635

Comune di Ovaro (Udine):

Avviso di deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «Applis» in frazione di Luincis.

pag. 2635

Comune di Pocenia (Udine):

Modifiche allo Statuto comunale.

pag. 2636

Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - E.R.Di.S.U. - Udine:

Avviso di pubblicazione all'albo dell'Ente del Regolamento per la concessione di contributi straordinari per sviluppare e approfondire gli argomenti riguardanti la tesi di laurea o di diploma universitario per l'anno accademico 2000-2001.

pag. 2644

Provincia di Pordenone:

Deliberazione della Giunta provinciale 28 settembre 2000, n. 309. Ditta S.N.U.A. S.r.l. - Proroga termini lavori di realizzazione 2° stralcio dell'impianto di trattamento rifiuti in località Cianisela ad Aviano. Dichiarazione di immediata eseguibilità.

pag. 2644

Deliberazione della Giunta provinciale 16 novembre 2000, n. 359. Ditta Lorenzon F.lli S.r.l. - Discarica di categoria 2^a, tipo A sita in Comune di Pordenone. Revoca autorizzazione sindacale del 12 ottobre 1994.

pag. 2645

Deliberazione della Giunta provinciale 20 dicembre 2000, n. 402. Comune di Maniago. Discarica di categoria 1^a in località Cossana. Proroga termine di fine lavori.

pag. 2646

**Azienda ospedaliera «Santa Maria degli Angeli»
- Pordenone:**

Avviso di pubblica selezione, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di operatore tecnico addetto all'assistenza.

[pag. 2646](#)

Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» - Udine:

Sorteggio componenti Commissioni esaminatrici di concorsi pubblici.

[pag. 2654](#)

**Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli» -
Gemona del Friuli (Udine):**

Sorteggio componenti Commissioni esaminatrici del pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di operatore professionale sanitario - categoria «C» e per n. 1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di anestesia e rianimazione.

[pag. 2654](#)

**Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli»
- Udine:**

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico, disciplina nefrologia.

[pag. 2654](#)

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente psicologo (area di psicologia).

[pag. 2662](#)

I.P.A.B. - Opera Pia Coianiz - Tarcento (Udine):

Avviso di indizione di concorsi pubblici.

[pag. 2669](#)

Ordine degli avvocati di Trieste - Trieste:

Bando per la selezione per un posto a tempo determinato di «operatore addetto alla segreteria» con inquadramento nella V qualifica funzionale.

[pag. 2669](#)

PARTE PRIMA

**LEGGI, REGOLAMENTI
E ATTI DELLA REGIONE**

2 0 0 0

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
27 ottobre 2000, n. 42/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 2.3.432 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 303 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 12.2.41.2.235 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4649 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dello stanziamento di lire 41.591.000 per l'anno 2000, da destinare alla realizzazione di interventi in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che il Ministero della sanità ha assegnato alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 14 agosto 1991, n. 281, la somma di lire 41.591.000 per l'anno 1999, da destinare alla realizzazione di interventi in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, giusta quietanza della Tesoreria centrale dello Stato n. 55 del 14 aprile 2000;

RAVVISATA la necessità di acquisire al bilancio regionale la predetta assegnazione per le finalità in premessa indicate ed ai sensi della normativa regionale di attuazione della predetta legge statale;

VISTO l'articolo 8, comma 5, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2909 del 3 ottobre 2000 con cui si dispone la destinazione dei predetti fondi assegnati dallo Stato ai soli interventi contributivi a favore dei Comuni previsti dalla lettera b) del precitato comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 25/1999;

VISTO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 esistono già le appropriate unità previsionali di base 2.3.432 di entrata e

12.2.41.2.235 di spesa su cui iscrivere la predetta somma e nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi esiste già il pertinente capitolo di spesa 4649 ma non quello di entrata e ritenuto pertanto di istituirlo;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 17 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 3;

DECRETA

1 - Sull'unità previsionale di base 2.3.432 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 è iscritto l'importo di lire 41.591.000 per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 303 (2.3.1) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 41 - Servizio della sanità pubblica veterinaria - con la denominazione «Acquisizione di fondi per interventi di prevenzione del randagismo» e con lo stanziamento di lire 41.591.000 per l'anno 2000.

2 - Sull'unità previsionale di base 12.2.41.2.235 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 è iscritto l'importo di lire 41.591.000 per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4649 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

Il presente decreto verrà trasmesso per la registrazione alla Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 27 ottobre 2000

ANTONIONE

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 15 novembre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 108*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 17 novembre 2000, n. 44/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 5.4.22.1.1080 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 2477 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dell'importo di lire 2.989.179.291 per l'anno 2000, mediante prelevamento dello stesso importo dall'unità previsionale di base 54.1.8.1.713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9681 «Fondo di riserva per le spese impreviste» del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione n. 3451 del 10 novembre 2000, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato il prelevamento dell'importo di lire 2.989.179.291 dall'unità previsionale di base 54.1.8.1.713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9681 - «Fondo di riserva per le spese impreviste» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e l'iscrizione di tale importo sull'appropriata unità previsionale di base e sull'appropriato capitolo del bilancio e rispettivamente del documento tecnico a titolo di oneri in adempimento del lodo arbitrale di data 16 dicembre 1998;

VISTO che nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 e nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi esiste l'appropriata unità previsionale di base, ma non esiste il capitolo cui fare affluire l'importo di cui alla delibera e ritenuto di provvedere alla sua istituzione;

VISTO l'articolo 19 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTO l'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

VISTO l'articolo 7 della legge regionale 23 febbraio 2000, n. 3

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 5.4.22.1.1080 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 è iscritto lo stanziamento di lire 2.989.179.291 per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 2477 (1.1.154.1.12.32) di nuova istituzione alla Rubrica 22 - Servizio affari amministrativi e contabili - con la denominazione «Erogazione all'Associazione Temporanea di Imprese costituita da CREA - Costruzioni Riordino Esercizio Acquedotti S.p.A., dall'Impresa Antoniazzi S.p.A. e dall'Impresa Vidoni, degli importi risarcitori dovuti in esecuzione del lodo arbitrale di data 16 dicembre 1998» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 3

Dalla unità previsionale di base 54.1.8.1.713 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento allo stanziamento del capitolo 9681 «Fondo di riserva per le spese impreviste» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è prelevato l'importo di lire 2.989.179.291 per l'anno 2000.

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei Conti di Trieste, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e comunicato, entro 30 giorni dalla predetta registrazione, al Consiglio regionale per la convalida da effettuarsi con legge di approvazione del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2000.

Trieste, addì 17 novembre 2000

ANTONIONE

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 22 novembre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 120*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
23 novembre 2000, n. 45/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 2.3.1916 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 494 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 6.1.26.1.1930 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4176 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dello stanziamento di lire 73.410.000 per l'anno 2000 per il potenziamento delle attrezzature e per il miglioramento della preparazione tecnica delle organizzazioni di volontariato di protezione civile impegnate nella lotta agli incendi boschivi ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge 29 dicembre 1995, n. 560 convertito in legge 26 febbraio 1997, n. 74.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile, n. 3318, di data 28 ottobre 1999, si è provveduto a ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano lo stanziamento di lire 2.000 milioni, relativo all'esercizio 1998, destinato - ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito in legge 26 febbraio 1997, n. 74 - al potenziamento delle attrezzature, ed al miglioramento della preparazione tecnica delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile che espletano attività di previsione, soccorso e prevenzione in occasione degli incendi boschivi, nell'ambito delle finalità di cui agli articoli 11 e 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO che la quota parte assegnata alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ammonta a lire 73.410.000, giusta quietanza n. 112 di data 18 agosto 2000;

RAVVISATA la necessità di iscrivere detto importo

nel bilancio regionale per le finalità indicate in premessa;

VISTO che nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 non esistono le appropriate unità previsionali di base, né esistono, nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, i relativi capitoli cui far affluire la suddetta assegnazione di lire 73.410.000;

RITENUTO pertanto di iscrivere la predetta somma di lire 73.410.000 su unità previsionali di base di nuova istituzione, e di provvedere, in via consequenziale, all'istituzione di altrettanti capitoli di entrata e spesa sul documento tecnico allegato al bilancio;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 3;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 2.3.1916, che si istituisce nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 - al titolo II - categoria 2.3, con la denominazione «Acquisizione di fondi statali per la lotta agli incendi boschivi», con riferimento al capitolo 494 (2.3.1.) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 26 - Servizio degli affari amministrativi e contabili - con la denominazione «Acquisizione di fondi per il potenziamento delle attrezzature e per il miglioramento della preparazione tecnica delle organizzazioni di volontariato di protezione civile impegnate nella lotta agli incendi boschivi» è iscritto lo stanziamento di lire 73.410.000 per l'anno 2000.

Art. 2

Nell'unità previsionale di base 6.1.26.1.1930 «Finanziamenti alle organizzazioni di volontariato impegnate nella lotta agli incendi boschivi», che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 - alla funzione obiettivo n. 6 - programma 6.1 - Rubrica n. 26 - spese correnti - con riferimento al capitolo 4176 (1.1.162.2.01.11) di nuova istituzione alla Rubrica n. 26 - Servizio degli affari amministrativi e contabili del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione «Conferimento al Fondo regionale per la protezione civile per il potenziamento delle attrezzature, ed il miglioramento della preparazione tecnica delle organizzazioni di volontariato di protezione civile che espletano attività di previsione, soccorso e prevenzione in occasione degli incendi boschivi mirati» è iscritto lo stanziamento di lire 73.410.000 per l'anno 2000.

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei Conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 23 novembre 2000

per IL PRESIDENTE
IL VICEPRESIDENTE:
CIANI

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 14 dicembre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 160*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
5 dicembre 2000, n. 46/SG/RAG.

Iscrizione nelle appropriate unità previsionali di base degli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 del programma operativo regionale per il periodo 2000-2006 per gli interventi strutturali comunitari previsti dall'obiettivo 3, di cui all'articolo 1, punto 3, del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, cofinanziato dal Fondo sociale europeo, dallo Stato e dalla Regione per l'importo complessivo di lire 97.441.534.984 per l'anno 2000, dei quali 10.718.568.848, relativi al cofinanziamento regionale, mediante prelevamento dal capitolo 9600 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi «Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario» ai sensi degli articoli 22 e 23, comma 6, della legge regionale 7/1999.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che, con decisione C(2000)2076 della Commissione delle Comunità europee del 21 settembre 2000, è stato approvato il Programma operativo regionale per il periodo 2000-2006 nell'ambito del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari previsti dall'obiettivo 3, di cui all'articolo 1, punto 3, del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, relativamente all'adeguamento e all'ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione, cofinanziato dal Fondo sociale europeo;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza, in relazione ai vincoli fissati dai nuovi meccanismi per gli impegni ed i pagamenti di cui agli articoli 31 e 32 del citato Regolamento n. 1260/1999, di provvedere all'iscrizione nel bilancio regionale delle quote di compartecipazione comunitaria, statale e regionale per l'annualità 2000 per l'attuazione del citato Programma operativo regionale, rinviando al bilancio di previsione per gli anni 2001-2003 l'iscrizione delle quote relative agli anni successivi;

VISTO il piano finanziario del citato programma operativo per il periodo 2000-2006, dal quale risultano nei sottoindicati importi complessivi le misure di compartecipazione rispettivamente comunitaria, statale e regionale per l'anno 2000, derivanti dalla somma degli importi relativi a ciascuno degli assi ivi indicati:

- quota comunitaria F.S.E.: euro 22.645.959 pari a lire 43.848.690.743;
- quota statale: euro 22.142.715 pari a lire 42.874.275.393;
- quota regionale: euro 5.535.679 pari a lire 10.718.568.848;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1524 del 2 giugno 2000, registrata alla Corte dei conti il 28 agosto 2000 Registro 1, foglio 336, che, nel ripartire lo stanziamento del fondo iscritto sull'unità previsionale di base 30.1.6.2.639 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 - capitolo 9600 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, ha riservato una quota di lire 10.750 milioni per il cofinanziamento regionale del Programma operativo di cui in premessa;

VISTO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 esistono già le appropriate unità previsionali di base ma nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi non esistono i pertinenti capitoli di entrata e di spesa su cui iscrivere le predette quote di compartecipazione comunitaria, statale e regionale e ritenuto pertanto di provvedere alla loro istituzione, cumulando in spesa su di un unico capitolo le tre quote in ragione di esigenze operative strettamente legate alla velocizzazione della spesa, ritenendo assicurate le condizioni necessarie alla gestione delle quote vincolate comunitaria e statale nell'ambito del complessivo sistema di rendicontazione degli interventi;

RILEVATO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 risultano cumulativamente e genericamente previsti, sulle unità previsionali di base 2.3.843 dell'entrata - capitoli 179 e 182 - e 30.1.8.2.660 della spesa - capitolo 9710 (partite 1 e 2 del prospetto E/2), stanziamenti per l'anno 2000, relativi alle compartecipazioni rispettivamente statale e comunitaria per l'attuazione di programmi e progetti comunitari relativi alla fase di programmazione 2000-2006, riferibili anche alla attuazione dell'obiettivo 3 e ritenuto pertanto di provvedere alla loro corrispondente riduzione in relazione all'iscrizione delle predette quote per l'anno 2000;

VISTA la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 4 agosto 2000, n. 94, di cofinanziamento del quadro co-

munitario di sostegno per l'obiettivo 3 per il periodo 2000-2006;

VISTO l'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, come integrato dall'articolo 35 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, che disciplina, in materia di formazione professionale, l'accesso ai Fondi comunitari ed in particolare al Fondo Sociale Europeo (F.S.E.);

VISTA la legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente alla competenza dell'Agenzia regionale per l'impiego in materia di interventi di politica attiva del lavoro;

VISTI gli articoli 22 e 23, comma 6, della legge regionale 7/1999;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 3;

DECRETA

1. Sull'unità previsionale di base 2.3.395 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 è iscritto l'importo complessivo di lire 86.722.966.136 per l'anno 2000, suddiviso con riferimento ai seguenti capitoli di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 43 - Servizio dei progetti formativi ammissibili ai programmi comunitari e nazionali - negli importi a fianco di ciascun capitolo indicati:

- a) capitolo 930 (2.3.1) con la denominazione «Cofinanziamento statale del programma operativo regionale 2000-2006 per l'attuazione dell'obiettivo comunitario 3 - Fondo di rotazione articolo 5, legge 183/1987» - lire 42.874.275.393;
- b) capitolo 931 (2.3.3) con la denominazione «Cofinanziamento comunitario del programma operativo regionale 2000-2006 per l'attuazione dell'obiettivo 3 - F.S.E.» - lire 43.848.690.743.

2. Sull'unità previsionale di base 30.3.43.1.798 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 è iscritto l'importo complessivo di lire 97.441.534.984 per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5930 (1.1.163.2.10.05) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 43 - Servizio dei progetti formativi ammissibili ai programmi comunitari e nazionali - con la denominazione «Contributi a imprese, loro associazioni e consorzi, ad altri enti vari e trasferimenti all'Agenzia regionale per l'impiego, per la realizzazione di progetti diretti a favorire l'adeguamento e l'ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione - obiettivo 3».

3. In relazione al disposto di cui ai precedenti articoli, gli stanziamenti delle seguenti unità previsionali di base dell'entrata e della spesa sono ridotti, con riferimento ai

pertinenti capitoli del documento allegato ai bilanci medesimi, degli importi a fianco di ciascuna U.P.B indicati:

- U.P.B. 2.3.843 - complessive lire 86.722.966.136 di cui lire 42.874.275.393 riferite al capitolo 179 e lire 43.848.690.743 riferite al capitolo 182 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;
- U.P.B. 54.2.8.2.9 - capitolo 9710 - complessive lire 86.722.966.136 di cui lire 42.874.275.393 riferite alla partita n. 1 e lire 43.848.690.743 alla partita n. 2 del prospetto E/2.

4. Dalla unità previsionale di base 30.1.6.2.639 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9600 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi «Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario», è prelevato l'importo di lire 10.718.568.848 per l'anno 2000.

Il presente decreto verrà trasmesso per la registrazione alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 5 dicembre 2000

ANTONIONE

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 3 gennaio 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 9*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
27 dicembre 2000, n. 47/SG/RAG.

Rettifica al decreto del Presidente della Giunta 02/SG/RAG. del 22 febbraio 2000, come rettificato dal successivo decreto del Presidente della Giunta n. 29/SG/RAG. del 18 agosto 2000 recante iscrizione all'unità previsionale di base 6.1.26.2.117, del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, relativamente al capitolo 4156 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi dell'importo di lire 300.000.000 assegnato ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267 per la riduzione del rischio idrogeologico, mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 5.4.22.2.597 del medesimo stato di previsione, con riferimento al capitolo 2554.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 02/SG/RAG. di data 22 febbraio 2000, come rettificato dal successivo decreto n. 29/SG/RAG. di data 18 agosto 2000, si è provveduto all'iscrizione ed al riparto, tra le competenti Direzioni regionali della Protezione civile e dell'Ambiente, della somma di lire 10.758.577.500, corrispondente all'annualità 2000 dell'importo complessivamente concesso alla

Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267 per la riduzione del rischio idrogeologico;

CONSIDERATO che nell'unità previsionale di base 6.1.26.2.117 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4156 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è stato erroneamente iscritto l'importo di lire 5.507.000.000, in luogo di quello, pari a lire 5.807.000.000, di cui la Direzione regionale della protezione civile risulta effettivamente assegnataria ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1406 di data 19 maggio 2000;

CONSIDERATO altresì che la summenzionata delibera ha provveduto al riparto della somma di lire 4.951.577.500, destinata alla Direzione regionale dell'ambiente per gli interventi di competenza, tra il Servizio dell'idraulica e il Servizio geologico, risultando assegnato in tal modo al primo l'ulteriore importo di lire 2.851.577.500, in aggiunta alla somma già stanziata di lire 10.049.000.000, corrispondente all'annualità 1999, ed al secondo l'importo di lire 2.100 milioni;

RAVVISATA pertanto la necessità di rettificare il decreto citato in premessa, da un lato incrementando lo stanziamento del capitolo 4156 di lire 300 milioni e riducendo corrispondentemente quello del capitolo 2554; dall'altro attribuendo la predetta assegnazione di lire 2.100 milioni, parte della quota destinata alla Direzione regionale dell'ambiente, al Servizio geologico secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1406;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTO il bilancio regionale per gli anni 2000-2002 e il bilancio per l'anno 2000;

DECRETA

Gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 02/SG/RAG., come rettificato dal successivo decreto n. 29/SG/RAG., sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 2

Nell'unità previsionale di base 5.4.22.2.597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 2554 del documento tecnico ad essi allegato, è iscritto lo stanziamento di lire 2.851.577.500 per l'anno 2000.

Articolo 3

Nell'unità previsionale di base 5.4.22.2.2667 «Spese per studi, monitoraggi ed opere relativi a sistemazioni idrogeologiche» che si istituisce nello stato di previsione

della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 - alla funzione obiettivo n. 5 - programma 5.4 - Rubrica n. 22 - spese di investimento - con riferimento al capitolo 2555 (2.1.210.3.08.15) di nuova istituzione alla Rubrica n. 22 - Servizio geologico del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione «Spese per la realizzazione di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico» è iscritto l'importo di lire 2.100.000.000 per l'anno 2000.

Articolo 4

Nell'unità previsionale di base 6.1.26.2.117 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4156 (2.1.210.3.08.15) di nuova istituzione alla Rubrica n. 26 - Servizio degli Affari amministrativi e contabili - spese d'investimento - del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione «Conferimento al Fondo per la Protezione civile per la realizzazione di interventi urgenti ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267» è iscritto l'importo di lire 5.807.000.000 per l'anno 2000.».

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei Conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 27 dicembre 2000

ANTONIONE

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 3 gennaio 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 6*

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
20 ottobre 2000, n. 96/RAG.

Storno interno all'unità previsionale di base 32.1.24.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 dai capitoli 9512, 9523, 9524 e 9548 ai capitoli 9522 e 9533 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi dell'importo di lire 3.340 milioni per l'anno 2000 ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale 7/1999.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

VISTA la deliberazione n. 2288 del 27 luglio 2000, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, lo storno di lire 3.340 milioni per l'anno 2000 (competenza derivata dell'anno 1999) all'interno dell'unità previsionale di base 32.1.24.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli

anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 dai capitoli 9512, 9523, 9524 e 9548 ai capitoli 9522 e 9533 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

DECRETA

Art. 1

Sui capitoli 9522 e 9533 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 sono iscritti gli stanziamenti di lire 1.540 milioni e rispettivamente di lire 1.800 milioni per l'anno 2000, mediante storno dai capitoli di cui all'articolo 2 nell'ambito dell'unità previsionale di base 32.1.24.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio citato.

Art. 2

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio per gli anni 2000-2002 e al bilancio per l'anno 2000 sono ridotti degli importi a fianco di ciascuno indicati per l'anno 2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base 32.1.24.2.644 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati:

- capitolo 9512 «Finanziamenti per l'attuazione di programmi comunali annuali degli interventi edilizi, nonché per la redazione degli strumenti urbanistici» ridotto di lire 280 milioni;
- capitolo 9523 «Finanziamenti per il ripristino di opere ed impianti pubblici, nonché di opere di pubblica utilità, nei settori scolastico, parascolastico, assistenziale, sanitario, religioso, sociale, culturale e sportivo-ricreativo, non di competenza comunale, non irrimediabilmente danneggiati dal sisma, nonché per il mutamento della destinazione d'uso degli edifici accompagnati da opere edilizie di ristrutturazione, ampliamento, completamento, adattamento e di miglioramento» ridotto di lire 960 milioni;
- capitolo 9524 «Finanziamenti per la ricostruzione di opere ed impianti pubblici distrutti o demoliti per effetto del sisma, ovvero per l'acquisto di immobili in sostituzione degli stessi, nonché per la ricostruzione di opere di pubblica utilità nei settori scolastico, parascolastico, assistenziale, sanitario, religioso e sportivo-ricreativo, non di competenza comunale» ridotto di lire 300 milioni;
- capitolo 9548 «Contributo in conto capitale per la riparazione strutturale e l'adeguamento antisismico degli edifici pubblici o ad uso pubblico di edilizia residenziale pubblica e destinati ad uso di civile abitazione o ad uso misto» ridotto di lire 1.800 milioni.

Art. 3

Detti importi corrispondono a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1999 e trasferita ai sensi

dell'articolo 17, comma 5, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 17/RAG. del 18 febbraio 2000, che sui capitoli 9522 e 9533 ove affluiscono, ai sensi dell'articolo 1, mantengono l'anno di provenienza per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, e dell'articolo 20, tredicesimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei Conti di Trieste, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso al Consiglio regionale per la comunicazione alla Commissione consiliare competente.

Trieste, addì 20 ottobre 2000

ROMOLI

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 13 novembre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 104*

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
23 ottobre 2000, n. 97/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 8.1.24.2.772 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con riferimento al capitolo 264 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi dell'importo complessivo di lire 20.100.000 per gli anni dal 2000 al 2005 mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 8.1.24.2.159 con riferimento al capitolo 3284 del documento tecnico citato ai sensi dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 7/1999, del medesimo stato di previsione.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

VISTO il decreto del Direttore regionale della direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici n. 1088 del 22 settembre 2000, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, vengono attribuiti alla disponibilità della Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine i finanziamenti come specificato nel dispositivo del medesimo provvedimento;

RITENUTO di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 7/1999 alla iscrizione nell'unità previsionali di base 8.1.24.2.772 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 264 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, gestito dalla sopracitata Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine, dell'importo complessivo di lire 20.100.000, suddiviso in ragione di lire 11.055.000 per l'anno 2000, di lire 2.010.000 per ciascuno degli anni dal 2001 al 2004 e di

lire 1.005.000 per l'anno 2005, mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 8.1.24.2.159 del precitato stato di previsione della spesa con riferimento al capitolo 3284 del documento tecnico citato;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 3;

DECRETA

Art. 1

Lo stanziamento dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 è ridotto, per gli anni dal 2000 al 2005, dell'importo di complessive lire 20.100.000, con riferimento al capitolo 3284, limiti 15 e 25, del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, suddiviso negli importi in lire e per l'estensione di seguito indicati:

L.I.	anno 2000 CD 1999	anno 2000 competenza 2000	2001 al 2004	2005
15	- 9.045.000	-	-	
25		- 2.010.000	- 2.010.000	- 1.005.000

detto importo corrisponde per lire 9.045.000 relative all'anno 2000, a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1999 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 11/RAG. del 7 febbraio 2000, che sul capitolo 264 ove affluisce, mantiene l'anno di provenienza per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, e dell'articolo 20, tredicesimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468. La riduzione relativa agli anni dal 2003 al 2005 è a carico della corrispondente unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento al corrispondente capitolo dei documenti tecnici agli stessi allegati.

Art. 2

Sull'unità previsionali di base 8.1.24.2.772 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 264 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono iscritti, a decorrere dall'anno 2000, i seguenti limiti di impegno, con il numero e per gli importi in lire di seguito indicati:

L.I.	anno 2000 CD 1999	anno 2000 competenza 2000	2001 al 2004	2005
15	9.045.000	-	-	
25		2.010.000	2.010.000	1.005.000

Le annualità relative agli anni dal 2003 al 2005 fanno carico alla corrispondente unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento al corrispondente capitolo dei documenti tecnici agli stessi allegati.

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei Conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 23 ottobre 2000

ROMOLI

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 13 novembre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 103*

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 10 novembre 2000, n. 102/RAG.

Reiscrizione nell'unità previsionale di base 30.5.22.2.618 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai capitoli 2343 e 2344 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di alcuni residui perenti conservati nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo complessivo di lire 1.235.000.000 per l'anno 2000 dall'unità previsionale di base 54.1.8.2.715, con riferimento al capitolo 9691 «Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale - fondi vincolati - reclamati dai creditori», del medesimo stato di previsione.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

CONSIDERATO che gli importi corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato elenco n. 1 facente parte integrante del presente decreto e conservati nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono stati reclamati dai creditori;

RAVVISATA la necessità di riscrivere detti importi nell'unità previsionale di base 30.5.22.2.618 da istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e nel bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai sottoelencati capitoli da istituire nello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata:

UNITÀ PREVISIONALE DI BASE	CAPITOLO	IMPORTO
30.5.22.2.618	2343	390.000.000
30.5.22.2.618	2344	845.000.000

RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo di lire 1.235.000.000 mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 54.1.8.2.715 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 9691 - «Oneri per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale - fondi vincolati - reclamati dai creditori» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 3;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, nella Funzione obiettivo n. 30 - Programma n. 30.5 - è istituita l'unità previsionale di base 30.5.22.2.618 con la denominazione «Spese per l'attuazione dell'iniziativa comunitaria INTERREG II Italia-Slovenia».

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, alla Rubrica n. 22 - Servizio delle infrastrutture civili e della tutela delle acque dall'inquinamento - nell'ambito dell'unità previsionale di base 30.5.22.2.618 è istituito il capitolo 2343 con la denominazione «Spese per la realizzazione del progetto di risanamento del bacino del fiume Timavo previsto dal programma operativo INTERREG frontiera Italia-Slovenia - fondi C.E.E.».

Art. 3

Nello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, alla Rubrica n. 22 - Servizio delle infrastrutture civili e della tutela delle acque dall'inquinamento - nell'ambito dell'unità previsionale di base 30.5.22.2.618 è istituito il capitolo 2344 con la denominazione «Spese per la realizzazione del progetto di risanamento del bacino del fiume Timavo previsto dal programma operativo INTERREG frontiera Italia-Slovenia - fondi statali».

Art. 4

Nell'unità previsionale di base 30.5.22.2.618 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono iscritti gli stanziamenti a fianco di ciascuno indicati:

UNITÀ PREVISIONALE DI BASE	CAPITOLO	IMPORTO
30.5.22.2.618	2343	390.000.000
30.5.22.2.618	2344	845.000.000

Art. 5

Dall'unità previsionale di base 54.1.8.2.715 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9691 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è prelevato l'importo complessivo di lire 1.235.000.000 per l'anno 2000.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei Conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 10 novembre 2000

ROMOLI

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 23 novembre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 129*

ELENCO DEI RESIDUI PERENTI DA REISCRIVERE NEI CAPITOLI DI PERTINENZE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2000

Decr. d'imp.	Creditore	Importo	Capitolo
1313/1994	Associazione temporanea di società aggiudicataria della gara	390.000.000	2343
1313/1994	Associazione temporanea di società aggiudicataria della gara	845.000.000	2344
TOTALE		1.235.000.000	

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
13 novembre 2000, n. 103/RAG.

Reiscrizione nella unità previsionale di base 22.3.61.1.375 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 6875 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di un residuo perento conservato nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo complessivo di lire 8.600.000 per l'anno 2000 dall'unità previsionale di base 54.1.8.1.714, con riferimento al capitolo 9682 «Oneri per spese obbligatorie derivanti da riassegnazione di residui perenti delle spese di parte corrente reclamate dai creditori», del medesimo stato di previsione.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

CONSIDERATO che gli importi corrispondenti agli

impegni riportati nell'allegato elenco n. 1 facente parte integrante del presente decreto e conservati nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono stati reclamati dai creditori;

RAVVISATA la necessità di riscrivere detti importi nell'unità previsionale di base 22.3.61.1.375 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 6875 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella misura complessiva di lire 8.600.000;

RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo di lire 8.600.000 mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 54.1.8.1.714 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 9682 - «Oneri per spese obbligatorie derivanti da riassegnazione di residui perenti delle spese di parte corrente reclamati dai creditori» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 3;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 22.3.61.1.375 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 6875 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è iscritto l'importo complessivo di lire 8.600.000 per l'anno 2000.

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 54.1.8.1.714 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9682 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è prelevato l'importo complessivo di lire 8.600.000 per l'anno 2000.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei Conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 13 novembre 2000

ROMOLI

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 22 novembre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 124*

ELENCO DEI RESIDUI PERENTI DA REISCRIVERE NEI CAPITOLI DI PERTINENZE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2000

Decr. d'imp.	Creditore	Importo	Capitolo
2104/1994	Beneficiari vari	1.600.000	6875
2181/1994	Beneficiari vari	7.000.000	6875
	TOTALE	8.600.000	

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
13 novembre 2000, n. 104/RAG.

Reiscrizione nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento a vari capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di alcuni residui perenti conservati nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo complessivo di lire 46.973.606 per l'anno 2000 dall'unità previsionale di base 54.1.8.2.715, con riferimento al capitolo 9690 «Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale reclamati dai creditori», del medesimo stato di previsione.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato elenco n. 1 facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;

RAVVISATA la necessità di riscrivere dette somme nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai sottoelencati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella misura a fianco di ciascuno di seguito indicata per l'ammontare complessivo lire 46.973.606 per l'anno 2000:

UNITÀ PREVISIONALE DI BASE	CAPITOLO	IMPORTO
4.2.21.2.83	2020	21.049.500
5.2.22.2.877	2360	24.808.106
10.1.25.2.186	3712	1.116.000

RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo di lire 46.973.606 mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 54.1.8.2.715 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 9690 - «Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale reclamati dai creditori» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 3;

DECRETA

Art. 1

Nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai sottoelencati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono iscritte le somme a fianco di ciascuno indicate per l'anno 2000:

UNITÀ PREVISIONALE DI BASE	CAPITOLO	IMPORTO
4.2.21.2.83	2020	21.049.500
5.2.22.2.877	2360	24.808.106
10.1.25.2.186	3712	1.116.000

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 54.1.8.2.715 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9690 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è prelevato l'importo complessivo di lire 46.973.606 per l'anno 2000; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1999 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, II comma, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 11/RAG. del 7 febbraio 2000.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei Conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 13 novembre 2000

ROMOLI

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 22 novembre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 123*

ELENCO DEI RESIDUI PERENTI DA REISCRIVERE
NEI CAPITOLI DI PERTINENZE
DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2000

Decr. d'imp.	Creditore	Importo	Capitolo
27/1993	Comune di Monfalcone	21.049.500	2020
564/1994	Comune di Arzene	24.808.106	2360
798/1989	Intervento diretto	1.116.000	3712
	TOTALE	46.973.606	

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
13 novembre 2000, n. 105/RAG.

Reiscrizione nell'unità previsionale di base 22.1.61.2.352 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento a vari capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di alcuni residui perenti conservati nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo complessivo di lire 65.637.300 per l'anno 2000 dall'unità previsionale di base 54.1.8.2.715, con riferimento al capitolo 9690 «Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale reclamate dai creditori», del medesimo stato di previsione.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato elenco n. 1 facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;

RAVVISATA la necessità di reinscrivere dette somme nella pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai sottoelencati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella misura a fianco di ciascuno di seguito indicata per l'ammontare complessivo lire 65.637.300 per l'anno 2000:

UNITÀ PREVISIONALE DI BASE	CAPITOLO	IMPORTO
22.1.61.2.352	6304	10.255.500
22.1.61.2.352	6305	55.381.800

RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo di lire 65.637.300 mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 54.1.8.2.715 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 9690 - «Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale reclamati dai creditori» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 3;

DECRETA

Art. 1

Nella pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferi-

mento ai sottoelencati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono iscritte le somme a fianco di ciascuno indicate per l'anno 2000.

UNITÀ PREVISIONALE DI BASE	CAPITOLO	IMPORTO
22.1.61.2.352	6304	10.255.500
22.1.61.2.352	6305	55.381.800

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 54.1.8.2.715 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9690 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è prelevato l'importo complessivo di lire 65.637.300 per l'anno 2000; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1999 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, II comma, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 11/RAG. del 7 febbraio 2000.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei Conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 13 novembre 2000

ROMOLI

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 22 novembre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 122*

ELENCO DEI RESIDUI PERENTI DA REISCRIVERE NEI CAPITOLI DI PERTINENZE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2000

Decr. d'imp.	Creditore	Importo	Capitolo
2437/1992	Beneficiari vari	2.100.000	6304
2726/1994	Beneficiari vari	8.155.500	6304
3339/1991	Mansutti Giuseppe	6.060.000	6305
1779/1993	Beneficiari vari	11.633.700	6305
2708/1994	Beneficiari vari	22.746.000	6305
2709/1994	Beneficiari vari	14.942.100	6305
TOTALE		65.637.300	

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
13 novembre 2000, n. 106/RAG.

Reiscrizione nell'unità previsionale di base

22.2.61.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 6694 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di un residuo perento conservato nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo complessivo di lire 45.299.539 per l'anno 2000 dall'unità previsionale di base 54.1.8.2.715, con riferimento al capitolo 9691 «Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale - fondi vincolati - reclamati dai creditori», del medesimo stato di previsione.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

CONSIDERATO che l'importo corrispondente all'impegno riportato nell'allegato elenco n. 1 facente parte integrante del presente decreto e conservato nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa è stato reclamato dal creditore;

RAVVISATA la necessità di riscrivere detto importo nell'unità previsionale di base 22.2.61.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 6694 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella misura di lire 45.299.539;

RITENUTO di provvedere al suddetto onere di lire 45.299.539 mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 54.1.8.2.715 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 9691 «Oneri per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale - fondi vincolati - reclamati dai creditori» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 3;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 22.2.61.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 6694 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è iscritto l'importo di lire 45.299.539 per l'anno 2000.

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 54.1.8.2.715 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferi-

mento al capitolo 9691 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è prelevato l'importo di lire 45.299.539 per l'anno 2000; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1999 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, II comma, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 11/RAG. del 7 febbraio 2000.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei Conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 13 novembre 2000

ROMOLI

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 22 novembre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 125*

ELENCO DEI RESIDUI PERENTI DA REISCRIVERE
NEI CAPITOLI DI PERTINENZE
DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2000

Decr. d'imp.	Creditore	Importo	Capitolo
3190/1991	Consorzio di bonifica Alto Friuli - Udine	45.299.539	6694
	TOTALE	45.299.539	

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
16 novembre 2000, n. 107/RAG.

Storno interno all'unità previsionale di base 3.3.3.1.53 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 dal capitolo 416 ai capitoli 400 e 404 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella misura rispettivamente di lire 300 milioni e di lire 50 milioni ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale 7/1999.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

VISTA la deliberazione n. 3257 del 31 ottobre 2000, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, lo storno dell'importo complessivo di lire 350 milioni per l'anno 2000 all'interno dell'unità previsionale di base 3.3.3.1.53 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 dal capitolo 416 ai capitoli

400 e 404 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella misura rispettivamente di lire 300 milioni e di lire 50 milioni;

DECRETA

Art. 1

Sui capitoli 400 «Spese per la redazione, la stampa e la diffusione di articoli, notiziari, bollettini, manifesti e giornali rurali, documentazioni, opuscoli, monografie, riviste ed altre pubblicazioni, per informazioni radio-televisive e per assunzione e distribuzione di materiale fotocinematografico al fine di divulgare la conoscenza dei problemi regionali e di documentare l'attività e gli interventi della Regione nonché per servizi di traduzione e interpretariato» e 404 «Spese per celebrazioni pubbliche, fiere, mostre, mercati, rassegne, esposizioni, concorsi, convegni e congressi nell'ambito del territorio regionale» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 sono iscritti gli stanziamenti di lire 300 milioni e rispettivamente di lire 50 milioni per l'anno 2000, mediante storno dell'importo complessivo di lire 350 milioni dal capitolo 416 del medesimo stato di previsione della spesa nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.3.3.1.53 dello stato di previsione della spesa del bilancio citato.

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei Conti di Trieste, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso al Consiglio regionale per la comunicazione alla Commissione consiliare competente.

Trieste, addì 16 novembre 2000

ROMOLI

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 23 novembre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 130*

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
23 novembre 2000, n. 108/RAG.

Storno interno all'unità previsionale di base 28.1.64.1.501 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 dell'importo di lire 1.200 milioni dal capitolo 9210 al capitolo 9211 del documento tecnico allegato ai bilanci ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale 7/1999.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

VISTA la deliberazione n. 3238 del 23 ottobre 2000,

con la quale la Giunta regionale ha autorizzato ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, lo storno dell'importo complessivo di lire 1.200 milioni per l'anno 2000 all'interno dell'unità previsionale di base 28.1.64.1.501 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 dal capitolo 9210 al capitolo 9211 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

DECRETA

Art. 1

Sul capitolo 9211 «Contributo annuale alle Aziende di promozione turistica per il funzionamento e le attività istituzionali» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 è iscritto lo stanziamento di lire 1.200 milioni mediante storno dell'importo complessivo di lire 1.200 milioni dal capitolo 9210 del medesimo stato di previsione della spesa nell'ambito dell'unità previsionale di base 28.1.64.1.501 dello stato di previsione della spesa del bilancio citato.

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei Conti di Trieste, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso al Consiglio regionale per la comunicazione alla Commissione consiliare competente.

Trieste, addì 23 novembre 2000

ROMOLI

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 12 dicembre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 153*

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 6 dicembre 2000, n. 109/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 52.3.9.1.670 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1463 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi dello stanziamento di lire 110 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 54.1.8.1.712 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con riferimento al capitolo 9680 «Oneri per spese obbligatorie e d'ordine», del medesimo stato di previsione.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

VISTA la deliberazione n. 3564 del 17 novembre 2000, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato il prelevamento di lire 110 milioni dall'unità previsionale di base 54.1.8.1.712 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9680 - «Oneri per spese obbligatorie e d'ordine» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e l'iscrizione di tale importo sull'unità previsionale di base 52.3.9.1.670 con riferimento al capitolo 1463 (spesa obbligatoria) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

VISTO l'articolo 20, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

DECRETA

Art. 1

Sull'unità previsionale di base 52.3.9.1.670 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1463 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è iscritto lo stanziamento di lire 110 milioni.

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 54.1.8.1.712 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con riferimento al capitolo 9680 «Oneri per spese obbligatorie e d'ordine» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è prelevato l'importo di lire 110 milioni.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei Conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 6 dicembre 2000

ROMOLI

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 14 dicembre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 158*

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 13 dicembre 2000, n. 110/RAG.

Riduzione dell'importo dall'unità previsionale di

base 8.2.24.2.788 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3356 - limite 1 - del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed iscrizione su varie unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa con riferimento ai capitoli 125, 126 e 127 di nuova istituzione, nel medesimo stato di previsione, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 7/1999.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2632 del 30 agosto 2000, con la quale i fondi pari a lire 1.300 milioni per vent'anni, derivanti dall'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4, comma 57, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, erroneamente prenotati per gli anni dal 2001 al 2020 a carico della unità previsionale di base 8.2.24.2.788 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3356 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, vengono rimessi in disponibilità;

VISTO inoltre che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, come modificato dall'articolo 8, comma 17, lettera a) della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18, tali fondi debbono essere attribuiti alla disponibilità delle Direzioni provinciali dei servizi tecnici, per ciascuno degli anni dal 2001 al 2020, rispettivamente per lire 240 milioni alla Direzione provinciale dei servizi tecnici di Gorizia, per lire 436 milioni a quella di Udine e per lire 624 milioni a quella di Pordenone, come specificato nell'allegato alla deliberazione medesima, in quanto dette Direzioni provinciali provvedono alla gestione di tali fondi;

RAVVISATA la necessità di provvedere, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 7/1999, alla iscrizione dei relativi stanziamenti nelle opportune unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento ai corrispondenti capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 8.2.24.2.788 del precitato stato di previsione della spesa con riferimento al capitolo 3356 del documento tecnico citato;

VISTO che nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, non esistono le appropriate unità previsionali di base né i corrispondenti capitoli cui fare affluire le predette somme, e ritenuto di provvedere alla loro istituzione;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 3;

DECRETA

Art. 1

Lo stanziamento dell'unità previsionale di base 8.2.24.2.788 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 è ridotto dell'importo di complessive lire 26.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.300 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2020, con riferimento al capitolo 3356, limite 1, del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. La riduzione relativa agli anni dal 2003 al 2020 è a carico della corrispondente unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento al corrispondente capitolo dei documenti tecnici agli stessi allegati.

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, sono autorizzati i seguenti limiti di impegno, per l'estensione e per gli importi a fianco di ciascuno indicati, a carico delle unità previsionali di base che si istituiscono alla Funzione obiettivo 8 - Programma 8.2 - Spese di investimento - con la denominazione a fianco di ciascuna indicata, con riferimento ai corrispondenti capitoli delle Direzioni provinciali dei servizi tecnici che si istituiscono nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a decorrere dall'anno 2001:

8.2.24.2.814 Contributi per la salvaguardia dei centri storici - Servizi tecnici provinciali di Gorizia

L.I. anni dal 2001 al 2020

capitolo 125	Contributi annui costanti ai comuni per la riqualificazione dei centri minori, borghi rurali e delle piazze per lo sviluppo ambientale, sociale culturale e turistico	1	240.000.000
--------------	---	---	-------------

8.2.24.2.815 Contributi per la salvaguardia dei centri storici - Servizi tecnici provinciali di Udine

L.I. anni dal 2001 al 2020

capitolo 126	Contributi annui costanti ai comuni per la riqualificazione dei centri minori, borghi rurali e delle piazze per lo sviluppo ambientale, sociale culturale e turistico	1	436.000.000
--------------	---	---	-------------

8.2.24.2.816 Contributi per la salvaguardia dei centri storici - Servizi tecnici provinciali di Pordenone

	L.I.	anni dal 2001 al 2020
capitolo 127 Contributi annui costanti ai comuni per la riqualificazione dei centri minori, borghi rurali e delle piazze per lo sviluppo ambientale, sociale culturale e turistico	1	624.000.000

Le annualità relative agli anni dal 2003 al 2020 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei Conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 13 dicembre 2000

ROMOLI

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 8 gennaio 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 13*

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 27 dicembre 2000, n. 111/RAG.

Iscrizione su varie unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento a vari capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi dell'importo complessivo di lire 43.857.133.453 per gli anni dal 2000 al 2019 mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 9.1.24.2.178 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati, con riferimento ai capitoli 3435 e 3436 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 7/1999.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3549 del 17 novembre 2000, con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, come modificato dall'articolo 8, comma 17, lettera a), della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18, vengono attribuiti rispettivamente alla disponibilità delle Direzioni provinciali dei servizi tecnici di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone i finanziamenti specificati nel dispositivo del medesimo provvedimento;

RITENUTO di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 7/1999, come modificato dall'articolo 8, comma 17, lettera a), della legge regionale 18/2000, alla iscrizione dello stanziamento

in conto capitale nelle unità previsionali di base 9.1.24.2.793, 9.1.24.2.794, 9.1.24.2.795 e 9.1.24.2.796 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento rispettivamente ai capitoli 632, 633, 634 e 635, dell'importo complessivo di lire 3.994.643.133, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 2000, di lire 998.085.341 per l'anno 2001 e di lire 996.557.792 per l'anno 2002, come di seguito indicato:

UPB	capitolo	anno 2000	anno 2001	anno 2002
9.1.24.2.793	632	316.700.000	158.350.000	157.258.671
9.1.24.2.794	633	245.500.000	122.750.000	122.069.500
9.1.24.2.795	634	697.800.000	346.985.341	348.900.000
9.1.24.2.796	635	740.000.000	370.000.000	368.329.621

mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 9.1.24.2.178 del precitato stato di previsione della spesa con riferimento al capitolo 3435 del documento tecnico citato;

RITENUTO di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 7/1999, come modificato dall'articolo 8, comma 17, lettera a), della legge regionale 18/2000, alla iscrizione del limite di impegno ventennale nelle unità previsionali di base 9.1.24.2.793, 9.1.24.2.794, 9.1.24.2.795 e 9.1.24.2.796 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento rispettivamente ai capitoli 636, 637, 638 e 639, dell'importo complessivo di lire 39.862.490.320, suddiviso in ragione di lire 1.993.124.516 per ciascuno degli anni dal 2000 al 2019, per le annualità a fianco di ciascuno indicate:

UPB	capitolo	n. L.I.	stanziamento 2000-2019
9.1.24.2.793	636	28	359.107.484
9.1.24.2.794	637	28	145.455.195
9.1.24.2.795	638	28	848.156.640
9.1.24.2.796	639	28	640.405.197

mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 9.1.24.2.178 del precitato stato di previsione della spesa con riferimento al capitolo 3436, limite 28, del documento tecnico citato;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 3;

DECRETA

Art. 1

Lo stanziamento dell'unità previsionale di base 9.1.24.2.178 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 è ridotto, per gli anni dal 2000 al 2019, dell'importo di complessive lire 43.857.133.453, con ri-

ferimento ai capitoli 3435 e 3436 (limite 28), del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, suddiviso negli importi in lire a fianco di ciascuno indicati:

capitolo	L.I.	2000	2001	2002	2003-2019
3435		2.000.000.000	998.085.341	996.557.792	-
3436	28	1.993.124.516	1.993.124.516	1.993.124.516	1.993.124.516

La riduzione relativa agli anni dal 2003 al 2019 è a carico della corrispondente unità previsionale di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

Art. 2

Lo stanziamento delle unità previsionali di base 9.1.24.2.793, 9.1.24.2.794, 9.1.24.2.795 e 9.1.24.2.796 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento rispettivamente ai capitoli 632, 633, 634 e 635, è incrementato dell'importo complessivo di lire 3.994.643.133, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 2000, di lire 998.085.341 per l'anno 2001 e di lire 996.557.792 per l'anno 2002, come di seguito indicato:

UPB	capitolo	anno 2000	anno 2001	anno 2002
9.1.24.2.793	632	316.700.000	158.350.000	157.258.671
9.1.24.2.794	633	245.500.000	122.750.000	122.069.500
9.1.24.2.795	634	697.800.000	346.985.341	348.900.000
9.1.24.2.796	635	740.000.000	370.000.000	368.329.621

Art. 3

Sulle unità previsionali di base 9.1.24.2.793, 9.1.24.2.794, 9.1.24.2.795 e 9.1.24.2.796 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, è iscritto, a decorrere dall'anno 2000, il limite di impegno ventennale n. 28, dell'importo complessivo di lire 39.862.490.320, suddiviso in ragione di lire 1.993.124.516 per ciascuno degli anni dal 2000 al 2019, con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2000 al 2003 con riferimento rispettivamente ai capitoli 636, 637, 638 e 639, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

UPB	capitolo	n. L.I.	stanziamento 2000-2019
9.1.24.2.793	636	28	359.107.484
9.1.24.2.794	637	28	145.455.195
9.1.24.2.795	638	28	848.156.640
9.1.24.2.796	639	28	640.405.197

Le annualità relative agli anni dal 2003 al 2019 fanno carico alla corrispondente unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa dei bilanci per gli

anni medesimi, con riferimento al corrispondente capitolo dei documenti tecnici agli stessi allegati.

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei Conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 27 dicembre 2000

ROMOLI

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 8 gennaio 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 14*

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 28 dicembre 2000, n. 112/RAG.

Iscrizione nelle unità previsionali di base 8.1.24.2.772 e 8.1.24.2.773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai capitoli 264 e rispettivamente 265 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi dell'importo complessivo di lire 60.621.000 suddiviso in ragione di lire 6.062.100 per ciascuno degli anni dal 2000 al 2009, mediante storno dall'unità previsionale di base 8.1.24.2.159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3284 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 7/1999.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3548 del 17 novembre 2000, con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, come modificato dall'articolo 8, comma 17, lettera a), della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18, vengono attribuiti rispettivamente alla disponibilità della Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine ed alla disponibilità della Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone i finanziamenti specificati nel dispositivo del medesimo provvedimento;

RITENUTO di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 7/1999, come modificato dall'articolo 8, comma 17, lettera a), della legge regionale 18/2000, alla iscrizione nell'unità previsionali di base 8.1.24.2.772 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 264 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, gestito dalla sopracitata Direzione provinciale dei

servizi tecnici di Udine, dell'importo complessivo di lire 33.955.000, suddiviso in ragione di lire 3.395.500 per ciascuno degli anni dal 2000 al 2009, mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 8.1.24.2.159 del precitato stato di previsione della spesa con riferimento al capitolo 3284 del documento tecnico citato;

RITENUTO di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 7/1999, come modificato dall'articolo 8, comma 17, lettera a), della legge regionale 18/2000, alla iscrizione nell'unità previsionali di base 8.1.24.2.773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 265 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, gestito dalla sopracitata Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone, dell'importo complessivo di lire 26.666.000, suddiviso in ragione di lire 2.666.600 per ciascuno degli anni dal 2000 al 2009, mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 8.1.24.2.159 del precitato stato di previsione della spesa con riferimento al capitolo 3284 del documento tecnico citato;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 3;

DECRETA

Art. 1

Lo stanziamento dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 è ridotto dell'importo di complessive lire 60.621.000, suddiviso in ragione di lire 6.062.100 per ciascuno degli anni dal 2000 al 2009, con riferimento al capitolo 3284 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, come di seguito indicato:

limite 14 - lire 3.395.500;

limite 25 - lire 2.666.600.

La riduzione relativa agli anni dal 2003 al 2009 è a carico della corrispondente unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento al corrispondente capitolo dei documenti tecnici agli stessi allegati.

Art. 2

Sull'unità previsionali di base 8.1.24.2.772 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, è iscritto, a decorrere dall'anno 2000, il limite di impegno decennale n. 14, di complessive lire 33.955.000, suddiviso in ragione di lire 3.395.500 per ciascuno degli anni dal 2000 al 2009, con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2000 al 2003 con riferimento al

capitolo 264 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Le annualità relative agli anni dal 2003 al 2009 fanno carico alla corrispondente unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento al corrispondente capitolo dei documenti tecnici agli stessi allegati.

Art. 3

Sull'unità previsionali di base 8.1.24.2.773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, è iscritto, a decorrere dall'anno 2000, il limite di impegno decennale n. 25, di complessive lire 26.666.000, suddiviso in ragione di lire 2.666.600 per ciascuno degli anni dal 2000 al 2009, con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2000 al 2003 con riferimento al capitolo 265 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Le annualità relative agli anni dal 2003 al 2009 fanno carico alla corrispondente unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento al corrispondente capitolo dei documenti tecnici agli stessi allegati.

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei Conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 28 dicembre 2000

ROMOLI

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 3 gennaio 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro I, foglio 7*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2000, n. 4013.

Legge regionale 18/1996, articolo 6. Fissazione degli obiettivi da attuare, individuazione risorse e priorità, emanazione direttive per l'azione amministrativa e la gestione della Direzione regionale della pianificazione territoriale. Integrazione della D.G.R. 866/2000.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 10 marzo 1988, n. 7, concernente norme sull'ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;

VISTO in particolare il Titolo V, Capo I della suddetta legge regionale n. 7/1988 che individua le funzioni della Direzione regionale della pianificazione territoriale;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, concernente la riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico-sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421;

ATTESO che l'articolo 6, comma 1 della legge regionale n. 18/1996 prevede che la Giunta regionale definisca gli obiettivi e i programmi da attuare, individui le necessarie risorse, indichi le priorità ed emani le necessarie direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione 7 aprile 2000, n. 866, registrata alla Corte dei conti il 1° giugno 2000, Registro 1, foglio 180, con la quale si approvano gli obiettivi, l'individuazione delle risorse e priorità, le direttive per l'azione amministrativa e la gestione della Direzione regionale della pianificazione territoriale per l'esercizio finanziario in corso, contenuti nella «Relazione programmatica per l'anno 2000»;

CONSIDERATO che con legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 è stato autorizzata la variazione in aumento di lire 200 milioni dello stanziamento del pertinente capitolo di spesa per gli interventi in materia di cartografia;

VISTA la relazione programmatica allegata quale parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;

SENTITO il Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente, che si è espresso nella seduta del 21 dicembre 2000, nell'ambito delle competenze previste all'articolo 39, comma 2 della citata legge regionale n. 7/1988;

RITENUTO di approvare la succitata relazione programmatica per l'esercizio finanziario in corso, facente parte integrante del presente atto, ad integrazione di quanto già programmato con la citata deliberazione n. 866/2000;

CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra nella fattispecie individuata all'articolo 3, comma 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, pertanto, è soggetto al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti;

all'unanimità,

DELIBERA

Art. 1

Di approvare gli obiettivi, i programmi, l'individuazione delle risorse, l'indicazione delle priorità e le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione ai quali dovrà uniformarsi la Direzione regionale del-

la pianificazione territoriale, per l'esercizio finanziario in corso, contenuti nella Relazione programmatica allegata, ad integrazione di quanto già approvato con propria deliberazione 7 aprile 2000, n. 866, registrata presso la Corte dei conti in data 1° giugno 2000, Registro 1, foglio 180.

Art. 2

Di sottoporre il presente provvedimento al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e di disporre la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 24 gennaio 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 33*

Relazione programmatica per l'anno 2000 (Integrazione della deliberazione della Giunta regionale 7 aprile 2000, n. 866, registrata alla Corte dei Conti il 1° giugno 2000, Registro 1, foglio 180). Legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, articolo 6, comma 1 «Obiettivi, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa».

PROGRAMMA 4.1: STUDI, RICERCHE E PROGETTAZIONI

UPB: Spese per la cartografia, i poli cartografici e il piano particolareggiato del tarvisiano

Nell'ambito delle competenze in materia di cartografia, si intende effettuare una sperimentazione di un sistema di radio diffusione dei dati delle stazioni di riferimento della rete GPS regionale, per il posizionamento satellitare di precisione per scopi cartografici, per il monitoraggio di movimenti di versanti, per la navigazione, per il rilievo stradale con veicoli in movimento e operazioni di soccorso basato sull'impiego di emittenti FM già esistenti e quindi senza nuovo impatto ambientale.

Tale operazione permetterà inoltre di verificare e progettare la possibile saldatura con analoga rete austriaca già in funzione.

L'operazione dovrebbe essere effettuata in collaborazione con l'Università degli Studi di Trieste.

Il costo dell'operazione viene stimato in lire 200 milioni da imputarsi al capitolo 2022.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

2 0 0 1

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2001, n. 6.

Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 1999.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Le entrate derivanti da tributi propri della Regione e da quote di tributi erariali devolute alla Regione, da contributi ed assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi di bilancio statale anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dallo Stato alle Regioni, da rendite patrimoniali e da utili di enti o aziende regionali, da alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitale e rimborso di crediti, da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie, accertate nell'esercizio finanziario 1999 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio,

in	6.363.853.702.467
delle quali furono riscosse e versate	<u>3.792.669.056.198</u>
e rimasero da riscuotere e da versare	2.571.184.646.269

2. Le entrate per partite di giro, accertate nell'esercizio 1999 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio,

in	3.885.812.240.216
delle quali furono riscosse e versate	<u>3.239.583.662.835</u>
e rimasero da riscuotere e da versare	646.228.577.381

per cui, il totale complessivo risulta essere il seguente:

Entrate	10.249.665.942.683
delle quali furono riscosse e versate	<u>7.032.252.719.033</u>
e rimasero da riscuotere e da versare	<u>3.217.413.223.650</u>

3. Le spese correnti, di investimento e per rimborso di mutui e prestiti, accertate nell'esercizio finanziario 1999 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio,

in	6.283.150.814.446
delle quali furono pagate	<u>5.111.523.335.308</u>
e rimasero da pagare	<u>1.171.627.479.138</u>

4. Le spese per partite di giro, accertate nell'esercizio finanziario 1999 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio,

in	3.885.812.240.216
delle quali furono pagate	<u>2.927.919.043.752</u>
e rimasero da pagare	957.893.196.464

per cui, il totale complessivo risulta essere il seguente:

Spese accertate	10.168.963.054.662
delle quali furono pagate	<u>8.039.442.379.060</u>
e rimasero da pagare	<u>2.129.520.675.602</u>

5. Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1999 rimane così stabilito:

a) **Entrate**

Entrate derivanti da tributi propri della Regione e da quote di tributi erariali devolute alla Regione	5.365.754.047.620
Entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi di bilancio statale, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dallo Stato alle Regioni	439.404.967.434
Entrate derivanti da rendite patrimoniali e da utili di enti o aziende regionali	95.532.990.825
Entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitale e da rimborsi di crediti	86.085.008.597
Entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie	<u>377.076.687.991</u>
Totale entrate effettive	6.363.853.702.467
Entrate per partite di giro	<u>3.885.812.240.216</u>
Totale entrata	<u><u>10.249.665.942.683</u></u>

b) **Spese**

Spese correnti	4.659.789.702.052
Spese d'investimento	1.533.534.822.957
Spese per rimborso di mutui e prestiti	89.826.289.437
Totale spese effettive	<u>6.283.150.814.446</u>
Spese per partite di giro	<u>3.885.812.240.216</u>
Totale spesa	<u><u>10.168.963.054.662</u></u>

c) **Riepilogo generale**

Entrate	10.249.665.942.683
Spese	<u>10.168.963.054.662</u>
	80.702.888.021
Avanzo finanziario al 31.12.1998 applicato al bilancio 1999	867.359.726.775
Somme trasferite dall'esercizio 1998	1.800.001.766.592
	<u>2.667.361.493.367</u>
	2.748.064.381.388
Trasferimenti all'anno 2000	<u>2.054.839.592.880</u>
Avanzo finanziario	<u><u>693.224.788.508</u></u>

d) **Dimostrazione del risparmio pubblico**

Entrate derivanti da tributi propri della Regione e da quote di tributi erariali devolute alla Regione	5.365.754.047.620
Entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi di bilancio statale, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dallo Stato alle Regioni	439.404.967.434
Entrate derivanti da rendite patrimoniali e da utili di enti o aziende regionali	95.532.990.825
Totale Titoli I, II e III	<u>5.900.692.005.879</u>
Spese correnti	<u>4.659.789.702.052</u>
Differenza (Titoli I, II e III entrate e Titolo I spese)	<u><u>1.240.902.303.827</u></u>

ENTRATE E SPESE RESIDUE DEGLI ESERCIZI 1998 E PRECEDENTI

Art. 2

1. I residui attivi dell'esercizio 1998 e precedenti, alla chiusura dell'esercizio 1999 restano determinati, come dal conto consuntivo del bilancio,

	Entrate effettive	Partite di giro	Totale entrate
in	3.871.859.248.953	2.265.282.446.376	6.137.141.695.329
dei quali furono riscossi nell'esercizio 1999	<u>1.694.694.855.747</u>	<u>1.844.165.319.187</u>	<u>3.538.860.174.934</u>
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1999	<u>2.177.164.393.206</u>	<u>421.117.127.189</u>	<u>2.598.281.520.395</u>

2. I residui passivi dell'esercizio 1998 e precedenti, alla chiusura dell'esercizio 1999 restano determinati, come dal conto consuntivo del bilancio,

	Spese effettive	Partite di giro	Totale spese
in	1.979.216.710.242	1.827.264.305.661	3.806.481.015.903
dei quali furono pagati nell'esercizio 1999	<u>905.040.443.976</u>	<u>1.653.179.305.661</u>	<u>2.558.219.749.637</u>
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1999	<u>1.074.176.266.266</u>	<u>174.085.000.000</u>	<u>1.248.261.266.266</u>

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1999

Art. 3

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1999 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

	Entrate effettive	Partite di giro	Totale entrate
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1999 (art. 1, commi 1 e 2)	2.571.184.646.269	646.228.577.381	3.217.413.223.650
Somme rimaste da riscuotere sui residui dell'esercizio 1998 e precedenti (art. 2, comma 1)	<u>2.177.164.393.206</u>	<u>421.117.127.189</u>	<u>2.598.281.520.395</u>
Residui attivi al 31 dicembre 1999	<u>4.748.349.039.475</u>	<u>1.067.345.704.570</u>	<u>5.815.694.744.045</u>

2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1999 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

	Spese effettive	Partite di giro	Totale spese
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1999 (art. 1, commi 3 e 4)	1.171.627.479.138	957.893.196.464	2.129.520.675.602
Somme rimaste da pagare sui residui dell'esercizio 1998 e precedenti (art. 2, comma 2)	<u>1.074.176.266.266</u>	<u>174.085.000.000</u>	<u>1.248.261.266.266</u>
Residui passivi al 31 dicembre 1999	<u>2.245.803.745.404</u>	<u>1.131.978.196.464</u>	<u>3.377.781.941.868</u>

SITUAZIONE FINANZIARIA

Art. 4

1. È accertato nella somma di lire 614.415.149.307 l'avanzo finanziario alla fine dell'esercizio 1999 come risulta dai seguenti dati:

a) Attività

Avanzo finanziario al 1° gennaio 1999	867.359.726.775
Somme trasferite dall'esercizio precedente	1.800.001.766.592
Entrate dell'esercizio finanziario 1999	10.249.665.942.683

Diminuzione dei residui passivi lasciati dall'esercizio 1998 e precedenti:

al 1° gennaio 1999	3.901.617.621.137	
al 31 dicembre 1999	<u>3.806.481.015.903</u>	95.136.605.234
		<u>13.012.164.041.284</u>

b) Passività

Spese dell'esercizio finanziario 1999		10.168.963.054.662
Diminuzione dei residui attivi lasciati dall'esercizio 1998 e precedenti:		
al 1° gennaio 1999	6.306.550.653.880	
al 31 dicembre 1999	<u>6.137.141.695.329</u>	169.408.958.551
Trasferimenti all'anno 2000		2.059.376.878.764
Avanzo finanziario al 31 dicembre 1999		<u>614.415.149.307</u>
		<u>13.012.164.041.284</u>

GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 5

1. Le attività finanziarie, disponibili e non disponibili, hanno subito nel corso dell'esercizio finanziario 1999 una diminuzione complessiva di lire 446.302.696.905 determinata dalle seguenti variazioni:

	Consistenza		Differenza
	all'1.1.1999	al 31.12.1999	
Attività finanziarie	6.568.979.114.504	6.051.573.969.939	- 517.405.144.565
Attività disponibili	1.495.739.486.457	1.562.450.733.118	66.711.246.661
Attività non disponibili	<u>307.501.239.816</u>	<u>311.892.440.815</u>	4.391.200.999
Totale delle attività	<u>8.372.219.840.777</u>	<u>7.925.917.143.872</u>	- 446.302.696.905

2. Le passività finanziarie e diverse hanno subito nel corso dell'esercizio 1999 una diminuzione complessiva di lire 250.425.412.913 determinata dalle seguenti variazioni:

	Consistenza		Differenza
	all'1.1.1999	al 31.12.1999	
Passività finanziarie	5.701.619.387.729	5.437.158.820.632	- 264.460.567.097
Passività diverse	<u>952.397.830.960</u>	<u>966.432.985.144</u>	14.035.154.184
Totale delle passività	<u>6.654.017.218.689</u>	<u>6.403.591.805.776</u>	- 250.425.412.913

3. La gestione patrimoniale dell'esercizio finanziario 1999 ha determinato le seguenti risultanze:

Variazioni in diminuzione delle attività	- 446.302.696.905
Variazioni in diminuzione delle passività	- <u>250.425.412.913</u>
Peggioramento patrimoniale	- <u>195.877.283.992</u>

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 26 febbraio 2001

ANTONIONE

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2001, n. 7.

Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, recante: «Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica» e ulteriori disposizioni in materia urbanistica e ambientale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Rinvii al decreto legislativo 490/1999, in materia di beni culturali e ambientali)

1. All'articolo 5, comma 3, lettera b), della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, le parole «articolo 1 bis del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490».

2. All'alinea del comma 4 dell'articolo 32 della legge regionale 52/1991, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 34/1997, le parole «della legge 1 giugno 1939, n. 1089» sono sostituite dalle seguenti: «del titolo I del decreto legislativo 490/1999».

3. All'articolo 32, comma 4, lettera b), della legge regionale 52/1991, le parole «alla legge 29 giugno 1939, n. 1497» sono sostituite dalle seguenti: «al titolo II del decreto legislativo 490/1999» e le parole «della legge 1 giugno 1939, n. 1089» sono sostituite dalle seguenti: «del titolo I del decreto legislativo 490/1999».

4. All'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, come inserito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 34/1997, al comma 3, le parole «dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089» sono sostituite dalle seguenti: «dal titolo I del decreto legislativo 490/1999».

5. All'articolo 32 bis, comma 5, della legge regionale 52/1991, come modificato dall'articolo 82, comma 5, della legge regionale 13/1998, le parole «alla legge 29 giugno 1939, n. 1497» sono sostituite dalle seguenti: «al titolo II del decreto legislativo 490/1999».

6. All'articolo 45, comma 6, della legge regionale 52/1991, le parole «alla legge 29 giugno 1939, n. 1497» sono sostituite dalle seguenti: «al titolo II del decreto legislativo 490/1999» e le parole «alla legge 1 giugno 1939, n. 1089» sono sostituite dalle seguenti: «al titolo I del decreto legislativo 490/1999».

7. All'articolo 45, comma 6 bis, della legge regionale 52/1991, come modificato dall'articolo 82, comma 8,

della legge regionale 13/1998, le parole «alla legge 29 giugno 1939, n. 1497,» sono sostituite dalle seguenti: «al titolo II del decreto legislativo 490/1999» e le parole «alla legge 1 giugno 1939, n. 1089» sono sostituite dalle seguenti: «al titolo I del decreto legislativo 490/1999».

8. All'articolo 77, comma 1 quinquies, della legge regionale 52/1991, come inserito dall'articolo 82, comma 14, della legge regionale 13/1998, le parole «della legge 1 giugno 1939, n. 1089» sono sostituite dalle seguenti: «del titolo I del decreto legislativo 490/1999».

9. All'articolo 98, comma 4, della legge regionale 52/1991, come sostituito dall'articolo 49, comma 1, della legge regionale 34/1997, le parole «alla legge 1 giugno 1939, n. 1089» sono sostituite dalle seguenti: «al titolo I del decreto legislativo 490/1999».

10. All'articolo 101, comma 12 septies, della legge regionale 52/1991, come inserito dall'articolo 50, comma 2, della legge regionale 34/1997, le parole «dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497» sono sostituite dalle seguenti: «dal titolo II del decreto legislativo 490/1999».

11. All'articolo 103, comma 3, della legge regionale 52/1991, come sostituito dall'articolo 51, comma 1, della legge regionale 34/1997, le parole «della legge 1 giugno 1939, n. 1089» sono sostituite dalle seguenti: «del titolo I del decreto legislativo 490/1999».

12. All'articolo 103, comma 3 bis, della legge regionale 52/1991, come inserito dall'articolo 51, comma 2, della legge regionale 34/1997, le parole «della legge 29 giugno 1939, n. 1497» sono sostituite dalle seguenti: «del titolo II del decreto legislativo 490/1999».

13. All'articolo 103, comma 4, della legge regionale 52/1991, come sostituito dall'articolo 51, comma 3, della legge regionale 34/1997, le parole «dalle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497,» sono sostituite dalle seguenti: «dal decreto legislativo 490/1999».

14. All'articolo 104, comma 5, della legge regionale 52/1991, le parole «delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 490/1999».

15. All'articolo 104, comma 5 bis, della legge regionale 52/1991, come inserito dall'articolo 52, comma 1, della legge regionale 34/1997, le parole «della legge 29 giugno 1939, n. 1497» sono sostituite dalle seguenti: «del titolo II del decreto legislativo 490/1999».

16. All'articolo 107, comma 1 bis, della legge regionale 52/1991, come inserito dall'articolo 54, comma 1, della legge regionale 34/1997, le parole «della legge 29 giugno 1939, n. 1497» sono sostituite dalle seguenti: «del titolo II del decreto legislativo 490/1999».

17. All'articolo 107, comma 2 bis, della legge regionale 52/1991, come inserito dall'articolo 54, comma 2, della legge regionale 34/1997, le parole «della legge 29 giugno 1939, n. 1497» sono sostituite dalle seguenti: «del titolo II del decreto legislativo 490/1999» e le pa-

role «dalla medesima legge 29 giugno 1939, n. 1497» sono sostituite dalle seguenti: «dal medesimo titolo II del decreto legislativo 490/1999».

18. All'alinea del comma 1 dell'articolo 131 della legge regionale 52/1991, come da ultimo modificato dall'articolo 82, comma 31, della legge regionale 13/1998, le parole «degli articoli 1 e 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'articolo 82, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come aggiunto dall'articolo 1 del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985, n. 431» sono sostituite dalle seguenti: «del titolo II del decreto legislativo 490/1999».

19. All'articolo 131, comma 1, lettera g), della legge regionale 52/1991, le parole «articolo 8 della legge 1497/1939» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 153, comma 1, del decreto legislativo 490/1999» e le parole «degli articoli 1 e 2 della legge 1497/1939, e dell'articolo 82, quinto comma, del D.P.R. 616/1977» sono sostituite dalle seguenti: «del titolo II del decreto legislativo 490/1999».

20. All'articolo 131, comma 1, lettera i), della legge regionale 52/1991, le parole «articolo 11 della legge 1497/1939» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 155 del decreto legislativo 490/1999».

21. All'articolo 131 della legge regionale 52/1991, come sostituito dall'articolo 59, comma 1, della legge regionale 34/1997, al comma 6, le parole «articolo 7 della legge 1497/1939» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 151 del decreto legislativo 490/1999».

22. All'articolo 131, comma 8, della legge regionale 52/1991, le parole «articolo 14 della legge 1497/1939» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 157 del decreto legislativo 490/1999».

23. All'articolo 131, comma 9, della legge regionale 52/1991, le parole «articolo 15 della legge 1497/1939» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 164 del decreto legislativo 490/1999».

24. All'articolo 131, comma 10, della legge regionale 52/1991, le parole «articolo 82, nono comma, del D.P.R. 616/1977» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 151, comma 4, del decreto legislativo 490/1999».

25. All'alinea del comma 11 dell'articolo 131 della legge regionale 52/1991, le parole «e delle località sottoposti al vincolo paesaggistico ai sensi della legge 1497/1939, e delle zone elencate al quinto comma dell'articolo 82 del D.P.R. 616/1977» sono sostituite dalle seguenti: «tutelati ai sensi del titolo II del decreto legislativo 490/1999».

26. All'alinea del comma 12 dell'articolo 131 della legge regionale 52/1991, le parole «zone elencate al quinto comma dell'articolo 82 del D.P.R. 616/1977» sono sostituite dalle seguenti: «zone elencate all'articolo 146, comma 1, del decreto legislativo 490/1999».

27. All'articolo 131, comma 13, della legge regionale 52/1991, le parole «articolo 82, decimo comma, del D.P.R. 616/1977» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 156 del decreto legislativo 490/1999».

28. All'articolo 131, comma 14, della legge regionale 52/1991, le parole «articolo 15 della legge 1497/1939» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 164 del decreto legislativo 490/1999».

29. All'articolo 134, comma 1, della legge regionale 52/1991, le parole «articolo 82, terzo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 145 del decreto legislativo 490/1999» e le parole «articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 139 del decreto legislativo 490/1999».

30. All'articolo 135, comma 1, della legge regionale 52/1991, come modificato dall'articolo 25, comma 1, della legge regionale 19/1992, le parole «vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497» sono sostituite dalle seguenti: «vincolo paesaggistico di cui al titolo II del decreto legislativo 490/1999».

31. All'articolo 137, comma 2, della legge regionale 52/1991, come modificato dall'articolo 82, comma 32, della legge regionale 13/1998, le parole «dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497», sono sostituite dalle seguenti: «dal titolo II del decreto legislativo 490/1999».

32. All'articolo 138, comma 1, della legge regionale 52/1991, le parole «articolo 82, nono comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 151, comma 4, del decreto legislativo 490/1999».

33. Alla rubrica dell'articolo 138 bis della legge regionale 52/1991, come inserito dall'articolo 28, comma 1, della legge regionale 19/1992, le parole «articolo 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 164, comma 1, del decreto legislativo 490/1999».

34. All'articolo 138 bis, comma 01, della legge regionale 52/1991, come inserito dall'articolo 64, comma 1, della legge regionale 34/1997, le parole «articolo 15, primo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 164, comma 1, del decreto legislativo 490/1999».

35. All'articolo 138 bis, comma 04, della legge regionale 52/1991, come inserito dall'articolo 64, comma 1, della legge regionale 34/1997, le parole «articolo 15 della legge 1497/1939» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 164, comma 1, del decreto legislativo 490/1999».

36. All'articolo 138 bis, comma 3, della legge regionale 52/1991, come sostituito dall'articolo 64, comma 3, della legge regionale 34/1997, le parole «articolo 15 della legge 1497/1939» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 164 del decreto legislativo 490/1999».

37. All'articolo 139, comma 1, della legge regionale 52/1991, le parole «zone elencate dal quinto comma dell'articolo 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616» sono sostituite dalle seguenti: «zone elencate all'articolo 146, comma 1, del decreto legislativo 490/1999» e le parole «dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del relativo Regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357» sono sostituite dalle parole «dal titolo II del decreto legislativo 490/1999 e dal relativo regolamento di attuazione».

38. All'articolo 139, comma 2, della legge regionale 52/1991, le parole «quinto comma, lettera c), dell'articolo 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, lettera c), dell'articolo 146 del decreto legislativo 490/1999».

Art. 2

(Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 52/1991, in materia di adozione e approvazione del Piano regolatore generale comunale)

1. All'articolo 32 della legge regionale 52/1991, come da ultimo modificato dall'articolo 82, comma 2, della legge regionale 13/1998, e ulteriormente modificato dall'articolo 1, commi 2 e 3, della presente legge, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«8 bis. Ferma restando la disposizione di cui al comma 9, la Giunta regionale non conferma l'esecutività della deliberazione del Consiglio comunale di cui al comma 8, limitatamente alle parti oggetto di modifiche introdotte a seguito dell'accoglimento di opposizioni e osservazioni che confliggano con gli obiettivi e le strategie di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), nonché per le parti in cui le modifiche introdotte non attengano al superamento delle riserve.».

2. All'articolo 32 della legge regionale 52/1991, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

«9 bis. Nei procedimenti di cui ai commi 4 e 9 trovano applicazione i capi I e II del titolo I della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.».

Art. 3

(Integrazioni alla legge regionale 52/1991, in materia di disciplina delle attività estrattive)

1. Dopo l'articolo 41 della legge regionale 52/1991, è inserito il seguente:

«Art. 41 bis

(Disposizioni particolari per la disciplina delle attività estrattive)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37 delle norme di attuazione del Piano urbanistico regionale generale, non rientra tra i contenuti degli strumenti urbanistici comunali la fissazione di modalità o limiti di attuazione o gestione in materia di attività estrattive, ri-

cadenti nelle competenze autorizzatorie previste dalla vigente normativa di settore.

2. Le previsioni degli strumenti urbanistici in contrasto con il comma 1 non hanno efficacia.».

Art. 4

(Modifica all'articolo 72 della legge regionale 52/1991, in materia di nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica)

1. All'articolo 72, comma 1, della legge regionale 52/1991, come da ultimo modificato dall'articolo 82, comma 13, della legge regionale 13/1998, la lettera s) è sostituita dalla seguente:

«s) parcheggi di pertinenza dell'unità immobiliare, interrati o seminterrati, realizzati nell'area di pertinenza urbanistica della stessa, di cui all'articolo 88, o in altra area avente la stessa destinazione di zona, purchè la distanza non superi il raggio di cinquecento metri; il legame pertinenziale è definito in un atto unilaterale d'obbligo, da trascrivere nei registri immobiliari.».

Art. 5

(Modifica all'articolo 75 della legge regionale 52/1991, in materia di mutamento di destinazione d'uso degli immobili)

1. Il comma 1 dell'articolo 75 della legge regionale 52/1991, come sostituito dall'articolo 28, comma 1, della legge regionale 34/1997, è sostituito dal seguente:

«1. Si ha mutamento di destinazione d'uso, con o senza opere edili, quando si modifica l'uso in atto di una unità immobiliare per più del 25 per cento della superficie utile dell'unità stessa o per più di 50 metri quadrati.».

Art. 6

(Integrazione all'articolo 78 bis della legge regionale 52/1991, in materia di opere comunali)

1. All'articolo 78 bis della legge regionale 52/1991, come inserito dall'articolo 32, comma 1, della legge regionale 34/1997, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1 bis. Per le opere di cui al presente articolo l'atto di collaudo finale o il certificato di regolare esecuzione sostituiscono il certificato di abitabilità o di agibilità.».

Art. 7

(Modifiche agli articoli 82, 131 e 133 della legge regionale 52/1991, in materia di Commissione edilizia)

1. All'articolo 82 della legge regionale 52/1991, come da ultimo modificato dall'articolo 82, comma 22, della legge regionale 13/1998, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1 bis. Il parere della Commissione edilizia non è obbligatorio allorché il Consiglio comunale con deliberazione ritenga tale organo non indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Amministrazione comunale.».

2. All'articolo 131 della legge regionale 52/1991, come da ultimo modificato dall'articolo 82, comma 31, della legge regionale 13/1998, e ulteriormente modificato dall'articolo 1, commi da 18 a 28, nonché dagli articoli 7, 14, 15 e 16 della presente legge, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

«10 bis. In relazione all'articolo 82, comma 1 bis, la Commissione edilizia integrata è organo indispensabile per l'esercizio delle funzioni comunali in materia paesaggistica.».

3. All'articolo 133, comma 1, della legge regionale 52/1991, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o per l'istituzione della Commissione edilizia, nella cui composizione figura la presenza dei suddetti membri esperti».

Art. 8

(Modifiche all'articolo 104 della legge regionale 52/1991, in materia di interventi eseguiti senza autorizzazione)

1. Il comma 1 dell'articolo 104 della legge regionale 52/1991, come modificato dall'articolo 25, comma 1, della legge regionale 1/2000, è sostituito dal seguente:

«1. L'esecuzione di interventi, nonché la modifica di destinazione d'uso attuata senza opere, in assenza dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente o in difformità da essa, comportano la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse, determinato dalle Amministrazioni comunali territorialmente competenti e comunque in misura non inferiore a lire un milione. In caso di richiesta dell'autorizzazione in sanatoria in corso di esecuzione delle opere, la sanzione è applicata nella misura minima. Qualora le opere siano eseguite in assenza di autorizzazione in dipendenza di calamità naturali o di avversità atmosferiche, dichiarate di carattere eccezionale, la sanzione non è dovuta.».

Art. 9

(Modifica all'articolo 105 della legge regionale 52/1991, in materia di interventi eseguiti senza denuncia o invio al Comune delle planimetrie catastali)

1. Il comma 1 dell'articolo 105 della legge regionale 52/1991, come sostituito dall'articolo 53, comma 1, della legge regionale 34/1997, è sostituito dal seguente:

«1. L'esecuzione di opere in assenza o in difformità della denuncia, di cui all'articolo 80, comporta la san-

zione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse, determinato dalle Amministrazioni comunali territorialmente competenti e, comunque, in misura non inferiore a lire un milione. In caso di denuncia di inizio di attività effettuata quando le opere sono già in corso di esecuzione la sanzione si applica nella misura minima. La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 2 del codice penale per le opere e gli interventi anteriori alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

Art. 10

(Modifiche all'articolo 101 della legge regionale 52/1991, in materia di sanzioni urbanistiche per interventi eseguiti in assenza di concessione edilizia, in totale difformità o con variazioni essenziali)

1. Il comma 12 bis dell'articolo 101 della legge regionale 52/1991, come inserito dall'articolo 50, comma 2, della legge regionale 34/1997, è abrogato.

2. Il comma 12 ter dell'articolo 101 della legge regionale 52/1991, come inserito dall'articolo 50, comma 2, della legge regionale 34/1997, è sostituito dal seguente:

«12 ter. Qualora gli interventi ricadano in area vincolata, ai sensi del titolo II del decreto legislativo 490/1999, il Sindaco, al fine dell'emissione dell'ingiunzione di cui al comma 2, intima al responsabile dell'abuso di presentare entro congruo termine il progetto di ripristino».

Art. 11

(Sostituzione dell'articolo 124 della legge regionale 52/1991, in materia di revisione degli indirizzi e criteri metodologici del Piano urbanistico regionale generale)

1. L'articolo 124 della legge regionale 52/1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 124

(Revisione degli indirizzi e criteri metodologici del Piano urbanistico regionale generale)

1. In attesa dell'approvazione del PTRG, avuto riguardo alla dinamica socio-economica in atto nel Friuli-Venezia Giulia e alle mutate disposizioni di legge, l'Amministrazione regionale, in presenza di rilevanti interessi anche di tutela ambientale, provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su parere della Commissione consiliare competente, alla revisione degli indirizzi e criteri metodologici del Piano urbanistico regionale ge-

nerale, ivi compresi quelli relativi agli standard urbanistici per servizi e impianti pubblici, da osservarsi nella redazione dei piani di grado subordinato e al necessario conseguente adeguamento dei contenuti delle norme di attuazione.

2. La revisione è adottata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, di concerto, quando riguardi aspetti di settore, con gli Assessori regionali competenti. La Commissione consiliare competente si esprime sulla revisione adottata entro novanta giorni dalla sua ricezione, scaduti i quali si prescinde dal suo parere.

3. La revisione adottata è inoltre pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione le Province, i Comuni, le istituzioni e i cittadini possono far pervenire al Presidente della Giunta regionale il proprio parere.

4. Il Presidente della Giunta regionale approva la revisione, su conforme deliberazione della Giunta stessa, con le eventuali modifiche apportate a seguito del parere della Commissione consiliare e degli altri enti e cittadini. Il decreto di approvazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.».

Art. 12

(Norma transitoria)

1. Il procedimento di revisione degli standard urbanistici regionali già avviato alla data di entrata in vigore della presente legge è concluso ai sensi dell'articolo 124 della legge regionale 52/1991, come sostituito dall'articolo 11, prescindendo dalla forma di pubblicità e dalla eventuale fase consultiva previste al comma 3 del medesimo articolo 124.

Art. 13

(Sostituzione dell'articolo 128 della legge regionale 52/1991, in materia di Piani regolatori generali intercomunali)

1. L'articolo 128 della legge regionale 52/1991, come modificato dall'articolo 6, commi 1 e 2, della legge regionale 16/1996, è sostituito dal seguente:

«Art. 128

(Piani regolatori generali intercomunali)

1. Al fine del coordinamento delle direttive riguardanti l'assetto urbanistico, fra i Comuni di rilevanza regionale e sovracomunale, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 aprile 1995, n. 0126/Pres., pubblicato nel Supplemento straordinario Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 15 maggio 1995, sono individuati quelli che, con i Comuni contermini, si dotano di Piano regolatore generale intercomunale (PRGI). I Comuni

contermini possono anche non essere compresi nell'allegato A del D.P.G.R. 20 aprile 1995, n. 0126/Pres.

2. L'individuazione di cui al comma 1 deve definire una adeguata continuità territoriale e viene approvata dalla Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico regionale, sezione prima, su richiesta dei Comuni interessati. I Comuni indicano concordemente il Comune tenuto alla redazione del Piano e la ripartizione delle spese.

3. Oltre ai Comuni individuati ai sensi dei commi 1 e 2, possono dotarsi di PRGI i Comuni, purché contermini, che si costituiscono in Unione di Comuni.

4. Il progetto di PRGI e di variante, da assumersi ai sensi dell'articolo 32, è adottato dai Consigli comunali dei Comuni interessati in riunione disgiunta. Le osservazioni e opposizioni sono presentate ai Comuni secondo la competenza territoriale; su di esse i Comuni si pronunciano autonomamente.

5. Le varianti al PRGI di cui all'articolo 32 bis sono di competenza dei singoli Comuni.

6. Per quanto non previsto trova applicazione il titolo IV, capo I.».

Art. 14

(Modifiche alla legge regionale 52/1991, in materia di protezione delle bellezze naturali)

1. La rubrica del titolo X della legge regionale 52/1991 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di protezione delle bellezze naturali».

2. Al titolo X della legge regionale 52/1991, dopo l'articolo 130 bis, è inserito il seguente:

«Art. 130 ter

(Finalità)

1. Il presente titolo disciplina le funzioni amministrative delegate ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469, in materia di protezione delle bellezze naturali, di cui al titolo II del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 490/1999.».

3. Dopo l'articolo 130 ter della legge regionale 52/1991 è inserito il seguente:

«Art. 130 quater

(Individuazione degli organi competenti in materia paesaggistica)

1. Le funzioni regionali in materia paesaggistica, che non sono specificatamente regolate, sono esercitate dalla Giunta regionale.».

4. Dopo l'articolo 130 quater della legge regionale 52/1991 è inserito il seguente:

«Art. 130 quinquies

(Funzioni paesaggistiche della sezione prima del Comitato tecnico regionale)

1. La funzione consultiva per l'esercizio delle competenze regionali in materia di protezione delle bellezze naturali è esercitata dalla sezione prima del Comitato tecnico regionale.

2. Per l'esame delle proposte di vincolo la sezione prima del Comitato tecnico regionale è integrata dal Sindaco del Comune interessato o da un suo delegato.».

5. Dopo l'articolo 130 quinquies della legge regionale 52/1991 è inserito il seguente:

«Art. 130 sexies

(Elenchi dei beni e delle località soggetti a tutela)

1. Gli elenchi dei beni e delle località di cui all'articolo 139 del decreto legislativo 490/1999, distinti a seconda che comprendano i beni indicati alle lettere a) e b) o le località indicate alle lettere c) e d) del medesimo articolo 139, comma 1, predisposti dalla Direzione regionale della pianificazione territoriale, sono approvati dalla Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico regionale, sezione prima.

2. La deliberazione della Giunta regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e agli albi di tutti i Comuni interessati per un periodo di tre mesi; gli elenchi e le relative planimetrie sono depositati presso gli uffici comunali a libera visione del pubblico. Della deliberazione e delle pubblicazioni degli elenchi è data notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.

3. La deliberazione della Giunta regionale, relativa agli elenchi dei beni indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 139, comma 1, del decreto legislativo 490/1999, è notificata ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili.

4. Entro tre mesi dalla data di notifica del provvedimento di cui al comma 3 e dalla data di scadenza del periodo di pubblicazione di cui al comma 2, i proprietari, possessori e detentori comunque interessati possono proporre opposizione alla Giunta regionale, la quale decide entro sessanta giorni.

5. Gli elenchi approvati, successivamente alla deliberazione di cui al comma 4, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

6. Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per un periodo di tre mesi all'albo pretorio di tutti i Comuni interessati. Copia dell'elenco e delle relative planimetrie resta depositata a libera visione del pubblico presso gli uffici comunali.

7. Successivamente alla deliberazione di cui al comma 4, la dichiarazione di notevole interesse pubblico dei

beni indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 139 del decreto legislativo 490/1999 viene trascritta nei registri immobiliari.».

6. All'articolo 131 della legge regionale 52/1991, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«8 bis. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati al comma 1 è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previo parere favorevole del Comune sulla compatibilità della collocazione e della tipologia dell'insegna con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela.».

7. All'articolo 141, comma 2, della legge regionale 52/1991, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente:

«l bis) la legge regionale 13 maggio 1988, n. 29;».

Art. 15

(Modifiche all'articolo 131 della legge regionale 52/1991, in materia di autorizzazione paesaggistica)

1. All'articolo 131, comma 11, della legge regionale 52/1991, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«a bis) le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo, di conservazione tipologica, di restauro e le opere interne, che non alterino lo stato dei luoghi né l'aspetto esteriore degli edifici;».

2. La lettera b) del comma 12 dell'articolo 131 della legge regionale 52/1991 è abrogata.

Art. 16

(Modifiche all'articolo 131 della legge regionale 52/1991, in materia di vincolo paesaggistico)

1. All'articolo 131, comma 12, della legge regionale 52/1991, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) gli interventi da attuarsi nei territori, che, alla data del 6 settembre 1985:

1) erano delimitati dagli strumenti urbanistici comunali come zone omogenee A o B;

2) erano contigui ai territori di cui al numero 1) ed erano interessati da servizi e attrezzature collettive già realizzati».

2. All'articolo 131 della legge regionale 52/1991, dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

«12 bis. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 7, i responsabili comunali dei procedimenti urbanistici provvedono ad individuare i territori di cui al comma 12, lettera a); copia della delimitazione è inviata alla Direzione regionale della pianificazione territoriale. Nelle zone A e B e in quelle contigue destinate a servizi e ad attrezzature

collettive, delimitate successivamente alla data del 6 settembre 1985, restano valide le concessioni edilizie già rilasciate e per le quali i lavori siano stati iniziati alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale 26 febbraio 2001, n. 7.».

Art. 17

(Modifica all'articolo 132 della legge regionale 52/1991, in materia di autorizzazioni paesaggistiche per opere statali)

1. All'articolo 132 della legge regionale 52/1991, come sostituito dall'articolo 60, comma 1, della legge regionale 34/1997, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Qualora la richiesta di autorizzazione paesaggistica riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni ed enti pubblici, rimangono di competenza regionale esclusivamente le opere soggette ad accertamento di conformità urbanistica o a denuncia ai sensi dell'articolo 89, fermo restando per le opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, il potere del Ministro competente di rilasciare o negare entro sessanta giorni l'autorizzazione, anche in difformità dalla decisione regionale.».

Art. 18

(Modifiche all'articolo 138 bis della legge regionale 52/1991, in materia di applicazione delle sanzioni paesaggistiche)

1. All'articolo 138 bis della legge regionale 52/1991, come modificato dall'articolo 64 della legge regionale 34/1997, e ulteriormente modificato dall'articolo 1, commi da 33 a 36 della presente legge, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Per la determinazione dell'indennità pecuniaria, di cui all'articolo 164 del decreto legislativo 490/1999, l'ammontare del danno arrecato equivale al costo degli interventi di ripristino degli immobili e delle aree manomessi, e quello del profitto conseguito, per la parte rapportata alle sole modificazioni immobiliari, corrisponde al 3 per cento del valore venale dell'immobile, conseguente alla realizzazione degli interventi abusivi.

2. Per l'applicazione delle sanzioni di competenza della Regione il valore venale dell'immobile, di cui al comma 1, è determinato dalle Direzioni provinciali dei servizi tecnici.».

2. All'articolo 138 bis della legge regionale 52/1991, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2 bis. Nell'ipotesi di accertamento di mancanza di danno ambientale per interventi eseguiti in assenza dell'autorizzazione emessa ai sensi dell'articolo 151 del decreto legislativo 490/1999, va applicata la sanzione pecuniaria pari al profitto conseguito, mediante la commessa trasgressione, per il contenimento dei costi o per

l'acquisizione di benefici e comunque in misura non inferiore a lire un milione.

2 ter. L'accertamento di mancanza di danno ambientale indica le prescrizioni tecniche delle eventuali modifiche da apportare al fine dell'armonico inserimento dell'opera nel contesto ambientale.».

Art. 19

(Conclusioni delle lottizzazioni convenzionate)

1. Allo scopo di favorire la conclusione delle procedure relative agli obblighi assunti nell'ambito di piani di lottizzazione convenzionata approvati, ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, con convenzioni stipulate da non meno di dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni di snellimento e di semplificazione di cui ai commi successivi.

2. Le obbligazioni assunte nell'ambito di convenzioni di cui al comma 1 e concernenti la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e la cessione di aree si intendono adempiute a tutti gli effetti, ivi compreso quello relativo alla svincolo delle garanzie prestate, quando il Comune, pur in assenza di formale documentazione tecnico-amministrativa, abbia tuttavia di fatto provveduto, senza sollevare rilievi o contestazioni, ad assumere a proprio carico la gestione pubblica delle opere di urbanizzazione primaria realizzate dalla ditta lottizzante, ancorché in difetto di regolare concessione edilizia, sempre che dette opere siano state comunque regolarizzate attraverso il rilascio della concessione edilizia in sanatoria.

3. Fermo restando che ogni altra obbligazione a carico della ditta lottizzante dev'essere adempiuta a termini di convenzione, il Comune accerta, con deliberazione della Giunta comunale, l'adempimento delle obbligazioni di cui al comma 2 secondo le indicazioni del presente articolo e procede quindi allo svincolo delle garanzie prestate dalla ditta lottizzante.

4. Permane a carico del Comune l'onere di procedere formalmente all'acquisizione delle aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria, dopo la definizione dei rapporti derivanti dalla convenzione di lottizzazione, qualora non vi abbia già provveduto.

Art. 20

(Integrazioni alla legge regionale 28/1989, in materia di sovvenzioni ai Comuni per la formazione degli strumenti urbanistici generali e attuativi)

1. All'articolo 1 della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1 bis. Sono ammissibili alle sovvenzioni anche le spese già sostenute, purchè lo strumento urbanistico non sia approvato alla data del termine finale per la presentazione della domanda.».

Art. 21

(Integrazione all'articolo 7 della legge regionale 13/1998, in materia di salvaguardia di zona tipica)

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente periodo: «Le Province in fase autorizzativa possono escludere da tale vincolo le discariche di seconda categoria tipo «A» ovvero le discariche di rifiuti inerti.».

Art. 22

(Scarichi di acque reflue domestiche che non recapitano in rete fognaria)

1. La concessione e, nei casi previsti, l'autorizzazione edilizia costituiscono anche autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche che non recapitano in rete fognaria ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, e ne viene data esplicita indicazione nel provvedimento edilizio.

2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 è di quattro anni e si intende tacitamente rinnovata qualora non siano intervenute modifiche allo scarico, da comunicarsi tempestivamente a cura del soggetto autorizzato, mediante autocertificazione.

3. L'attivazione di un nuovo scarico, al di fuori dei provvedimenti edilizi di cui al comma 1, oppure le modifiche dello scarico esistente, sono autorizzate dal Comune in cui questo ricade.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 26 febbraio 2001

ANTONIONE

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85 della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

• 1) Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 («Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Contenuti)

1. Il PTRG, redatto in coerenza con gli strumenti della programmazione economica e finanziaria regionale, ha la funzione di quadro di riferimento per gli strumenti di pianificazione di grado subordinato e per gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio regionale.

2. In armonia con tale finalità il PTRG:

- formula il quadro regionale dell'assetto territoriale regionale individuando specifici settori funzionali di operatività articolati con riferimento al sistema ambientale, insediativo, produttivo e relazionale e alla loro interconnessione;
- stabilisce, per ciascun sistema, gli indirizzi e le direttive da osservarsi nella redazione dei piani di grado subordinato, nonché i vincoli temporanei di salvaguardia di cui all'articolo 20;
- individua le aree di assoggettare a pianificazione particolareggiata in attuazione di quanto disposto dai Capi III e IV del presente Titolo;
- provvede all'indicazione degli ambiti in relazione ai quali dovranno essere disposti i piani territoriali provinciali di coordinamento di cui al Titolo III, nonché i termini temporali per la loro approvazione.

3. Con riferimento, in particolare, al comma 2, lettera a), il PTRG delinea indirizzi, direttive, ovvero norme di salvaguardia da osservarsi:

- in sede di programmazione delle opere di difesa del suolo, di sistemazione idrogeologica, idraulica ed idraulico - forestale, nonché di utilizzazione e riproduzione delle risorse idriche, agricole, forestali, energetiche ed estrattive;
- nelle aree territoriali regionali ad elevata sensibilità ambientale dallo stesso individuate, quali le zone di interesse naturalistico, paesistico, archeologico e storico - artistico, anche in attuazione di quanto disposto dall'articolo 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, con la specificazione dei territori da destinare a parco e riserva naturale;
- in sede di configurazione delle politiche urbanistiche comunali e nella programmazione delle trasformazioni territoriali finalizzate alla realizzazione degli insediamenti residenziali e produttivi e dei relativi servizi;
- nella programmazione delle trasformazioni territoriali finalizzate al potenziamento e razionalizzazione dei servizi e delle attrezzature collettive di interesse sovracomunale;
- nella programmazione delle trasformazioni territoriali finalizzate al potenziamento e razionalizzazione del sistema regionale delle infrastrutture per la viabilità, i trasporti, ivi compreso il trasporto di energia elettrica, e le telecomunicazioni.

– L'articolo 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 («Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352»), è il seguente:

Art. 149

(Piani territoriali paesistici)

(Decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, articolo 1-bis)

1. Le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il territorio includente i beni ambientali indicati all'articolo 146 mediante la redazione di piani territoriali paesistici o di piani urbanistico-territoriali aventi le medesime finalità di salvaguardia dei valori paesistici e ambientali.

2. La pianificazione paesistica prescritta al comma 1 è facoltativa per le vaste località indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 139 incluse negli elenchi previsti dall'articolo 140 e dall'articolo 144.

3. Qualora le regioni non provvedano agli adempimenti previsti al comma 1, si procede a norma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

4. Fermo il disposto dell'articolo 164 il Ministero, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e con la Regione, può adottare misure di recupero e di riqualificazione dei beni tutelati a norma di questo titolo i cui valori siano stati comunque compromessi.

• 2) Il testo dell'articolo 32 della legge regionale 52/1991, come da ultimo modificato dall'articolo 82, comma 2, della legge regionale 13/1998, e ulteriormente modificato dal presente articolo e dall'articolo 2 della presente legge, è il seguente:

Art. 32

(Adozione ed approvazione)

01. Sono soggetti alle procedure di adozione ed approvazione stabilite dal presente articolo il PRGC e le varianti allo strumento urbanistico in vigore:

- a) di adeguamento alle direttive del Piano urbanistico regionale generale o del PTRG;
 - b) di introduzione delle modifiche necessarie a seguito della cessazione dell'efficacia dei vincoli di cui all'articolo 36, comma 2;
 - c) di contenuto che esorbiti dal limite della flessibilità definita ed indicata nella relazione di cui all'articolo 30, comma 5, lettera b), numero 1 bis);
- c bis) aventi contenuto diverso da quello individuato all'articolo 32 bis.

1. Il progetto di PRGC o di variante allo strumento urbanistico in vigore è adottato dal Consiglio comunale ed è inviato all'Amministrazione regionale che ne dà avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Il PRGC adottato, subito dopo la pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, deve essere depositato presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi. Del deposito viene data notizia con apposito avviso pubblicato nell'Albo comunale e mediante inserzione su almeno un quotidiano locale. Nei Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti tale forma di pubblicità può essere sostituita dall'affissione di manifesti.

3. Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal PRGC possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

4. Nei novanta giorni successivi alla data di ricezione della deliberazione esecutiva di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentiti il Comitato tecnico regionale, nonché, qualora siano interessati beni vincolati ai sensi *del titolo I del decreto legislativo 490/1999*, il Ministero per i beni culturali ed ambientali, può comunicare al Comune le proprie riserve vincolanti motivate:

- a) dall'eventuale contrasto fra il piano e le norme vigenti o le indicazioni degli strumenti urbanistici sovraordinati;
- b) dalla necessità della tutela del paesaggio, qualora siano interessati beni e località sottoposti al vincolo paesaggistico di cui *al titolo II del decreto legislativo 490/1999*, e di quella di complessi storici monumentali ed archeologici, sottoposti al vincolo *del titolo I del decreto legislativo 490/1999*, secondo le prescrizioni del Ministero per i beni culturali ed ambientali.

5. Nel corso del medesimo periodo, il Comune deve raggiungere con le Amministrazioni competenti le intese necessarie ai fini degli eventuali mutamenti di destinazione dei beni immobili, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione, che fossero previsti dal PRGC adottato, nonché le intese necessarie con gli enti di cui all'articolo 3, comma 2, ai fini di eventuali mutamenti di destinazione di beni immobili rientranti nella competenza degli enti stessi.

6. Il Consiglio comunale, decorso il termine di cui al comma 4, approva il PRGC, con apposita deliberazione da pubblicarsi, per estratto, a cura dell'Amministrazione regionale, sul Bollettino Ufficiale della Regione, qualora:

- a) non vi sia la necessità di raggiungere le intese di cui al comma 5 o le stesse siano già raggiunte;
- b) non siano state presentate opposizioni ed osservazioni;
- c) non siano state formulate riserve dalla Giunta regionale.

7. Qualora siano state formulate riserve dalla Giunta regionale o siano state presentate opposizioni ed osservazioni sul PRGC, il Consiglio comunale, decorso il termine di cui al comma 4, si pronuncia motivatamente sulle stesse ed approva il PRGC eventualmente modificato in accoglimento di esse, ovvero decide la sua rielaborazione. La riadozione è comunque necessaria quando le modifiche da apportare siano tali da incidere sugli obiettivi e sulle strategie di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), ovvero le intese di cui al comma 5 non siano raggiunte.

8. La deliberazione del Consiglio comunale ed i relativi atti, di cui al comma 7, sono inviati all'Amministrazione regionale. La Giunta regionale ne conferma l'esecutività con apposita deliberazione che viene pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

8 bis. Ferma restando la disposizione di cui al comma 9, la Giunta regionale non conferma l'esecutività della deliberazione del Consiglio comunale di cui al comma 8, limitatamente alle parti oggetto di modifiche introdotte a seguito dell'accoglimento di opposizioni e osservazioni che confliggano con gli obiettivi e le strategie di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), nonché per le parti in cui le modifiche introdotte non attengano al superamento delle riserve.

9. Qualora non risultino superate le riserve di cui al comma 4, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentito il Comitato tecnico regionale, entro 60 giorni dal ricevimento della deliberazione del Consiglio comunale di cui al comma 8, con proprio decreto, dispone l'introduzione nel PRGC approvato delle modifiche ritenute indispensabili e ne conferma l'esecutività, ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 7, secondo periodo, ne dispone la rielaborazione. L'avviso del decreto del Presidente della Giunta regionale è pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

9 bis. Nei procedimenti di cui ai commi 4 e 9 trovano applicazione i capi I e II del titolo I della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

10. (abrogato)

– Il titolo I del decreto legislativo 490/1999 reca: «Beni culturali»

• 3) Per il testo dell'articolo 32 della legge regionale 52/1991, vedi nota al punto 2).

– Il titolo II del decreto legislativo 490/1999 reca: «Beni paesaggistici e ambientali».

• 4) Il testo dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991 come modificato dall'articolo 82, commi 3, 4 e 5, della legge regionale 13/1998, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 32 bis

(Adozione ed approvazione di varianti)

1. Sono soggette alle procedure d'adozione ed approvazione stabilite dal presente articolo le varianti allo strumento urbanistico in vigore:

- a) aventi contenuto che rispetti il limite di flessibilità definita ed indicata nella relazione di cui all'articolo 30, comma 5, lettera b), numero 1 bis;
- b) che prevedono la rettifica della perimetrazione delle zone omogenee B, C, D, G, H ed I entro il limite del 10 per cento delle superfici previste, ferma restando la quantità complessiva delle superfici previste per ogni zona omogenea;
- c) aventi ad oggetto le norme di attuazione che prevedono l'incremento dell'indice di edificabilità fondiaria delle zone residenziali B, non superiore al 20 per cento;
- d) aventi ad oggetto le norme di attuazione che non attengono all'indice di edificabilità territoriale e fondiaria ed al rapporto di copertura, fermo restando quanto previsto alla lettera c);
- e) aventi ad oggetto l'individuazione di nuove aree per opere pubbliche.

2. Il progetto di variante al PRGC segue, ai fini dell'entrata in vigore, le procedure di cui ai commi da 1 a 3 dell'articolo 32.

3. Nei novanta giorni successivi alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, di cui all'articolo 32, comma 1, il Comune, sentito il Ministero per i beni culturali ed ambientali, qualora siano interessati beni vincolati *dal titolo I del decreto legislativo 490/1999*, deve raggiungere con le Amministrazioni competenti le intese necessarie ai fini degli eventuali mutamenti di destinazione dei beni immobili, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione, previsti dalla variante adottata, nonché le intese necessarie con gli enti di cui all'articolo 3, comma 2, ai fini di eventuali mutamenti di destinazione di beni immobili rientranti nella competenza degli enti stessi.

4. Il Consiglio comunale, decorso il termine di cui al comma 3, approva la variante al PRGC, con apposita deliberazione da pubblicarsi, per estratto, a cura dell'Amministrazione regionale, sul Bollettino Ufficiale della Regione, con la quale vengono decise le opposizioni ed osservazioni e vengono introdotte le modifiche conseguenti alle prescrizioni del Ministero per i beni culturali ed ambientali e alle intese con gli enti di cui al comma 3, nonché quelle conseguenti al parere del Comitato tecnico regionale, di cui al comma 5.

5. La variante al PRGC, nella quale siano compresi beni e località sottoposti al vincolo paesaggistico di cui *al titolo II del decreto legislativo 490/1999*, è sottoposta, successivamente all'adozione, al parere, da esprimersi entro novanta giorni, del Comitato tecnico regionale; il predetto parere ha effetto vincolante limitatamente alle previsioni riguardanti i beni e le località sottoposti al vincolo paesaggistico di cui *al titolo II del decreto legislativo 490/1999*.

6. Il professionista incaricato della redazione della variante al PRGC assevera che la stessa rientra nei limiti di flessibilità previsti dall'articolo 30, comma 5, lettera b), numero 1 bis), o che il contenuto della stessa rientra nei limiti indicati dal comma 1 del presente articolo.

• 5) Per il testo dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, vedi nota al punto 4).

• 6) Il testo dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991, come da ultimo modificato dall'articolo 82, comma 8, della legge regionale 13/1998, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 45

(Adozione, pubblicazione ed approvazione)

1. Il PRPC è adottato dal Consiglio comunale.

2. La deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati è depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prendere visione di tutti i suoi elementi. Del deposito viene dato tempestivo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché mediante pubblicazione nell'Albo comunale ed inserzione su almeno un quotidiano locale. Nei Comuni con meno di diecimila abitanti quest'ultima forma di pubblicità può essere sostituita dall'affissione di manifesti.

3. Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni al PRPC. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal PRPC possono presentare opposizioni, sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

4. Decorso i termini di cui ai precedenti commi, il Consiglio comunale si pronuncia sulle opposizioni ed osservazioni presentate al Comune ed approva il PRPC modificato di conseguenza o decide la sua rielaborazione e riadozione anche parziale. La riadozione è necessaria quando le modifiche comportino ulteriori vincoli preordinati all'esproprio o di inedificabilità assoluta.

5. Copia del PRPC di iniziativa pubblica, di cui all'articolo 48, approvato e della relativa deliberazione divenuta esecutiva sono inviati all'Amministrazione regionale che provvede a pubblicare la predetta deliberazione, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

5 bis. La deliberazione di approvazione del PRPC di iniziativa privata, di cui all'articolo 49, divenuta esecutiva, è pubblicata nell'albo comunale per quindici giorni consecutivi; copia del piano è inviata all'Amministrazione regionale.

6. Il PRPC, nel quale siano compresi beni e località sottoposti al vincolo paesaggistico di cui *al titolo II del decreto legislativo 490/1999*, o cose immobili soggette *al titolo I del decreto legislativo 490/1999*, è sottoposto, successivamente all'adozione, al parere, da esprimersi entro novanta giorni, rispettivamente del Comitato tecnico regionale e del Ministero per i beni culturali ed ambientali; i predetti pareri hanno effetto vincolante limitatamente alle previsioni riguardanti i beni e le località sottoposti al vincolo paesaggistico di cui *al titolo II del decreto legislativo 490/1999*, nonché a quelle riguardanti i beni soggetti *al titolo I del decreto legislativo 490/1999*.

6 bis. Il PRPC, di cui all'articolo 49, predisposto dai proprietari delle aree e degli edifici contermini inclusi entro l'ambito individuato dal PRGC, che rappresentano la totalità del valore delle aree e degli edifici in esso compresi, e che non apportino modifiche alle previsioni dello stesso, nè interessi beni e località sottoposti al vincolo paesaggistico di cui *al titolo II del decreto legislativo 490/1999* o cose immobili soggette *al titolo I del decreto legislativo 490/1999*, è approvato dal Consiglio comunale salva diversa indicazione dello statuto comunale, con l'esclusivo rispetto delle procedure di cui al comma 5 bis.

• 7) Per il testo dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991, vedi nota al punto 6).

• 8) Il testo dell'articolo 77 della legge regionale 52/1991, come da ultimo modificato dall'articolo 82, comma 14, della legge regionale 13/1998, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 77

(Concessione edilizia)

1. Sono soggetti al rilascio della concessione edilizia gli interventi aventi rilevanza urbanistica di cui al Capo I del presente Titolo.

1 bis. Sono soggette a denuncia di inizio attività le varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia.

1 ter. In variante alla concessione edilizia si può dar corso alla realizzazione di lavori che, oltre a rispettare i requisiti indicati al comma 1 bis, rispondano alle seguenti condizioni:

- non comportino aumento del numero delle unità immobiliari;
- non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'immobile e alla sicurezza sismica;
- non comportino la modifica del numero dei piani nè la modifica della tipologia dei solai di copertura;
- rispettino le originali caratteristiche costruttive, qualora interessino gli immobili compresi nelle zone omogenee A degli strumenti urbanistici comunali adeguati al Piano urbanistico regionale o gli immobili compresi nelle zone perimetrate ai sensi dell'articolo 21, secondo comma, delle norme di attuazione del Piano urbanistico regionale, ovvero ai sensi dell'articolo 41 quinquies, quinto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come aggiunto dall'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, nei Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici adeguati al medesimo strumento urbanistico regionale.

1 quater. La variante alla concessione edilizia, concernente i lavori di cui al comma 1 ter, è soggetta a denuncia di inizio attività da presentare prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

1 quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1 ter e 1 quater non trovano applicazione per le parti di immobili vincolate ai sensi del titolo I del decreto legislativo 490/1999.

1 sexies. Le disposizioni di cui ai commi 1 ter, 1 quater e 1 quinquies trovano applicazione anche per i progetti soggetti ad autorizzazione edilizia ed a denuncia di inizio attività.

• 9) Il testo dell'articolo 98 della legge regionale 52/1991, come modificato dall'articolo 49, comma 1, della legge regionale 34/1997, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 98

(Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia)

1. Il Sindaco esercita la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurare la rispondenza delle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi ed alle modalità esecutive fissate nella concessione o nell'autorizzazione.

2. Il Sindaco, quando accerti l'inizio di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate da leggi statali, regionali o dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi, qualora il responsabile dell'abuso non ottemperi nel termine perentorio di quindici giorni all'ingiunzione di demolizione.

3. Per aree soggette a vincolo di inedificabilità si intendono quelle sulle quali è esclusa la realizzabilità di ogni intervento modificativo dell'assetto del territorio.

4. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui al titolo I del decreto legislativo 490/1999, il Sindaco applica le sanzioni previste al comma 2, previa comunicazione alle amministrazioni competenti, le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa.

5. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal comma 4, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali, l'inosservanza delle norme, delle prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il Sindaco ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro sessanta giorni dall'ordine di sospensione dei lavori.

6. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibita la concessione ovvero non sia stato apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, al Presidente della Giunta regionale ed al Sindaco, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti, ai sensi del comma 5.

7. Il Corpo forestale regionale, nell'ambito dei territori destinati a parco o riserva naturale od a zona di particolare pregio paesistico ed ambientale di cui agli articoli 18 e 19, provvede a segnalare alle autorità di cui al comma 6 la violazione delle norme urbanistiche vigenti adottate e di salvaguardia.

• 10) Il testo dell'articolo 101 della legge regionale 52/1991, come da ultimo modificato dall'articolo 50 della legge regionale 34/1997, e ulteriormente modificato dal presente articolo e dall'articolo 10 della presente legge, è il seguente:

Art. 101

(Interventi eseguiti in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali)

1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dalla concessione edilizia quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planivolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto della concessione stessa, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.

2. Il Sindaco, accertata l'esecuzione di opere in assenza di concessione, in totale difformità della medesima ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 102, ingiunge la demolizione.

3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime nonché l'area di pertinenza urbanistica sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune.

4. La quantificazione dell'area di pertinenza dell'opera abusiva, da acquisire, è effettuata applicando l'indice di fabbricabilità fondiaria nella misura più contenuta della zona del territorio comunale in cui l'opera è inserita, o in caso di inedificabilità, di quella in cui sia prevista la realizzazione di costruzioni analoghe.

5. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

6. Qualora le opere eseguite in assenza di concessione consistano in interventi effettuati su esistenti opere, provviste di concessione edilizia o comunque non soggette all'applicazione di sanzioni urbanistiche, accertata l'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, il Sindaco provvede alla demolizione a spese dei responsabili dell'abuso.

7. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato del verbale di accertamento stesso, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari o per l'iscrizione nel libro fondiario, che devono essere eseguite gratuitamente.

8. L'opera acquisita deve essere demolita con ordinanza del Sindaco a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.

9. Qualora l'opera venga demolita, l'area acquisita entra nel patrimonio disponibile del Comune.

10. Per le opere abusivamente eseguite su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del Comune.

11. I luoghi interessati dagli interventi di rilevanza urbanistico - ambientale previsti all'articolo 66, comma 2, lettere a) ed e), eseguiti in assenza di concessione, totale difformità o con variazioni essenziali, vanno ripristinati secondo le procedure del presente articolo.

12. Qualora il ripristino dello stato dei luoghi non sia pienamente realizzabile, in aggiunta è applicata una sanzione pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.

12 bis. (abrogato)

12 ter. Qualora gli interventi ricadano in area vincolata, ai sensi del titolo II del decreto legislativo 490/1999, il Sindaco, al fine dell'emissione dell'ingiunzione di cui al comma 2, intima al responsabile dell'abuso di presentare entro congruo termine il progetto di ripristino.

12 quater. Il progetto di ripristino è sottoposto al parere della Commissione edilizia integrata o del Comitato tecnico regionale, sezione prima, a seconda che l'Amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo sia il Comune o la Regione.

12 quinquies. Se il responsabile dell'abuso non presenta nel termine prefissato il progetto di ripristino, alla stesura dello stesso provvedono le Amministrazioni competenti a vigilare sull'osservanza del vincolo entro un anno. Le spese sostenute vanno recuperate nei confronti del responsabile dell'abuso.

12 sexies. I termini di cui ai commi 12 ter e 12 quinquies sospendono il termine di cui all'articolo 98, comma 5.

12 septies. Quando la restituzione in pristino non sia pienamente realizzabile o non consenta pienamente il recupero dei valori tutelati, l'Amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, impone il pagamento di un'indennità determinata con i criteri e le modalità previste dal titolo II del decreto legislativo 490/1999.

12 octies. In caso di applicazione congiunta dei commi 12 e 12 septies le sanzioni sono cumulate ma le somme da corrispondere equivalgono all'ammontare della sanzione maggiore.

• 11) Il testo dell'articolo 103 della legge regionale 52/1991, come modificato dall'articolo 51 della legge regionale 34/1997, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 103

(Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di concessione o in totale difformità)

1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di concessione o in totale difformità da essa sono demoliti ovvero rimossi e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici edilizi entro il termine stabilito dal Sindaco con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del Comune e a spese dei responsabili dell'abuso.

2. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il Sindaco irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, con la esclusione, per i Comuni non tenuti all'applicazione della legge medesima del parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione alla categoria A/1 delle categorie non comprese nell'articolo 16 della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, la sanzione è pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, determinato a cura delle Direzioni provinciali dei servizi tecnici.

3. Qualora gli interventi di ristrutturazione edilizia, eseguiti in assenza di concessione o in totale difformità da essa, interessino immobili vincolati ai sensi del titolo I del decreto legislativo 490/1999, l'Amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo ordina la restituzione in pristino con l'individuazione dei criteri e modalità diretti a ricostruire l'originario organismo edilizio.

3 bis. Qualora gli interventi ricadano in area vincolata, ai sensi del titolo II del decreto legislativo 490/1999, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 101, commi da 12 bis a 12 sexies.

4. Qualora il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, l'Amministrazione competente a vigilare sull'osservanza dei vincoli protetti dal decreto legislativo 490/1999 applica le misure e sanzioni previste dalle norme vigenti, come statuito dall'articolo 9, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

• 12) Per il testo dell'articolo 103 della legge regionale 52/1991, vedi nota al punto 11).

• 13) Per il testo dell'articolo 103 della legge regionale 52/1991, vedi nota al punto 11).

• 14) Il testo dell'articolo 104 della legge regionale 52/1991, come da ultimo modificato dall'articolo 25, comma 1, della legge regionale 1/2000, e ulteriormente modificato dal presente articolo e dall'articolo 8 della presente legge, è il seguente:

Art. 104

(Interventi eseguiti senza autorizzazione)

1. L'esecuzione di interventi, nonché la modifica di destinazione d'uso attuata senza opere, in assenza dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente o in difformità da essa, comportano la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse, determinato dalle Amministrazioni comunali territorialmente competenti e comunque in misura non inferiore a lire un milione. In caso di richiesta dell'autorizzazione in sanatoria in corso di esecuzione delle opere, la sanzione è applicata nella misura minima. Qualora le opere siano eseguite in assenza di autorizzazione in dipendenza di calamità naturali o di avversità atmosferiche, dichiarate di carattere eccezionale, la sanzione non è dovuta.

2. Qualora si tratti di opere costituenti unità fabbricabili autonome soggette ad autorizzazione edilizia, la loro realizzazione in assenza di titolo comporta la demolizione.

3. Il Sindaco ingiunge la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi da eseguirsi nel termine di sessanta giorni.

4. In caso di inottemperanza il Sindaco ordina la demolizione a spese dei responsabili dell'abuso.

5. Qualora le opere realizzate senza autorizzazione consistano in interventi di restauro, di conservazione tipologica e risanamento conservativo, di cui agli articoli 69, 70 e 71, eseguiti su immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 490/1999, l'Amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo ordina la restituzione in pristino con l'indicazione dei criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio.

5 bis. Qualora le opere di cui al comma 2 ricadano in aree vincolate ai sensi del titolo II del decreto legislativo 490/1999, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 101, commi da 12 bis a 12 septies.

6. Qualora il ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma 5 non sia possibile, l'Amministrazione ivi individuata applica le misure e sanzioni previste dalle norme vigenti, come statuito dall'articolo 10, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

• 15) Per il testo dell'articolo 104 della legge regionale 52/1991, vedi nota al punto 14.

• 16) Il testo dell'articolo 107 della legge regionale 52/1991, come modificato dall'articolo 54 della legge regionale 34/1997, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 107

(Interventi eseguiti in parziale difformità della concessione)

1. Le opere eseguite in parziale difformità dalla concessione sono demolite a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro un termine congruo, e comunque non oltre i centoventi giorni, fissato dalla relativa ordinanza del Sindaco. Dopo tale termine, sono demolite a cura del Comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.

1 bis. Qualora le opere ricadano in area vincolata, ai sensi del titolo II del decreto legislativo 490/1999, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 101, commi da 12 bis a 12 septies.

2. Qualora la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il Sindaco applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392 della parte dell'opera realizzata in difformità dalla concessione, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura delle Direzioni provinciali dei servizi tecnici, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale e, comunque, in misura non inferiore ad un milione.

2 bis. Nell'ipotesi di cui al comma 2, oltre alle sanzioni ivi previste, qualora le opere ricadano in area vincolata, ai sensi del titolo II del decreto legislativo 490/1999, l'Amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo impone il pagamento di un'indennità con i criteri e le modalità previsti dal medesimo titolo II del decreto legislativo 490/1999.

3. Qualora la sanzione non sia quantificabile in base ai parametri di cui al comma 2, essa è determinata nella misura di lire un milione.

• 17) Per il testo dell'articolo 107 della legge regionale 52/1991, vedi nota al punto 16).

• 18) Il testo dell'articolo 131 della legge regionale 52/1991, come da ultimo modificato dall'articolo 82, comma 31, della legge regionale 13/1998, e ulteriormente modificato dal presente articolo e dagli articoli 7, 14, 15 e 16 della presente legge, è il seguente:

Art. 131

(Competenze regionali e comunali)

1. Con riguardo ai beni e alle località sottoposti al vincolo delle bellezze naturali, ai sensi del titolo II del decreto legislativo 490/1999, rimangono di competenza regionale:

a) le autorizzazioni relative a nuovi edifici o ad interventi di demolizione e ricostruzione ed ampliamento di edifici, posti all'esterno di PRPC esaminati dal Comitato tecnico regionale, sezione prima, con una volumetria superiore, nei comuni di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia, a 10.000 metri cubi; con una volumetria superiore a 5.000 metri cubi nei comuni con più di 5.000 abitanti; con una volumetria superiore a 1.500 metri cubi in tutti gli altri comuni della regione; a tal fine la popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale;

b) le autorizzazioni relative a riduzioni di superficie boscata di dimensione superiore a 20.000 metri quadrati nei comuni di montagna interna secondo la classificazione ISTAT e superiore a 5.000 metri quadrati negli altri comuni;

c) le autorizzazioni relative ad opere ed interventi sui corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ad eccezione di quelle relative agli interventi di cui all'articolo 72 che rimangono di competenza comunale;

d) le autorizzazioni relative ad opere ed interventi sulle linee di coste marittime e lagunari, definite dalla massima escursione di marea;

e) le autorizzazioni relative ad opere ed interventi che implicino movimenti di terra superiori a 30.000 metri cubi;

f) il parere di cui al comma 5;

g) le ordinanze di cui all'articolo 153, comma 1, del decreto legislativo 490/1999, relativamente ai lavori intrapresi all'infuori delle località vincolate ai sensi del titolo II del decreto legislativo 490/1999, nonché a quelli intrapresi senza l'autorizzazione di propria competenza;

h) l'irrogazione delle sanzioni relativamente ai lavori intrapresi senza l'autorizzazione di propria competenza;

i) le prescrizioni di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 490/1999;

l) i pareri di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, qualora le opere e gli interventi siano sottoposti alla competenza regionale per la tutela del vincolo delle bellezze naturali.

2. I provvedimenti previsti al comma 1, lettere g) ed h), sono emanati dalla Giunta regionale, previo parere del Comitato tecnico regionale, sezione prima.

3. I provvedimenti di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed i) del comma 1 sono emanati dal Direttore regionale della pianificazione territoriale, previo parere del Comitato tecnico regionale, sezione prima.

4. I pareri di cui alla lettera l) del comma 1 sono rilasciati dal Direttore del Servizio della tutela del paesaggio e delle bellezze naturali.

5. Le autorizzazioni per l'apertura di cave, di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 20 maggio 1997, n. 21, e i provvedimenti di approvazione dei progetti di impianti di smaltimento dei rifiuti, di cui agli articoli 5 e 23 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come da ultimo modificati rispettivamente dagli articoli 5 e 18 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22, qualora riguardino i beni e le località di cui al comma 1, sono previamente sottoposti al parere del Comitato tecnico regionale, sezione rispettivamente terza e quarta, che valuta pure gli aspetti paesaggistici, integrato con i componenti individuati ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, e con il Direttore del Servizio della tutela del paesaggio e delle bellezze naturali della Direzione regionale della pianificazione territoriale.

6. Le eventuali prescrizioni contenute nel parere di cui al comma 5 sono recepite nelle autorizzazioni e nei provvedimenti di approvazione di cui al medesimo comma 5, che costituiscono altresì autorizzazione ai sensi dell'articolo 151 del decreto legislativo 490/1999.

7. Con riguardo ai beni ed alle località di cui al comma 1, le autorizzazioni per gli interventi diversi da quelli considerati ai precedenti commi vengono rilasciate dai Comuni.

8. Fra le autorizzazioni indicate al comma 7, si intendono comprese quelle previste dall'articolo 157 del decreto legislativo 490/1999.

8 bis. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati al comma 1 è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previo parere favorevole del Comune sulla compatibilità della collocazione e della tipologia dell'insegna con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela.

9. Spetta altresì ai Comuni l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 164 del decreto legislativo 490/1999, relativamente ai lavori intrapresi senza l'autorizzazione di propria competenza.

10. Le autorizzazioni di cui ai commi 7 e 8 sono rilasciate dal Sindaco o da un suo delegato, previo parere della Commissione edilizia così come integrata secondo il disposto dell'articolo 133 e copia delle stesse, unitamente agli elaborati progettuali, va trasmessa al Ministero per i beni culturali ed ambientali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 151, comma 4, del decreto legislativo 490/1999.

10 bis. In relazione all'articolo 82, comma 1 bis, la Commissione edilizia integrata è organo indispensabile per l'esercizio delle funzioni comunali in materia paesaggistica.

11. Nell'ambito dei beni tutelati ai sensi del titolo II del decreto legislativo 490/1999, non sono soggetti all'autorizzazione paesaggistica:

a) le operazioni ammesse dalle vigenti norme ed attinenti all'attività agricola, al taglio colturale del bosco, al taglio di diradamento, all'avviamento del bosco ceduo al governo ad alto fusto, ai tagli di utilizzazione boschiva, alla forestazione, alla riforestazione, agli interventi antincendio e di conservazione, escluse le opere di difesa forestale e di sistemazione idraulico-forestale, le infrastrutture di viabilità forestale di carattere permanente a fondo stabilizzato, le piste antincendio, le opere di bonifica fondiaria, ivi compresi i riordini fondiari;

a bis) le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo, di conservazione tipologica, di restauro e le opere interne, che non alterino lo stato dei luoghi né l'aspetto esteriore degli edifici;

b) i nuovi impianti e le reti tecnologiche da interrare sotto strada o sedimi artificiali, compresi gli accessori, che non si elevano oltre il piano di superficie, tali da non comportare alterazioni permanenti dello stato dei luoghi.

12. Nell'ambito delle zone elencate all'articolo 146, comma 1, del decreto legislativo 490/1999, non sono soggetti all'autorizzazione paesaggistica:

a) gli interventi da attuarsi nei territori, che, alla data del 6 settembre 1985:

1) erano delimitati dagli strumenti urbanistici comunali come zone omogenee A o B;

2) erano contigui ai territori di cui al numero 1) ed erano interessati da servizi e attrezzature collettive già realizzati;

b) (abrogata)

c) gli interventi di manutenzione ordinaria da attuarsi sui corsi d'acqua, che possono comprendere i prelievi di materiali inerti dagli alvei e le eventuali movimentazioni dei materiali inerti all'interno degli alvei stessi, dichiarati tali dagli Uffici del genio civile o dalla Direzione regionale dell'ambiente, a seconda delle rispettive competenze.

12 bis. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 7, i responsabili comunali dei procedimenti urbanistici provvedono a individuare i territori di cui al comma 12, lettera a); copia della delimitazione è inviata alla Direzione regionale della pianificazione territoriale. Nelle zone A e B e in quelle contigue destinate a servizi e ad attrezzature collettive, delimitate successivamente alla data del 6 settembre 1985, restano valide le

concessioni edilizie già rilasciate e per le quali i lavori siano stati iniziati alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale 26 febbraio 2001, n. 7.

13. Nelle aree destinate a parco o a riserva naturale regionale, fino all'adozione del piano di conservazione e sviluppo, rimangono di competenza regionale le autorizzazioni relative ad opere infrastrutturali e alle opere da eseguirsi da parte delle amministrazioni ed enti pubblici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 156 del decreto legislativo 490/1999, con riguardo alle opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali.

14. In via di interpretazione autentica l'applicazione dell'indennità risarcitoria prevista dall'articolo 164 del decreto legislativo 490/1999 per le opere soggette a concessione o ad autorizzazione in sanatoria ai sensi dell'articolo 31 della legge 47/1985, spetta alla Regione o ai Comuni secondo la suddivisione di competenza per la tutela del vincolo delle bellezze naturali.

• 19) Per il testo dell'articolo 131 della legge regionale 52/1991, vedi nota al punto 18).

– Il testo dell'articolo 153 del decreto legislativo 490/1999 è il seguente:

Articolo 153

(Inibizione o sospensione dei lavori)

(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, articoli 8 e 9; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articolo 82, commi 1, 2 e 4)

1. Indipendentemente dalla inclusione di un bene ambientale negli elenchi previsti agli articoli 140 e 144 e dalla notifica prescritta dall'articolo 143 la Regione e il Ministero hanno facoltà di:

- inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque capaci di pregiudicare il bene;
- ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida prevista alla lettera a), la sospensione di lavori iniziati.

2. Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori incidenti su di un bene non ancora dichiarato e notificato di notevole interesse pubblico si intende revocato se entro il termine di novanta giorni non sia stata comunicata agli interessati la deliberazione della commissione provinciale di cui all'articolo 140 o la proposta della soprintendenza prevista all'articolo 144.

3. Il provvedimento cautelare nonché gli atti successivi indicati al comma 2 sono comunicati anche al Comune interessato.

• 20) Per il testo dell'articolo 131 della legge regionale 52/1991, vedi nota al punto 18).

– Il testo dell'articolo 155 del decreto legislativo 490/1999 è il seguente:

Art. 155

(Interventi soggetti a particolari prescrizioni)

(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, articolo 11)

1. Nel caso di aperture di strade e di cave, nel caso di condotte per impianti industriali e di palificazione nell'ambito e in vista delle località indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 139, ovvero in prossimità delle cose indicate alle lettere a) e b) dello stesso articolo, la Regione ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate valgano ad evitare pregiudizio ai beni protetti da questo Titolo.

2. La medesima facoltà spetta al Ministero che la esercita previa consultazione della Regione.

• 21) Per il testo dell'articolo 131 della legge regionale 52/1991, vedi nota al punto 18).

– Il testo dell'articolo 151 del decreto legislativo 490/1999 è il seguente:

Art. 151

(Alterazione dello stato dei luoghi)

(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, articolo 7; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articolo 82, commi 1 e 2 e comma 9, aggiunto dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, articolo 1)

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni ambientali inclusi negli elenchi pubblicati a norma dell'articolo 140 o dell'articolo 144 o nelle categorie elencate all'articolo 146 non possono distruggerli né introdurre modificazioni, che rechino pregiudizio a quel loro esteriore aspetto che è oggetto di protezione.

2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla Regione i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva autorizzazione.

3. L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni.

4. Le regioni danno immediata comunicazione delle autorizzazioni rilasciate alla competente soprintendenza, trasmettendo contestualmente la relativa documentazione. Il Ministero può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione.

5. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 3, nei successivi trenta giorni è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione al Ministero che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L'istanza, corredata da triplice copia del progetto di realizzazione dei lavori e da tutta la relativa documentazione, è presentata alla competente soprintendenza e ne è data comunicazione alla Regione.

• 22) Per il testo dell'articolo 131 della legge regionale 52/1991, vedi nota al punto 18).

– Il testo dell'articolo 157 del decreto legislativo 490/1999 è il seguente:

Art. 157

(Cartelli pubblicitari)

(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, articolo 14, commi 1 e 2; decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 23, commi 3 e 4)

1. Nell'ambito e in prossimità dei beni ambientali indicati nell'articolo 138 è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione della Regione.

2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previo parere favorevole della Regione sulla compatibilità della collocazione o della tipologia dell'insegna con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela.

• 23) Per il testo dell'articolo 131 della legge regionale 52/1991, vedi nota al punto 18).

– Il testo dell'articolo 164 del decreto legislativo 490/1999 è il seguente:

Art. 164

(Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria)

(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, articolo 15)

1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti da questo Titolo, il trasgressore è tenuto, secondo che la Regione ritenga più opportuno, nell'interesse della protezione dei beni indicati nell'articolo 138, alla rimessione in pristino a proprie spese o al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. La somma è determinata previa perizia di stima.

2. Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.

3. In caso di inottemperanza, la Regione provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese.

4. Le somme riscosse a norma del comma 1 sono utilizzate per finalità di salvaguardia, interventi di recupero dei valori ambientali e di riqualificazione delle aree degradate.

• 24) Per il testo dell'articolo 131 della legge regionale 52/1991, vedi nota al punto 18).

– Per il testo dell'articolo 151 del decreto legislativo 490/1999, vedi nota al punto 21).

• 25) Per il testo dell'articolo 131 della legge regionale 52/1991, vedi nota al punto 18).

• 26) Per il testo dell'articolo 131 della legge regionale 52/1991, vedi nota al punto 18).

– Il testo dell'articolo 146 del decreto legislativo 490/1999 è il seguente:

Art. 146

(Beni tutelati per legge)

(Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articolo 82, commi 5, 6 e 7, aggiunti dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, articoli 1 e 1-quater)

1. Sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo in ragione del loro interesse paesaggistico:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento;

- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- l) i vulcani;
- m) le zone di interesse archeologico.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

- a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;
- b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici a norma del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 come zone diverse da quelle indicate alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati a norma dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che, in tutto o in parte, siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in apposito elenco redatto e reso pubblico dalla Regione competente. Il Ministero, con provvedimento adottato con le procedure previste dall'articolo 144, può tuttavia confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni.

4. La disposizione del comma 2 non si applica ai beni indicati all'articolo 139, individuati a norma degli articoli 140 e 144.

• 27) Per il testo dell'articolo 131 della legge regionale 52/1991, vedi nota al punto 18).

– Il testo dell'articolo 156 del decreto legislativo 490/1999 è il seguente:

Art. 156

(Opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali)

(Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articolo 82, commi 10 e 11 aggiunti dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, articolo 1; legge 11 marzo 1988, n. 67, articolo 17, comma 24; legge 8 luglio 1986, n. 349, articolo 2, comma 1, lettera d e articolo 6)

1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 151 riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, il Ministero può in ogni caso rilasciare o negare entro sessanta giorni l'autorizzazione, anche in difformità della decisione regionale.

2. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, l'autorizzazione prescritta dal comma 1 è rilasciata secondo le procedure previste all'articolo 26.

3. Per le attività minerarie di ricerca ed estrazione di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, l'autorizzazione del Ministero prevista dal comma 1 è rilasciata sentito il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Restano ferme le competenze del Ministero dell'ambiente in materia di cave e torbiere.

• 28) Per il testo dell'articolo 131 della legge regionale 52/1991, vedi nota al punto 18).

– Per il testo dell'articolo 164 del decreto legislativo 490/1999, vedi nota al punto 23).

• 29) Il testo dell'articolo 134 della legge regionale 52/1991, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 134

(Ricognizione ed aggiornamento dei vincoli esistenti)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 145 del decreto legislativo 490/1999, l'Amministrazione regionale provvede alla ricognizione degli effetti prodotti dai vincoli esistenti e posti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del decreto legislativo 490/1999, al fine di apportarvi eventuali modificazioni ed integrazioni.

2. Per le operazioni di ricognizione ed aggiornamento dei vincoli suindicati, l'Amministrazione regionale può avvalersi del supporto tecnico di esperti esterni, previa stipulazione di contratti d'opera professionale.

– Il testo dell'articolo 145 del decreto legislativo 490/1999 è il seguente:

Art. 145

(Revoca o modifica degli elenchi)

(Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articolo 82, comma 3)

1. Gli elenchi dei beni e delle località indicati all'articolo 139 approvati dal Ministero prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le integrazioni previste dall'articolo 144, non possono essere revocati o modificati se non previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali che si pronuncia nel termine di quarantacinque giorni dalla data della richiesta.

– Il testo dell'articolo 139 del decreto legislativo 490/1999 è il seguente:

Art. 139

(Beni soggetti a tutela)

(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, articolo 1)

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo in ragione del loro notevole interesse pubblico:

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati a norma delle disposizioni del Titolo I, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
- d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

• 30) Il testo dell'articolo 135 della legge regionale 52/1991, come modificato dall'articolo 25, comma 1, della legge regionale 19/1992, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 135

(Disposizioni transitorie concernenti gli strumenti urbanistici riguardanti beni e località sottoposti a vincolo paesaggistico)

1. Fino a quando non avranno effetto le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 4, e all'articolo 45, comma 6, le varianti agli strumenti urbanistici generali e gli strumenti urbanistici attuativi, di cui agli articoli 41 e 43 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, nei quali siano compresi beni e località sottoposti al vincolo paesaggistico di cui al titolo II del decreto legislativo 490/1999, rimangono soggetti alle procedure e modalità di approvazione di cui agli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, previa assunzione

da parte del Comune, successivamente all'adozione dello strumento urbanistico, del parere della competente sezione del Comitato tecnico regionale, da esprimersi, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 16, comma terzo, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro il termine di 90 giorni; il predetto parere ha effetti vincolanti limitatamente alle previsioni riguardanti i beni e le località sottoposti *al vincolo paesaggistico di cui al titolo II del decreto legislativo 490/1999*.

• 31) Il testo dell'articolo 137 della legge regionale 52/1991, come da ultimo modificato dall'articolo 82, comma 32, della legge regionale 13/1998, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 137

(Interventi negli ambienti di tutela ambientale e nei parchi naturali)

1. (abrogato)

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 69 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, all'interno dei parchi e delle riserve regionali le autorizzazioni e gli altri provvedimenti previsti dal titolo II del decreto legislativo 490/1999, sono di competenza della Regione e dei Comuni, secondo quanto disposto all'articolo 131.

3. (abrogato)

• 32) Il testo dell'articolo 138 della legge regionale 52/1991, come da ultimo modificato dall'articolo 63, comma 1, della legge regionale 34/1997, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 138

(Annullamento delle autorizzazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del decreto legislativo 490/1999, l'annullamento delle autorizzazioni rilasciate deve essere emesso nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento.

2. L'efficacia delle autorizzazioni rimane comunque sospesa per il termine di novanta giorni decorrente dall'invio alle Amministrazioni cui compete il potere di annullamento sempre che nel frattempo non pervenga un formale atto di consenso da parte degli organi statali competenti. La medesima disciplina si applica ai provvedimenti di cui all'articolo 131, comma 1, lettera f).

– Per il testo dell'articolo 151 del decreto legislativo 490/1999, vedi nota al punto 21).

• 33) Il testo dell'articolo 138 bis della legge regionale 52/1991, come modificato dall'articolo 64 della legge regionale 34/1997, e ulteriormente modificato dal presente articolo e dall'articolo 18 della presente legge, è il seguente:

Art. 138 bis

(Applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 164, comma 1, del decreto legislativo 490/1999)

01. In presenza di abuso paesaggistico, qualora non si versi nell'ipotesi dell'applicazione di compressi sanzioni urbanistiche e paesaggistiche, di cui all'articolo 101, commi da 12 bis a 12 octies, all'articolo 103, comma 3 bis, all'articolo 104, comma 5 bis, e all'articolo 107, comma 1 bis, l'Amministrazione competente a vigilare sul vincolo paesaggistico, ai fini dell'ingiunzione di demolizione delle opere abusive e di ripristino dei luoghi manomessi, di cui all'articolo 164, comma 1, del decreto legislativo 490/1999, intima al responsabile dell'abuso di presentare il relativo progetto entro congruo termine, da fissare nel provvedimento.

02. Il progetto di demolizione e ripristino è sottoposto al parere del Comitato tecnico regionale, sezione prima, o della Commissione

edilizia integrata, a seconda che l'Amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo sia la Regione o il Comune.

03. Se il responsabile dell'abuso non presenta nel termine prefissato il progetto di demolizione e di ripristino, alla stesura dello stesso provvedono le Amministrazioni competenti a vigilare sull'osservanza del vincolo entro un anno. Le spese sostenute vanno recuperate nei confronti del responsabile dell'abuso.

04. Per la redazione del progetto di demolizione e di ripristino, di cui al comma 03 e per la determinazione dell'indennità equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito, prevista dall'articolo 164, comma 1, del decreto legislativo 490/1999, la Giunta regionale può avvalersi della collaborazione di esperti.

05. La scelta degli esperti di cui al comma 04 avviene a trattativa privata, previo esperimento di gara ufficiosa, comprendente l'invito a tre professionisti della presentazione dell'offerta prezzo e del tempo di esecuzione. Si provvede all'aggiudicazione solo in presenza di almeno due offerte.

1. Per la determinazione dell'indennità pecuniaria, di cui all'articolo 164 del decreto legislativo 490/1999, l'ammontare del danno arrecato equivale al costo degli interventi di ripristino degli immobili e delle aree manomessi, e quello del profitto conseguito, per la parte rapportata alle sole modificazioni immobiliari, corrisponde al 3 per cento del valore venale dell'immobile, conseguente alla realizzazione degli interventi abusivi.

2. Per l'applicazione delle sanzioni di competenza della Regione il valore venale dell'immobile, di cui al comma 1, è determinato dalle Direzioni provinciali dei servizi tecnici.

2 bis. Nell'ipotesi di accertamento di mancanza di danno ambientale per interventi eseguiti in assenza dell'autorizzazione emessa ai sensi dell'articolo 151 del decreto legislativo 490/1999, va applicata la sanzione pecuniaria pari al profitto conseguito, mediante la commessa trasgressione, per il contenimento dei costi o per l'acquisizione di benefici e comunque in misura non inferiore a lire un milione.

2 ter. L'accertamento di mancanza di danno ambientale indica le prescrizioni tecniche delle eventuali modifiche da apportare al fine dell'armonico inserimento dell'opera nel contesto ambientale.

3. Le sanzioni da applicare ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, come da ultimo modificati dall'articolo 9 della legge regionale 20 maggio 1997, n. 21, e ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 490/1999 sono cumulabili, ma le somme da corrispondere equivalgono all'ammontare della sanzione maggiore.

– Per il testo dell'articolo 164 del decreto legislativo 490/1999, vedi nota al punto 23).

• 34) Per il testo dell'articolo 138 bis della legge regionale 52/1991, vedi nota al punto 33).

– Per il testo dell'articolo 164 del decreto legislativo 490/1999, vedi nota al punto 23).

• 35) Per il testo dell'articolo 138 bis della legge regionale 52/1991, vedi nota al punto 33).

– Per il testo dell'articolo 164 del decreto legislativo 490/1999, vedi nota al punto 23).

• 36) Per il testo dell'articolo 138 bis della legge regionale 52/1991, vedi nota al punto 33).

– Per il testo dell'articolo 164 del decreto legislativo 490/1999, vedi nota al punto 23).

• 37) Il testo dell'articolo 139 della legge regionale 52/1991, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 139

(Disposizioni transitorie di salvaguardia e di esclusione dal vincolo dei beni e località sottoposti a vincolo paesaggistico)

1. La Regione può individuare con indicazioni planimetriche e catastali, nell'ambito delle zone elencate all'articolo 146, comma 1, del decreto legislativo 490/1999, le aree in cui è vietata, fino all'approvazione del PTRG ovvero dei PTRP con contenuti paesistici ed ambientali approvati ai sensi dell'articolo 18, comma 4, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici. La notificazione dei provvedimenti predetti avviene secondo le procedure previste dal titolo II del decreto legislativo 490/1999 e dal relativo regolamento di attuazione.

2. In relazione al vincolo paesaggistico imposto sui corsi d'acqua ai sensi del comma 1, lettera c), dell'articolo 146 del decreto legislativo 490/1999, la Regione, fino all'approvazione del PTRG, determina quali corsi d'acqua classificati pubblici, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, possano, per la loro irrilevanza ai fini paesaggistici, essere esclusi, in tutto o in parte, dal predetto vincolo. Dei predetti corsi d'acqua viene redatto apposito elenco da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. I provvedimenti regionali di cui ai commi 1 e 2 sono adottati con le modalità previste dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 13 maggio 1988, n. 29.

– Per il testo dell'articolo 146 del decreto legislativo 490/1999, vedi nota al punto 26).

• 38) Per il testo dell'articolo 139 della legge regionale 52/1991, vedi nota al punto 37).

– Per il testo dell'articolo 146 del decreto legislativo 490/1999, vedi nota al punto 26).

Note all'articolo 2

– Per il testo dell'articolo 32 della legge regionale 52/1991, vedi nota all'articolo 1, punto 2).

– Il testo dell'articolo 30 dalla legge regionale 52/1991, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 34/1997, è il seguente:

Art. 30

(Contenuti ed elementi)

1. Il PRGC, che considera la totalità del territorio comunale, deve contenere:

- a) gli obiettivi e le strategie, anche suddivisi per ambiti territoriali, che l'Amministrazione comunale intende perseguire con il piano per la definizione degli interventi di attuazione, nonché di revisione od aggiornamento del piano;
- b) il recepimento, con le necessarie verifiche, precisazioni ed integrazioni, delle direttive e delle prescrizioni dei piani e delle normative sovraordinate;
- c) la definizione degli interventi per la tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, agricole, paesistiche e storiche, con l'indicazione dei vincoli di conservazione imposti da normative sovraordinate;
- d) la ricognizione delle zone di recupero e gli elementi che giustificano, in subordine, l'eventuale previsione di zone di espansione in relazione alle esigenze insediative previste dal PRGC;
- e) lo studio della situazione geologica, idraulica e valanghiva del

territorio al fine di poter valutare la compatibilità ambientale delle previsioni di piano;

- f) le aree del territorio comunale adibite a zone con caratteristiche omogenee in riferimento all'uso, alla preesistente edificazione, alla densità insediativa, alle infrastrutture ed alle opere di urbanizzazione con l'indicazione degli ambiti territoriali all'interno dei quali la modifica di destinazione d'uso degli immobili attuata senza opere è soggetta ad autorizzazione edilizia; tali elementi sono definiti con riferimento alle destinazioni d'uso prevalenti ed a quelle compatibili indicate dal PRGC per ciascuna zona;
- g) la disciplina delle aree soggette alla pianificazione e gestione degli enti di cui all'articolo 3, comma 2;
- h) la disciplina delle aree destinate alla realizzazione di servizi pubblici ed attrezzature di interesse collettivo e sociale;
- i) le infrastrutture stradali, ferroviarie, di navigazione, le reti di approvvigionamento idrico ed energetico, i presidi igienici ed i relativi impianti, le reti tecnologiche di comunicazione.

2. Con il PRGC possono essere posti vincoli di inedificabilità relativamente a:

- a) protezione delle parti del territorio e dell'edificato di interesse ambientale, paesistico e storico - culturale;
- b) protezione funzionale di infrastrutture ed impianti di interesse pubblico;
- c) salvaguardia da potenziali situazioni di pericolo per l'incolumità di persone e cose.

3. Nelle zone sottoposte ai vincoli di cui al comma 2, sono comunque sempre ammessi, salvo espliciti divieti, gli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente.

4. Il PRGC contiene l'individuazione degli ambiti in cui l'attuazione avviene attraverso la predisposizione dei piani regolatori particoloreggiati comunali.

5. Il PRGC disciplina l'uso del territorio con strumenti grafici e normativi:

a) Strumenti grafici:

1) stato di fatto dei luoghi e dell'edificato aggiornato, nonché perimetrazione delle aree soggette a rischio naturale;

2) rappresentazione schematica della strategia del Piano che risulti dalla sintesi degli elementi strutturali del territorio relazionati alle previsioni del piano;

3) planimetrie di progetto;

b) strumenti normativi:

1) schede quantitative dei dati urbanistici e territoriali;

1 bis) relazione con l'indicazione motivata dei limiti di flessibilità, riferiti agli specifici contenuti del piano, per l'attuazione, la revisione o l'aggiornamento del piano medesimo; la flessibilità non può consentire l'incremento di aree destinate alle funzioni di piano superiore al 10 per cento, in relazione alla quantità complessiva delle superfici previste per le diverse funzioni, attuabile anche con più interventi successivi, con esclusione di riduzioni delle superfici delle zone forestali e di tutela ambientale;

2) relazione con l'illustrazione del progetto e con il programma di attuazione delle previsioni del piano;

3) norme tecniche di attuazione.

6. Gli elaborati grafici e le schede sono redatti su basi cartografiche e su modelli definiti dall'Amministrazione regionale con decreto del Presidente della Giunta regionale.

– La legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, reca: «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso».

– Il titolo I della legge regionale 7/2000 reca: «Norme generali in materia di procedimento amministrativo».

– Il capo I del titolo I della legge regionale 7/2000 reca: «Disposizioni generali».

– Il capo II del titolo I della legge regionale 7/2000 reca: «Responsabile del procedimento».

Nota all'articolo 3

– Il Piano urbanistico regionale generale è stato approvato con decreto del Presidente della Giunta 15 settembre 1978, n. 0826/Pres., pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 92 del 2 ottobre 1978.

Nota all'articolo 4

– Il testo dell'articolo 72 della legge regionale 52/1992, come da ultimo modificato dall'articolo 82, comma 13, della legge regionale 13/1998, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 72

(Nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica)

1. Sono, tra l'altro, da considerarsi nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica:

- a) la realizzazione di chioschi per la vendita, somministrazione, lavorazione di beni di consumo;
- b) le pertinenze di edifici esistenti;
- c) l'occupazione del suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero;
- d) le demolizioni, i reinterri e gli scavi che non interessino la coltivazione di cave e che non siano preordinati alla realizzazione di interventi di rilevanza urbanistica;
- e) la realizzazione di cappelle, edicole e monumenti funerari;
- f) la realizzazione di manufatti per l'esercizio di servizi pubblici e per l'arredo urbano;
- g) il collocamento, la modificazione o la rimozione di stemmi, insegne, targhe, decorazioni e simili;
- h) la collocazione di cartelli o affissi pubblicitari, di segnali indicatori, di monumenti;
- i) la collocazione di tende relative a locali d'affari ed esercizi pubblici;
- l) le linee elettriche con tensione inferiore a 1.000 volt e relative opere accessorie;
- m) gli scavi per la posa di condotte sotterranee lungo la viabilità esistente;
- n) le opere per il raccordo di nuovi utenti alle reti dei servizi centralizzati esistenti;
- o) la realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito dell'installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze degli edifici esistenti;
- p) le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate;
- q) le opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- r) le opere sportive che non creano volumetria;
- s) *parcheggi di pertinenza dell'unità immobiliare, interrati o seminterrati, realizzati nell'area di pertinenza urbanistica della stessa, di cui all'articolo 88, o in altra area avente la stessa destinazione di zona, purché la distanza non superi il raggio di*

cinquecento metri; il legame pertinenziale è definito in un atto unilaterale d'obbligo, da trascrivere nei registri immobiliari.

Nota all'articolo 5

– Il testo dell'articolo 75 della legge regionale 52/1991, come modificato dall'articolo 28, comma 1, della legge regionale 34/1997, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 75

(Mutamento di destinazione d'uso degli immobili)

1. Si ha mutamento di destinazione d'uso, con o senza opere edili, quando si modifica l'uso in atto di una unità immobiliare per più del 25 per cento della superficie utile dell'unità stessa o per più di 50 metri quadrati.

2. Si ha parimenti mutamento di destinazione d'uso anche quando i limiti di cui al comma 1 vengono superati in più interventi successivi.

Nota all'articolo 6

– Il testo dell'articolo 78 bis della legge regionale 52/1991, come aggiunto dall'articolo 32, comma 1, della legge regionale 34/1997, e modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 78 bis

(Opere comunali)

1. Per la realizzazione delle opere pubbliche di competenza comunale la deliberazione del competente organo comunale di approvazione del progetto definitivo sostituisce i provvedimenti di concessione e di autorizzazione edilizia, nonché la denuncia di inizio attività. I relativi progetti vanno corredati da una relazione a firma del progettista che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché l'esistenza dei nulla osta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche.

1 bis. Per le opere di cui al presente articolo l'atto di collaudo finale o il certificato di regolare esecuzione sostituiscono il certificato di abitabilità o di agibilità.

Note all'articolo 7

– Il testo dell'articolo 82 della legge regionale 52/1991, come da ultimo modificato dall'articolo 82, comma 22, della legge regionale 13/1998, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 82

(Modalità per il rilascio e per il diniego della concessione edilizia)

1. La concessione edilizia è rilasciata dal Sindaco, o dal diverso organo competente ai sensi dello statuto comunale, previo parere della Commissione edilizia e dell'Azienda per i servizi sanitari.

1 bis. Il parere della Commissione edilizia non è obbligatorio allorché il Consiglio comunale con deliberazione ritenga tale organo non indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Amministrazione comunale.

2. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine di presentazione.

3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura l'istruttoria e redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto e la propria valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Il termine può essere inter-

rotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede all'interessato, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine il responsabile del procedimento formula una motivata proposta all'autorità competente all'emanazione del provvedimento conclusivo.

4. In ordine ai progetti presentati, il responsabile del procedimento deve richiedere, entro il termine di cui al comma 3, il parere della Commissione edilizia e dell'Azienda per i servizi sanitari. Qualora queste non si esprimano entro il termine predetto, il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta di cui al comma 3 e redigere una relazione scritta al Sindaco indicando i motivi per i quali il termine non è stato rispettato.

5. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, l'organo competente al rilascio della concessione edilizia notifica l'avviso contenente la data in cui la concessione edilizia può essere ritirata e la determinazione del contributo da versare, attinente all'incidenza delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione.

6. All'atto del ritiro della concessione vengono versate le quote di contributo per gli oneri di urbanizzazione o vengono statuite le modalità per il versamento rateizzato, secondo lo stato di avanzamento dei lavori e comunque non oltre sessanta giorni dall'ultimazione delle opere; vengono analogamente statuite le modalità per il versamento rateizzato delle quote di contributo per il costo di costruzione.

7. Nelle ipotesi di corresponsione in più soluzioni, l'interessato deve prestare garanzia fidejussoria bancaria o, comunque, garanzia tramite polizze cauzionali rilasciate da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

8. Solo successivamente al ritiro della concessione può darsi inizio ai lavori.

9. Decorsi centottanta giorni dalla notifica del Comune per il ritiro, la concessione diviene inefficace di diritto.

10. Il diniego di concessione edilizia è pronunciato dal Sindaco, o dal diverso organo competente ai sensi dello statuto comunale, previo parere della Commissione edilizia ed è notificato entro il termine di cui al comma 5.

11. Scaduto il termine previsto al comma 5 senza che sia stato notificato l'avviso di cui al medesimo comma 5 o il diniego di cui al comma 10, l'interessato ha diritto di ricorrere contro il silenzio-rifiuto.

– Per il testo dell'articolo 131 della legge regionale 52/1991, vedi nota all'articolo 1, punto 18).

– Il testo dell'articolo 133 della legge regionale 52/1991, come da ultimo modificato dall'articolo 62, comma 1, della legge regionale 34/1997, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 133

(Integrazione delle Commissioni edilizie comunali)

1. Per l'espletamento dei compiti previsti dal presente Titolo, i Comuni sono tenuti ad adottare entro trenta giorni, qualora non avessero già provveduto, una variante al regolamento edilizio vigente per l'integrazione della composizione della Commissione edilizia comunale con membri esperti in materia di tutela ambientale e paesaggistica, in numero da uno a tre, o per l'istituzione della Commissione edilizia, nella cui composizione figura la presenza dei suddetti membri esperti.

2. La variante di cui al comma 1 è assunta con deliberazione del Consiglio comunale.

2 bis. Fra i membri esperti in materia di tutela ambientale e paesaggistica di cui al comma 1 figura un esperto scelto tra terne di candidati proposti dalle associazioni ambientaliste riconosciute ed ope-

ranti nel territorio regionale. In attesa che l'Amministrazione regionale approvi l'elenco delle associazioni ambientaliste riconosciute, si utilizza l'elenco delle associazioni riconosciute dal Ministero dell'ambiente. Le associazioni suddette propongono le terne entro quindici giorni dalla richiesta; scaduto tale termine, per la scelta decide la Giunta comunale o il diverso organo previsto dallo statuto comunale.

2 ter. Per la validità delle sedute della Commissione edilizia integrata deve presenziare alla riunione almeno uno dei membri esperti in materia di tutela ambientale e paesaggistica. Qualora i membri esperti siano in numero superiore ad uno e non intervengano, nella totalità, ad una seduta, le determinazioni possono essere comunque validamente assunte nella seduta successiva; quando il membro esperto sia unico, le determinazioni possono essere comunque validamente assunte dopo l'assenza a due sedute consecutive.

Nota all'articolo 8

– Per il testo dell'articolo 104 della legge regionale 52/1991, vedi nota all'articolo 1, punto 14).

Note all'articolo 9

– Il testo dell'articolo 105 della legge regionale 52/1991, come sostituito dall'articolo 53, comma 1, della legge regionale 34/1997, e modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 105

(Interventi eseguiti senza denuncia o invio al Comune delle planimetrie catastali)

1. L'esecuzione di opere in assenza o in difformità della denuncia, di cui all'articolo 80, comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse, determinato dalle Amministrazioni comunali territorialmente competenti e, comunque, in misura non inferiore a lire un milione. In caso di denuncia di inizio di attività effettuata quando le opere sono già in corso di esecuzione la sanzione si applica nella misura minima. La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 2 del codice penale per le opere e gli interventi anteriori alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Il mancato invio al Comune della copia delle planimetrie di cui all'articolo 80, comma 8, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di lire centomila.

– Il testo dell'articolo 80 della legge regionale 52/1991, come da ultimo modificato dall'articolo 82, commi 18 e 19, della legge regionale 13/1998, è il seguente:

Art. 80

(Presentazione della denuncia)

1. La denuncia di inizio attività è effettuata dai soggetti proprietari degli immobili o da altri soggetti nei limiti in cui è loro riconosciuto il diritto di eseguire le opere denunciate.

2. I lavori possono essere intrapresi mediante denuncia, ove sussistano le seguenti condizioni:

- gli immobili interessati non siano compresi nei parchi naturali regionali o nelle riserve naturali regionali di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42;
- per quanto concerne gli interventi di cui all'articolo 68, comma 3, lettere c), d), e), f) ed h), come sostituito dall'articolo 23 della legge regionale 34/1997, nonché per quelli di cui agli articoli 69, 70 e 71, gli immobili interessati non siano compresi nelle zone omogenee A degli strumenti urbanistici comunali, ovvero non

siano assoggettati dagli strumenti stessi a discipline espressamente volte alla tutela delle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche, storico-architettoniche e storico-testimoniali; tali immobili possono essere individuati con deliberazione del Consiglio comunale.

3. La denuncia di inizio attività è sottoposta al termine massimo di validità fissato in anni tre, con obbligo per l'interessato di comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori.

4. La denuncia di inizio attività va presentata almeno venti giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, accompagnata da una relazione, a firma di un tecnico abilitato alla progettazione, nonché dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri il rispetto delle norme costruttive, statiche, di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti, nonché la conformità agli strumenti urbanistici approvati o adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti. Il progettista abilitato deve emettere inoltre un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato.

5. Il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale.

6. In caso di denuncia, ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo abilitante all'effettuazione delle trasformazioni, tengono luogo delle autorizzazioni le copie delle denunce di inizio di attività, dalle quali risultino le date di ricevimento delle denunce stesse, nonché l'elenco di quanto prescritto per comporre e corredare i progetti delle trasformazioni e le attestazioni dei professionisti abilitati.

7. Ove entro il termine indicato al comma 4 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, il Sindaco notifica agli interessati l'ordine motivato di non effettuare le previste trasformazioni e, nei casi di false attestazioni dei professionisti abilitati, ne dà contestuale notizia all'Autorità giudiziaria ed al Consiglio dell'ordine di appartenenza. Gli aventi titolo hanno facoltà di inoltrare una nuova denuncia di inizio attività, qualora le stabilite condizioni siano soddisficibili mediante modificazioni o integrazioni dei progetti delle trasformazioni, ovvero mediante acquisizioni di autorizzazioni, nullamano, pareri, assensi comunque denominati, oppure, in ogni caso, di presentare una richiesta di autorizzazione.

8. Contestualmente alla denuncia di accatastamento, ove richiesta, va inviata copia della planimetria al Comune.

– Il testo dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 («Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie»), come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 298/1985, è il seguente:

Art. 20

(Sanzioni penali)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:

- a) l'ammenda fino a lire 20 milioni per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla presente legge, dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione;
- b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza della concessione o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;
- c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 30 milioni a lire 100 milioni nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 18. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza della concessione.

stico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza della concessione.

Le disposizioni di cui al comma precedente sostituiscono quelle di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

– Il testo dell'articolo 2 del codice penale è il seguente:

Art. 2

(Successione di leggi penali)

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.

Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti.

Nota all'articolo 10

– Per il testo dell'articolo 101 della legge regionale 52/1991, vedi nota all'articolo 1, punto 10).

Nota all'articolo 12

– Per il testo dell'articolo 124 della legge regionale 52/1991, vedi articolo 11.

Note all'articolo 13

– Il decreto del Presidente della Giunta regionale 20 aprile 1995, n. 0126/Pres., reca: «Revisione degli standard urbanistici regionali».

– Per il testo dell'articolo 32 della legge regionale 52/1991, vedi nota all'articolo 1, punto 2).

– Per il testo dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, vedi nota all'articolo 1, punto 4).

– Il titolo IV della legge regionale 52/1991 reca: «Pianificazione territoriale comunale».

– Il capo I del titolo IV della legge regionale 52/1991 reca: «Piano regolatore generale comunale (PRGC)».

Note all'articolo 14

– Il testo dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469 («Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia»), è il seguente:

Art. 8

(Ulteriori deleghe e conversione di deleghe in trasferimenti di funzioni)

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, le funzioni delegate alle regioni ordinarie in forza del D.P.R. n. 616, che già non spettino per competenza propria alla regione Friuli-Venezia Giulia, vengono delegate anche a questa ultima, relativamente al suo territorio, in applicazione dell'articolo 10 dello Statuto speciale.

2. Le funzioni delegate alle regioni ordinarie in forza del D.P.R. n. 616, se riguardano materie comprese nell'articolo 4 dello Statuto speciale, sono, nel Friuli-Venezia Giulia, trasferite alla Regione Friuli-Venezia Giulia per la parte che già non le spetti per competenza propria.

3. Le funzioni già delegate alla Regione Friuli-Venezia Giulia in materie comprese nell'articolo 4 dello statuto speciale si considerano trasferite alla regione stessa.

4. Le funzioni trasferite con il D.P.R. n. 616 alle regioni ordinarie, per la parte che esorbita dalle competenze attribuite dallo statuto speciale alla Regione Friuli-Venezia Giulia, sono delegate a quest'ultima, relativamente al suo territorio.

5. Per l'esercizio delle funzioni delegate rimangono ferme le disposizioni dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902.

– Per il titolo II del decreto legislativo 490/1999, vedi nota all'articolo 1, punto 3).

– Per il testo dell'articolo 139 del decreto legislativo 490/1999, vedi nota all'articolo 1, punto 29).

– Per il testo dell'articolo 131 della legge regionale 52/1991, vedi nota all'articolo 1, punto 18).

– Il testo dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 («Nuovo codice della strada»), come modificato dall'articolo 13 del decreto legislativo 360/1993, è il seguente:

Art. 23

(Pubblicità sulle strade e sui veicoli)

(omissis)

4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.

(omissis)

– Il testo dell'articolo 141 della legge regionale 52/1991, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 141

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le disposizioni delle leggi regionali incompatibili con le previsioni della presente legge.

2. In particolare, sono abrogati:

- a) l'articolo 45 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22;
- b) la legge regionale 9 aprile 1968, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) la legge regionale 22 dicembre 1969, n. 42;
- d) la legge regionale 4 maggio 1973, n. 39, salvo gli articoli 4, 5 e 6;
- e) il Capo I del Titolo II della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni;
- f) l'articolo 14 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47;
- g) il Capo VIII della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45;
- h) la legge regionale 3 dicembre 1985, n. 47;
- i) l'articolo 26, commi secondo e terzo, della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18;
- l) la legge regionale 28 ottobre 1986, n. 42;
- l bis)* la legge regionale 13 maggio 1988, n. 29;
- m) la legge regionale 13 dicembre 1989, n. 36;

n) gli articoli 56 e 57 delle norme di attuazione del Piano urbanistico regionale generale.

– La legge regionale 13 maggio 1988, n. 29, reca: «Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali.»

Nota all'articolo 15

– Per il testo dell'articolo 131 della legge regionale 52/1991, vedi nota all'articolo 1, punto 18).

Nota all'articolo 16

– Per il testo dell'articolo 131 della legge regionale 52/1991, vedi nota all'articolo 1, punto 18).

Note all'articolo 17

– Il testo dell'articolo 132 della legge regionale 52/1991, come sostituito dall'articolo 60, comma 1, della legge regionale 34/1997, e modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 132

(Opere da eseguirsi da parte di amministrazioni ed enti pubblici)

1. Qualora la richiesta di autorizzazione paesaggistica riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni ed enti pubblici, rimangono di competenza regionale esclusivamente le opere soggette ad accertamento di conformità urbanistica o a denuncia ai sensi dell'articolo 89, fermo restando per le opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, il potere del Ministro competente di rilasciare o negare entro sessanta giorni l'autorizzazione, anche in difformità dalla decisione regionale.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal Direttore regionale della pianificazione territoriale, previo parere del Comitato tecnico regionale, sezione prima, o dal Direttore del Servizio della tutela del paesaggio e delle bellezze naturali, a seconda che l'intervento sia soggetto ad accertamento di conformità urbanistica o a denuncia.

– Il testo dell'articolo 89 della legge regionale 52/1991, come sostituito dall'articolo 43, comma 1, della legge regionale 34/1997, è il seguente:

Art. 89

(Conformità urbanistica degli interventi da eseguirsi dalle amministrazioni statali, da enti istituzionalmente competenti, dall'Amministrazione regionale e da quelle provinciali, nonché dai loro formali concessionari)

1. Il presente articolo disciplina i procedimenti di localizzazione delle opere pubbliche, che non siano in contrasto con le indicazioni dei programmi di lavori pubblici di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale, delle opere pubbliche di interesse statale da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, delle opere pubbliche della Amministrazione regionale e di quelle provinciali, nonché delle opere pubbliche da eseguirsi dai loro formali concessionari.

2. Per le opere pubbliche statali e di interesse statale di cui al comma 1 l'accertamento della conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, è fatto dallo Stato d'intesa con la Regione, sentiti gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi, entro centoventi giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione competente. Gli enti locali esprimono il parere entro sessanta giorni; scaduto tale termine si prescinde da esso.

3. Per quanto di competenza della Regione, l'accertamento di cui al comma 2 spetta al Presidente della Giunta regionale, il quale ac-

certa altresì, sentiti gli enti locali territorialmente interessati, la conformità urbanistica degli interventi da eseguirsi da parte dell'Amministrazione regionale e di quelle provinciali, nonché dai loro formali concessionari, entro sessanta giorni dalla richiesta. Il Presidente della Giunta regionale può delegare tale accertamento all'Assessore regionale alla pianificazione territoriale.

4. Ai fini dell'accertamento di cui ai commi 2 e 3 le opere e gli interventi sono da considerarsi conformi quando risultano compatibili con gli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati.

5. L'accertamento di cui ai commi 2 e 3, che può comportare le opportune prescrizioni esecutive, sostituisce la concessione o l'autorizzazione edilizia.

6. Nei casi in cui, per motivazioni oggettive indipendenti dalla volontà del richiedente l'accertamento, non sia possibile iniziare i lavori nel termine di efficacia del provvedimento, o non sia possibile ultimarli entro il termine fissato, il soggetto operatore può presentare una istanza finalizzata alla fissazione di nuovi termini, sempreché il progetto non sia stato modificato e la situazione urbanistica delle aree interessate non sia variata, presentando le opportune dichiarazioni in tal senso.

7. Qualora l'accertamento di conformità di cui ai commi 2 e 3 dia esito negativo, oppure l'intesa tra lo Stato e la Regione non si perfezioni entro il termine stabilito, viene convocata una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dall'articolo 3 bis del decreto legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, su iniziativa dell'ente realizzatore dell'opera. Alla conferenza di servizi partecipano la Regione e, previa deliberazione degli organi rappresentativi, il Comune o i Comuni interessati, nonché le altre amministrazioni dello Stato e gli enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa o a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta, previsti dalle leggi statali e regionali.

8. La conferenza valuta i progetti definitivi relativi alle opere da realizzare, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, storici, artistici e ambientali.

9. La conferenza si esprime sui progetti definitivi entro sessanta giorni dalla convocazione, apportando ad essi, ove occorra, le opportune modifiche, senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni del soggetto proponente.

10. L'approvazione dei progetti, nei casi in cui la decisione sia adottata dalla conferenza di servizi all'unanimità, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, previsti da leggi statali e regionali. In mancanza dell'unanimità, per la realizzazione delle opere statali si procede ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469.

11. Per la realizzazione di opere statali o di interesse statale non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

12. L'accertamento di conformità è sostituito dalla presentazione della denuncia allo Stato e alla Regione, per quanto di rispettiva competenza, per la realizzazione di interventi non aventi rilevanza urbanistica, ai sensi dell'articolo 61, comma 1, elencati nell'allegato alla presente legge.

13. Alla denuncia di cui al comma 12 è allegato il parere favorevole dei Comuni interessati sulla conformità urbanistica degli interventi, da esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; scaduto tale termine si prescinde dal parere.

14. Nelle zone del territorio regionale dichiarate sismiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, il parere di cui al comma 13 attesta altresì l'osservanza delle previsioni contenute all'articolo 4, primo comma, lettere a) e b), della medesima legge 64/1974; in tal caso il parere è obbligatorio.

15. Per definire criteri uniformi di compatibilità nel territorio regionale per gli interventi di cui al comma 12 da realizzare da parte di enti o società concessionarie di pubblici servizi, l'Amministrazione regionale può individuare, in accordo con gli stessi, tipologie infrastrutturali correlate alle singole zonizzazioni urbanistiche dei PRGC. I criteri e i loro periodici aggiornamenti sono approvati con deliberazione della Giunta regionale e costituiscono riferimento per la presentazione della denuncia.

16. Sono parimenti assoggettate alla presentazione della denuncia le opere urgenti in vista di un rischio di emergenza, nonché nel corso dello stato di emergenza, come previsto dall'articolo 9, secondo comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, e dagli articoli 69 e 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

17. Per le opere da eseguire nel corso dello stato di emergenza, di cui al comma 16, contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento, che può avvenire anche qualora non sussista la conformità urbanistica, va effettuata la comunicazione, mentre la documentazione tecnica descrittiva va inviata a lavori ultimati.

18. Per le opere di cui al presente articolo l'atto di collaudo finale o il certificato di regolare esecuzione tengono luogo del certificato di abitabilità o di agibilità.

Note all'articolo 18

– Per il testo dell'articolo 138 bis della legge regionale 52/1991, vedi nota all'articolo 1, punto 33).

– Per il testo dell'articolo 164 del decreto legislativo 490/1999, vedi nota all'articolo 1, punto 23).

– Per il testo dell'articolo 151 del decreto legislativo 490/1999, vedi nota all'articolo 1, punto 21).

Nota all'articolo 19

– Il testo dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 («legge urbanistica»), come modificato dall'articolo 8 della legge 765/1967, è il seguente:

Art. 28

(Lottizzazione di aree)

Prima dell'approvazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione di cui all'articolo 34 della presente legge è vietato procedere alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio.

Nei Comuni forniti di programma di fabbricazione ed in quelli dotati di piano regolatore generale fino a quando non sia stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione, la lottizzazione di terreno a scopo edilizio può essere autorizzata dal Comune previo nulla osta del provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la Sezione urbanistica regionale, nonché la competente Soprintendenza.

L'autorizzazione di cui al comma precedente può essere rilasciata anche dai Comuni che hanno adottato il programma di fabbricazione o il piano regolatore generale, se entro dodici mesi dalla presentazione al Ministero dei lavori pubblici la competente autorità non ha adottato alcuna determinazione, sempre che si tratti di piani di lottizzazione conformi al piano regolatore generale ovvero al programma di fabbricazione adottato.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione può disporsi che il nullaosta all'autorizzazione di cui ai precedenti commi venga rilasciato per determinati Comuni con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'autorizzazione comunale è subordinata alla stipula di una convenzione, da trascriversi a cura del proprietario, che preveda:

1) la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, precisate dall'articolo 4

della legge 29 settembre 1964, n. 847, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al successivo n. 2;

2) l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota è determinata in proporzione all'entità e alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni;

3) i termini non superiori ai dieci anni entro i quali deve essere ultimata la esecuzione delle opere di cui al precedente paragrafo;

4) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

La convenzione deve essere approvata con deliberazione consiliare nei modi e forme di legge.

Il rilascio delle licenze edilizie nell'ambito dei singoli lotti è subordinato all'impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi.

Sono fatte salve soltanto ai fini del quinto comma le autorizzazioni rilasciate sulla base di deliberazioni del Consiglio comunale, approvate nei modi e forme di legge, aventi data anteriore al 2 dicembre 1966.

Il termine per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del proprietario è stabilito in dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, salvo che non sia stato previsto un termine diverso.

Le autorizzazioni rilasciate dopo il 2 dicembre 1966 e prima dell'entrata in vigore della presente legge e relative a lottizzazioni per le quali non siano stati stipulati atti di convenzione contenenti gli oneri e i vincoli precisati al quinto comma del presente articolo, restano sospese fino alla stipula di dette convenzioni.

Nei Comuni forniti di programma di fabbricazione e in quelli dotati di piano regolatore generale anche se non si è provveduto alla formazione del piano particolareggiato di esecuzione, il sindaco ha facoltà di invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole zone a presentare entro congruo termine un progetto di lottizzazione delle aree stesse. Se essi non aderiscono, provvede alla compilazione d'ufficio.

Il progetto di lottizzazione approvato con le modificazioni che l'Autorità comunale abbia ritenuto di apportare è notificato per mezzo del messo comunale ai proprietari delle aree fabbricabili con invito a dichiarare, entro 30 giorni dalla notifica, se l'accettano. Ove manchi tale accettazione, il podestà ha facoltà di variare il progetto di lottizzazione in conformità alle richieste degli interessati o di procedere alla espropriazione delle aree.

Nota all'articolo 20

– Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 («Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1

1. Per agevolare la formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, e loro varianti, non sorretta da leggi regionali di settore, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni sovvenzioni nella misura massima del 100% della spesa ritenuta ammissibile per incarichi professionali necessari alla redazione degli elaborati anche non compresi nelle prestazioni urbanistiche.

1 bis. Sono ammissibili alle sovvenzioni anche le spese già sostenute, purché lo strumento urbanistico non sia approvato alla data del termine finale per la presentazione della domanda.

2. Il finanziamento degli strumenti urbanistici di cui al comma 1 avviene sulla base di criteri generali fissati annualmente dalla Giunta

regionale, che individua anche eventuali piani di interesse regionale o sovracomunale, sentita la competente Commissione consiliare.

Nota all'articolo 21

– Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 («Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate»), come modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 9/1999, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

(Salvaguardia di zona tipica)

1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 22/1996, come sostituito dall'articolo 6, al fine della salvaguardia delle condizioni ambientali della zona tipica di produzione, non trovano applicazione entro il limite di cinque chilometri dal perimetro della stessa, così come geograficamente individuata dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 14 febbraio 1990, n. 30, come modificato dall'articolo 60 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, al fine della salvaguardia delle condizioni ambientali della zona tipica di produzione dei vini, non trovano applicazione entro il limite di due chilometri dal perimetro di vigneti con estensione superiore ad un ettaro. *Le Province in fase autorizzativa possono escludere da tale vincolo le discariche di seconda categoria tipo <A> ovvero le discariche di rifiuti inerti.*

Nota all'articolo 22

– Il testo dell'articolo 45 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 («Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole»), come modificato dall'articolo 19 del decreto legislativo 258/2000, è il seguente:

Art. 45

(Criteri generali)

1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziali e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto. Si applica l'articolo 62, comma 11, secondo periodo, del presente decreto.

3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 28, commi 1 e 2.

4. In deroga al comma 1 gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato.

5. Le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio.

6. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia ovvero al comune se lo scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda.

7. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 34, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui al comma 3 può prevedere per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima.

8. Per gli scarichi in un corso d'acqua che ha portata naturale nulla per oltre 120 giorni ovvero in un corpo idrico non significativo, l'autorizzazione tiene conto del periodo di portata nulla e della capacità di diluizione del corpo idrico e stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacità autodepurative del corpo ricettore e la difesa delle acque sotterranee.

9. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato, l'autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che gli scarichi, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, siano effettuati in conformità alle disposizioni del presente decreto e senza pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente.

10. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande d'autorizzazione previste dal presente decreto sono a carico del richiedente. L'autorità competente determina, in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda. L'autorità stessa, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute.

11. Per gli insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove prevista. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'Autorità competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo ricettore, può adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari.

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 130

- presentato dalla Giunta regionale in data 5 maggio 2000 e assegnato alla IV Commissione permanente in data 10 maggio 2000.

Stralcio n. 110-1.1

- risultante dallo stralcio - deliberato dalla I Commissione permanente integrata nella seduta del 7 marzo 2000 e assegnato alla IV Commissione permanente in data 5 aprile 2000 - di taluni emendamenti aggiuntivi allo stralcio n. 110/1 (a sua volta risultante dallo stralcio dal disegno di legge n. 110 (Finanziaria 2000)).

Stralcio n. 110-1.10

- risultante dallo stralcio - deliberato dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 9 maggio 2000 e assegnato alla IV Commissione permanente in data 11 maggio 2000 - di un emendamento aggiuntivo in materia urbanistica allo stralcio n. 110/1 (a sua volta risultante dallo stralcio dal disegno di legge n. 110 (Finanziaria 2000)).

Stralcio n. 110-1.11

- risultante dallo stralcio - deliberato dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 9 maggio 2000 e assegnato alla IV Commissione permanente in data 11 maggio 2000 - di un emendamento aggiuntivo in materia di parchi e riserve allo stralcio n. 110/1 (a sua volta risultante dallo stralcio dal disegno di legge n. 110 (Finanziaria 2000)).

Disegno di legge n. 130 e stralci nn. 110-1.1, 110-1.10 e 110-1.11

- abbinati dalla IV Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Regolamento interno, nella seduta del 18 maggio 2000, con scelta del disegno di legge n. 130 come testo base;
- esaminati e approvati a maggioranza, con modifiche, dalla IV Commissione permanente nella seduta del 15 giugno 2000, con relazione di maggioranza della consigliera Seganti e, di minoranza, dei consiglieri Molinaro, Puiatti e Mattassi;
- esaminati dal Consiglio regionale nelle sedute antimeridiana e pomeridiana del 21 settembre 2000, nonché nella seduta antimeridiana del 2 ottobre 2000, e approvati a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio medesimo in tale ultima seduta;
- legge rinviata dal Governo per il riesame, a norma dell'articolo 29 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, in data 10 novembre 2000;
- legge riassegnata alla IV Commissione permanente in data 15 novembre 2000;
- sentito il parere della V Commissione permanente, espresso nella seduta del 23 novembre 2000;
- legge riesaminata e riapprovata, a maggioranza, con modifiche, dalla IV Commissione permanente nella seduta del 23 novembre 2000, con relazioni, di maggioranza, del consigliere Ritossa e, di minoranza, del consigliere Fontanelli;
- legge riapprovata a maggioranza assoluta, senza modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 24 gennaio 2001;
- comunicata la non opposizione del Governo all'ulteriore corso con nota del Commissario del Governo di data 9 febbraio 2001, prot. n. 19/2-97/2001.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
31 gennaio 2001, n. 029/Pres. (Estratto).

Approvazione della variante n. 29 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione del Comune di Clauzetto.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 029/Pres. di data 31 gennaio 2001 è stata approvata la variante n. 29 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione del Comune di Clauzetto.

Copia autenticata del decreto, assieme agli atti relativi, sarà depositata negli Uffici comunali a libera visione del pubblico.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
12 febbraio 2001, n. 037/Pres.

Approvazione dell'Accordo di programma stipulato con la Provincia di Pordenone per la realizzazione di interventi ed opere infrastrutturali di interesse locale, individuati dalla Regione, nei Comuni interessati dal progetto di ampliamento della base di Aviano.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che:

- l'articolo 3, comma 1, della legge 31 dicembre 1998, n. 483 ha disposto l'assegnazione alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di un finanziamento di lire 24.000 milioni per la realizzazione di interventi ed opere infrastrutturali di interesse locale, da essa individuati, nei comuni interessati dal progetto di ampliamento della base di Aviano;
- in attuazione della legge suddetta, l'articolo 13, commi 29 e 30 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 ha autorizzato l'Amministrazione regionale a concedere alla Provincia di Pordenone, sulla base di un apposito accordo di programma, contributi nella misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile, per la realizzazione delle opere sopra richiamate;
- la Provincia di Pordenone ha elaborato un programma che prevede il finanziamento di 7 interventi da realizzare utilizzando prioritariamente il finanziamento disponibile di lire 24.000 milioni;
- con proprie deliberazioni n. 122 del 29 dicembre 1999, n. 99 del 28 dicembre 1999, n. 8 dell'11 gennaio 2000, e n. 8 del 20 gennaio 2000 i Comuni di Aviano, San Quirino, Roveredo in Piano e Fontanafredda hanno espresso l'adesione al programma sopra richiamato;

VISTA la deliberazione del Consiglio provinciale di Pordenone n. 4 del 24 febbraio 2000, di approvazione

dello schema di accordo di programma tra l'Amministrazione regionale e la Provincia stessa;

VISTA la deliberazione 19 maggio 2000, n. 1458, registrata alla Corte dei Conti in data 15 giugno 2000, Registro 1, foglio 217, come modificata dalla deliberazione 27 luglio 2000, n. 2253, registrata alla Corte dei Conti in data 15 novembre 2000, Registro 2, foglio 113, con cui la Giunta regionale ha autorizzato l'Assessore alla viabilità e dei trasporti a stipulare con l'Amministrazione provinciale di Pordenone l'accordo di programma inteso all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, commi 29 e 30 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25;

VISTO l'Accordo di programma sottoscritto a Pordenone il 15 gennaio 2001 dall'Assessore alla viabilità e ai trasporti, in rappresentanza della Regione, e dal sig. Corrado Della Mattia in rappresentanza della Provincia di Pordenone, giusta delega del Presidente della Provincia, prot. n. 1877 del 12 gennaio 2001;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, articolo 19;

DECRETA

Art. 1

È approvato l'Accordo di programma sottoscritto a Pordenone il 15 gennaio 2001 con la Provincia di Pordenone, allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 12 febbraio 2001

ANTONIONE

Accordo di programma tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e la Provincia di Pordenone.

PREMESSO che:

- l'articolo 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 483 autorizza la spesa di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2003, da assegnare alla Regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di interventi e di opere infrastrutturali di interesse locale, da essa individuati nei Comuni interessati dal progetto di ampliamento della Base di Aviano;
- l'articolo 13, commi 29 e 30, della legge regionale 13 settembre 1999 n. 25, in attuazione del citato articolo 3 della legge 483/1998, autorizza l'Amministrazione regionale a concedere alla Provincia di Pordenone, sulla base di apposito Accordo di programma, contributi nella misura massima del 100% della spesa ammissibile per la realizzazione di inter-

venti ed opere infrastrutturali di interesse locale, nei Comuni interessati dal progetto di ampliamento della base di Aviano;

- la Provincia ha elaborato, con il consenso dei Comuni, il programma che prevede il finanziamento di 7 interventi per un importo complessivo di lire 32.500 milioni ed, in particolare, le opere da finanziare prioritariamente utilizzando il finanziamento disponibile di lire 24.000 milioni;

VISTE le deliberazioni dei Consigli comunali di Aviano (n. 122 del 29 dicembre 1999), Roveredo in Piano (n. 8 dell'11 gennaio 2000), San Quirino (n. 99 del 28 dicembre 1999) e Fontanafredda (n. 8 del 20 gennaio 2000) con le quali è stato manifestato l'accordo sulle proposte della Provincia;

STIPULANO

il presente Accordo di programma

Art. 1

Individuazione degli interventi

Nel territorio della Provincia di Pordenone sono individuati, quali interventi aventi le caratteristiche previste dall'articolo 13, comma 29 della legge regionale 25/1999, i seguenti lavori per complessive lire 24.000 milioni:

1. Collegamento delle «Aree A1 e A2» con la S.P. «Pedemontana Occidentale» in località Pedemonte, in Comune di Aviano.
2. Sistemazione della S.P. «della Roiata» dall'incrocio con la S.P. «di Aviano» all'incrocio con la S.P. «di Castel d'Aviano» nei Comuni di Fontanafredda e Roveredo in Piano.
3. Realizzazione della circonvallazione ovest di Roveredo in Piano ed innesto con la S.P. «della Roiata» in Comune di Roveredo in Piano.
4. Sistemazione ed allargamento dell'asse di collegamento dalla rotatoria sulla S.S. 251 a San Martino di Campagna fino alla S.P. «di Aviano» in Comune di Aviano.
5. Realizzazione della circonvallazione ovest di San Martino di Campagna con intersezione con S.P. «di Cordenons» ed innesto con «ex pista carri» nei Comuni di Aviano e San Quirino.
6. «Ex pista carri» - lavori di sistemazione ed adeguamento dalla S.P. «dei Magredi» alla S.S. 251 - I lotto in Comune di San Quirino.
7. Realizzazione incrocio a livelli sfalsati tra la S.P. «di Aviano», la circonvallazione nord di Roveredo in Piano, l'«ex pista carri», il nuovo accesso sud alla Base Aerea e l'attiguo Centro Commerciale in Comune di Roveredo in Piano.

Si dà atto che l'Ente realizzatore dell'opera di cui al

punto 1. è il Comune di Aviano e delle opere indicate ai punti da 2. a 7. è la stessa Provincia di Pordenone.

Art. 2

Finanziamento

Gli interventi di cui all'articolo 1 sono finanziati a carico del capitolo 3683 (2.1.232.5.09.18) istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla Rubrica n. 17 - programma 0.10.1 - spese d'investimento - categoria 2.3. - sezione IX e corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni 2002, 2003 come dalla richiamata legge regionale 25/1999, articolo 13, comma 30.

Art. 3

Modalità di erogazione

L'esecuzione delle opere avverrà mediante conferimento in delegazione amministrativa agli enti sopra individuati sulla base di un progetto preliminare favorevolmente esaminato dal Direttore del Servizio della viabilità della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti.

Detta delegazione amministrativa prevederà un'erogazione anticipata in misura del 20% dell'importo di previsione iniziale del costo ed il saldo ad approvazione del progetto definitivo; la stessa prevederà inoltre il riconoscimento del 12% per oneri.

Art. 4

Attuazione

La Provincia redige, entro due mesi dall'esecutività del presente Accordo, il piano temporale degli interventi di cui all'articolo 1, anche al fine dell'assunzione di eventuali iniziative dirette ad accelerarne la realizzazione.

La Provincia esercita funzioni di controllo sull'attuazione degli interventi ed assicura in tale ambito la trasmissione alla Regione, a cadenza almeno annuale, di rapporti di verifica che potranno formare oggetto di momenti di consultazione promossi dalla Regione stessa con i diversi Enti interessati.

Art. 5

Individuazione ulteriori interventi

Per il completamento del programma che prevede i seguenti ulteriori interventi:

8. Collegamento tra la S.P. «di Castel d'Aviano» e la S.P. «di Aviano» a nord della Base Aerea Militare in Comune di Aviano.
9. «Ex pista carri» - lavori di sistemazione ed adeguamento della S.S. 251 alla S.P. «di Aviano» - II lotto nei Comuni di San Quirino e Roveredo in Piano,

le parti si ripromettono di reperire ulteriori fonti di finanziamento assegnando prioritariamente le economie che saranno realizzate nell'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1.

Letto e sottoscritto.

Pordenone, 15 gennaio 2001

per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

l'Assessore: avv. Valter Santarossa

per la Provincia di Pordenone:

dott. Elio Deanna

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
12 febbraio 2001, n. 039/Pres.

Legge regionale 7/2000, articolo 19, comma 6. Approvazione dell'Accordo di programma per la soluzione di problemi di pianificazione dell'area di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ATTESO che la Giunta regionale, con deliberazione n. 3203 del 23 ottobre 2000, dichiarata dalla Corte dei Conti atto non soggetto a registrazione con rilievo n. 103/Reg. del 20 dicembre 2000, ha autorizzato il Presidente della Giunta regionale a stipulare ed approvare l'accordo di programma, allegato alla deliberazione stessa, per la soluzione di problemi di pianificazione dell'area di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone, ed ha incaricato l'Assessore regionale alla pianificazione territoriale di dare ad esso attuazione;

VISTO l'Accordo di programma, promosso dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, per la soluzione di problemi di pianificazione dell'area di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone, stipulato in data 28 novembre 2000, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, dal Presidente della Giunta regionale Roberto Antonione, dal Presidente del Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone Alfredo Pascolin, dal Sindaco del Comune di Monfalcone Adriano Persi e dal Sindaco del Comune di Staranzano Giorgio Nogherotto;

RITENUTO di condividere le finalità proprie dell'accordo di programma in argomento, così come puntualmente espresse al relativo articolo 2, e di approvare pertanto l'accordo stesso, il cui testo viene a far parte integrante e contestuale del presente provvedimento;

to, ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 della legge regionale 7/2000;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

VISTO l'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

VISTA la legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3;

DECRETA

1. È approvato, nel testo allegato al presente decreto quale sua parte integrante e contestuale, l'Accordo di programma, promosso dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, per la soluzione di problemi di pianificazione dell'area di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone, stipulato in data 28 novembre 2000, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, dal Presidente della Giunta regionale Roberto Antonione, dal Presidente del Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone Alfredo Pascolin, dal Sindaco del Comune di Monfalcone Adriano Persi e dal Sindaco del Comune di Staranzano Giorgio Nogherotto.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione; nella pubblicazione saranno omessi gli elaborati tecnici, allegati all'Accordo di programma, depositati in copia presso il Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone ed i singoli Comuni interessati e a libera visione del pubblico.

Trieste, 12 febbraio 2001

ANTONIONE

Accordo di programma tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente della Giunta regionale Roberto Antonione, il Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone, rappresentato dal Presidente Alfredo Pascolin, il Comune di Monfalcone, rappresentato dal Sindaco pro tempore Adriano Persi, il Comune di Staranzano, rappresentato dal Sindaco pro tempore Giorgio Nogherotto.

PREMESSO che:

- il Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge n. 633 del 6 luglio 1964. Le aree di sua competenza venivano perimetrare conformemente a quanto stabilito dall'articolo 5 della legge n. 1525 del 16 dicembre 1961 così come modificato dagli articoli 1 - 6 - 7 della legge n. 633 del 6 luglio 1964, dalla legge regionale n. 22

- del 14 agosto 1987, D.M. 24 aprile 1970, legge regionale n. 45 del 28 dicembre 1987;
- il Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone è attualmente soggetto alla disciplina normativa di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999 n. 3;
 - ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 3/1999, il Consorzio è titolare di funzioni di pianificazione territoriale, per il perseguimento dei fini istituzionali, limitatamente agli «ambiti degli agglomerati industriali di interesse regionale», individuati dagli strumenti di programmazione economica e di pianificazione territoriale regionale, così come definiti dagli strumenti urbanistici comunali;
 - l'articolo 19 della legge regionale 7/2000 prevede, per la definizione e attuazione di opere o di interventi di interesse pubblico e per l'attuazione di programmi di intervento che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata della Regione, degli Enti locali, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o privati, la possibilità di promuovere e concludere un «Accordo di programma» fra i vari soggetti interessati;
 - al presente documento si allegano: «Cartografia d'insieme delle previsioni degli strumenti urbanistici generali dei comuni di Monfalcone e Staranzano»; «Aree operative-attuarie e principali infrastrutture».

TUTTO ciò premesso i sottoscritti in rappresentanza degli Enti sopra indicati convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente «Accordo di programma», che viene qui formulato e sottoscritto ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 7/2000 dal Presidente della Giunta regionale, dai Sindaci dei Comuni di Monfalcone e Staranzano e dal Presidente del Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone.

Art. 2

Le finalità del presente Accordo sono rappresentate dalla necessità di:

1. dare attuazione alla legge regionale 3/1999 per gli aspetti concernenti la pianificazione e la programmazione economica;
2. individuare il perimetro dell'ambito dell'agglomerato industriale di interesse regionale indicato dal P.U.R.G. ed afferente la competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone con individuata, per ciascuna area ivi compresa, la strumentazione urbanistica vigente;

3. stabilire le aree e le modalità relative alle fasi di redazione ed approvazione del Piano territoriale infraregionale dell'ambito di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone;
4. precisare che alla 1^a fase del Piano speciale a livello Infraregionale delle Zone industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone (di seguito: Piano territoriale infraregionale) dovrà essere allegato uno schema progettuale di livello strutturale-strategico riguardante l'intero ambito di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone, comprendente un elaborato cartografico indicante anche le infrastrutture viarie di pertinenza di detto ambito.

Tale schema verrà sottoposto a verifica di congruenza ad ogni fase successiva.

Art. 3

La perimetrazione delle aree di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone corrisponde all'insieme delle zone D1 così come individuate dagli strumenti urbanistici generali comunali di Monfalcone e Staranzano, riportate nella cartografia denominata: «Cartografia d'insieme delle previsioni degli strumenti urbanistici generali dei comuni di Monfalcone e Staranzano», fatte salve le modifiche relative alla razionalizzazione di alcuni lotti industriali e alla realizzazione e completamento di strutture viarie stradali e ferroviarie, nonché alla definizione del perimetro dell'area oggetto del Contratto di Quartiere di Panzano. Tali modifiche sono puntualmente indicate con apposita grafia: campo rigato nero per il campo di determinazione, frecce di colore blu per l'indicazione della flessibilità.

Le Amministrazioni comunali si impegnano, ove necessario, a modificare con Variante, nella fase di predisposizione dei Piani operativi-attuarie, il proprio strumento urbanistico generale relativamente alla definizione del perimetro del Piano territoriale infraregionale nei termini sopradescritti, come riportato nella cartografia denominata: «Aree di attuazione e principali infrastrutture».

Art. 4

L'ambito di competenza del Consorzio, costituito dall'insieme delle aree di cui al punto precedente, è indicato nella cartografia denominata: «Aree di attuazione e principali infrastrutture».

Tale ambito non comprende le aree di competenza del Piano regolatore del Porto di Monfalcone.

Il Piano territoriale infraregionale è così costituito:

1. Schema progettuale di livello strutturale-strategico
2. Piano operativo-attuativo area Schiavetti-Brancolo (Staranzano)
3. Piano operativo-attuativo area Lisert-Porto
4. Piano operativo-attuativo area Lisert nord
5. Piano operativo-attuativo area Lisert Canale est-ovest
6. Piano operativo-attuativo area Schiavetti-Brancolo (Monfalcone 1A - 1B)
7. Piano operativo-attuativo area Fincantieri
8. Piano operativo-attuativo area Enel-Adria Plast.

La sequenzialità dell'attuazione del Piano territoriale infraregionale sarà la seguente:

- 1^a FASE: Schema progettuale di livello strutturale-strategico; Piano operativo-attuativo dell'area Schiavetti-Brancolo (Staranzano).
- 2^a FASE: Piano operativo-attuativo dell'area Lisert Porto; Piano operativo-attuativo dell'area Lisert nord; Piano operativo-attuativo dell'area Lisert Canale est-ovest.
- 3^a FASE: Piano operativo-attuativo dell'area Schiavetti-Brancolo (Monfalcone 1A - 1B).
- 4^a FASE: Piano operativo-attuativo dell'area Fincantieri, Piano operativo-attuativo dell'area Enel - Adria Plast.

Art. 5

In riferimento a quanto disposto nell'articolo precedente la prima fase del Piano territoriale infraregionale è costituita da uno schema progettuale di livello strutturale-strategico e da un Piano operativo-attuativo.

I contenuti dello schema progettuale di livello strutturale-strategico, riguardanti l'intero ambito di competenza del Consorzio, possono essere così sintetizzati:

Fase di analisi

- Relazioni con il territorio - inquadramento territoriale
- Stato di fatto e destinazione d'uso del suolo e reti tecnologiche
- Carta dei vincoli
- Analisi degli aspetti economici
- Analisi degli aspetti urbanistici
- Analisi degli aspetti ambientali
- Carta sintetica delle componenti ambientali

Fase di progetto

- Schema progettuale di livello strutturale-strategico
- Aree operative-attuative e principali infrastrutture

- Carta sintetica delle problematiche ambientali
- Relazione sulle strategie di piano.

I contenuti dei piani attuativi-operativi (nella Fase 1 e nelle fasi successive) dello schema strutturale-strategico possono essere così sintetizzati:

Fase di analisi

- Inquadramento territoriale - verifica di congruenza dello schema progettuale di livello strutturale-strategico
- Destinazione d'uso del suolo
- Destinazione d'uso degli edifici rilievo reti tecnologiche
- Schede di rilevamento delle attività economiche
- Relazione di analisi e verifica della compatibilità ambientale
- Relazione geologica

Fase di progetto

- Zonizzazione - destinazione d'uso del suolo e degli edifici
- Zonizzazione - prescrizioni per l'edificazione
- Individuazione delle strategie e degli interventi finalizzati alla compatibilità ambientale degli insediamenti
- Carta degli interventi di valorizzazione paesaggistico-ambientale
- Schema delle reti tecnologiche di progetto
- Norme tecniche di attuazione
- Relazione - programma degli interventi
- Elenco ed individuazione catastale degli immobili e delle aree da espropriare
- Studio di impatto ambientale.

Art. 6

La vigilanza sul presente «Accordo di programma» sarà esercitata da un Collegio presieduto dal Presidente della Giunta regionale e composto dai Sindaci dei Comuni interessati e dal Presidente del Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone o da rappresentanti dei medesimi.

I membri del Collegio potranno farsi assistere, nel corso della riunione, dai Dirigenti facenti parte delle rispettive amministrazioni, all'uopo incaricati.

Art. 7

L'«Accordo di programma» ha durata di 10 anni dalla data di entrata in vigore e può venire modificato per concorde volontà dei partecipanti su iniziativa del Collegio di vigilanza di cui al precedente articolo.

Art. 8

Il presente «Accordo di programma» approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 28 novembre 2000

Roberto Antonione
Alfredo Pascolin
Adriano Persi
Giorgio Nogherotto

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 26 gennaio 2001, n. 1.

«Istituto regionale Rittmeyer per i ciechi» di Trieste. Proroga dell'incarico commissariale.

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI

VISTO il decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali n. 31 del 7 novembre 2000, con il quale il dott. Gaetano Barbi è stato nominato commissario per la provvisoria gestione dell'Istituto Rittmeyer di Trieste con il compito di ricostituire il Consiglio d'amministrazione;

CONSIDERATO che in base al decreto testè citato l'incarico commissariale deve concludersi entro il 1° febbraio 2001;

VISTA la nota del Commissario prot. n. 160/16 del 23 gennaio 2001 con la quale si comunica che l'organo d'amministrazione non è stato ricostituito, poiché a tutt'oggi alcuni degli enti deputati alle nomine non hanno ancora provveduto.

RITENUTO pertanto necessario prorogare l'incarico al sunnominato Commissario, in attesa che gli Enti competenti provvedano alle nomine suddette;

CONSIDERATA congrua una proroga fino al 31 marzo 2001;

DECRETA

per le ragioni in premessa indicate, l'incarico di Commissario per la provvisoria gestione dell'Istituto Rittmeyer di Trieste - conferito al dott. Gaetano Barbi con il decreto in premessa citato - è prorogato sino al 31 marzo 2001.

Fino alla stessa data, al medesimo commissario è at-

tribuita l'indennità prevista dal decreto n. 31 del 7 novembre 2000.

Udine, 26 gennaio 2001

POZZO

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO DEL VOLONTARIATO 19 febbraio 2001, n. 1/VOL.

Adozione del modello di domanda per accedere ai contributi ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
DEL VOLONTARIATO

VISTA la legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 concernente la «Disciplina dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato» ed in particolare l'articolo 8 che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi per iniziative finalizzate alla promozione della cultura della solidarietà ed all'orientamento, alla formazione ed aggiornamento dei volontari promosse dalle organizzazioni di volontariato;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 concernente il «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»;

VISTO il Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al predetto articolo 8 della legge regionale 12/1995 approvato con D.P.G.R. n. 10/Pres. del 22 gennaio 2001 registrato alla Corte dei Conti in data 5 febbraio 2001, Registro 1, foglio 48;

VISTO in particolare l'articolo 4 del Regolamento succitato con il quale si demanda al Direttore del Servizio del volontariato l'adozione di un modello di domanda al fine di agevolare gli interessati nella formulazione delle domande di contributo;

RITENUTO pertanto di adottare il modello di domanda, comprensiva della relazione illustrativa e del preventivo di spesa, con indicazioni utili in relazione alle categorie di spese ammissibili previste dal predetto Regolamento;

DECRETA

1. Per le domande di contributo ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 12/1995 è adottato il modello di domanda come da allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 19 febbraio 2001

SPAGNOLLI

Alla Regione autonoma Friuli – Venezia Giulia
SERVIZIO DEL VOLONTARIATO
Via S. Francesco, 37
34100 TRIESTE

OGGETTO: domanda di contributo ai sensi dell'art. 8 L.R. 20 febbraio 1995. N. 12 e succ. modifiche e integrazioni per:

- Iniziative finalizzate alla promozione della cultura della solidarietà ed all'orientamento
- Iniziative per la formazione ed aggiornamento dei volontari

Il sottoscritto.....

Rappresentate legale della

Iscritta al n°del Registro generale delle organizzazioni di volontariato

Con sede legale nel Comune di

Provincia

Indirizzo/recapito

C.A.P.....

Telefono

Fax

E-mail.....

Che opera senza scopo di lucro, anche indiretto, attraverso le seguenti attività previste dallo statuto

.....

CHIEDE

ai sensi dell'art. 8 della L.R. 20 febbraio 1995, n. 12 per l'anno la concessione:

del contributo massimo previsto sull'importo di LIRE.....

corrispondente al costo complessivo indicato nel preventivo di spesa;

del contributo di LIRE in relazione al progetto allegato

precisando che l'intervento ha la seguente destinazione: (barrare la casella corrispondente)

Iniziativa finalizzate alla promozione della cultura della solidarietà ed all'orientamento

Iniziativa per la formazione ed aggiornamento dei volontari dell'organizzazione (eventualmente altri)

Allega alla presente domanda la relazione illustrativa del progetto, comprensiva della scheda progettuale e del preventivo di spesa.

Si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati comunicati anche con specifico riguardo alle modalità di pagamento dei contributi assegnati.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che le spese per le quali il contributo è richiesto non sono coperte da altri finanziamenti e contributi dello Stato, della Regione, di altri enti pubblici e privati.

Data

Timbro

Firma del rappresentante legale dell'organizzazione

SCHEDA PROGETTUALE

1. PARTECIPANTI

- numero dei volontari coinvolti nel progetto (*partecipanti al corso*) B.
- di cui appartenenti all'organizzazione proponente n.
- altri n. specificare quali (*es: volontari di altre organizzazioni, operatori del settore, ecc.*).....
- grado di preparazione dei volontari partecipanti (*si raccomanda l'indicazione di questo dato soprattutto nel caso di progetti di livello qualificato es: psicologi, insegnanti, infermieri...*)
-

2. DESTINATARI

- tipologia dei destinatari finali dell'iniziativa ai quali sarà rivolta l'attività dei volontari formati - barrare la casella corrispondente:
- anziani
- alcolisti
- portatori di handicap fisico
- portatori di handicap psichico
- malati in genere
- malati mentali
- malati terminali
- minori (infanzia)
- minori (adolescenza)
- giovani
- tossicodipendenti, ex tossicodipendenti
- sieropositivi e malati di AIDS
- disoccupati ad alto rischio di esclusione sociale
- indigenti
- nomadi – ROM
- Immigrati
- Profughi
- rifugiati
- donne sole capofamiglia
- detenuti – ex detenuti
- beni ambientali
- beni culturali
- altro (*specificare*)
- indicare, almeno approssimativamente, il numero dei destinatari previsti n.....
- (eventuali note esplicative).....
-
-

3. PRIORITA':

- A) PROGETTI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI VOLONTARI AL FINE DI FRONTEGGIARE:

- EMERGENZE SOCIALI (*specificare*).....

- SITUAZIONI SPECIFICHE DI DISAGIO, INFERMITA' (*specificare*).....

- SITUAZIONI DI SOGGETTI SVANTAGGIATI (*specificare*).....

- B) INIZIATIVE PROMOSSE DA PARTE DI PIU' ORGANIZZAZIONI CONGIUNTAMENTE.....

4. TEMPI:

- indicare i tempi tecnici previsti per la realizzazione del progetto, (*indicare anche l'eventuale necessità di realizzazione in un dato periodo dell'anno*)

- indicare l'articolazione del percorso formativo (*durata: n° delle giornate, continuative o alternate, nel periodo considerato, ore di formazione, ecc.*)

5. DOCENTI:

- indicare il n° dei docenti impiegati nell'attività formativa

- qualificazione professionale o specializzazione.....

- responsabile del progetto

- qualificazione professionale o specializzazione.....

PREVENTIVO DI SPESA

L'importo complessivo non deve superare il limite massimo previsto dal Regolamento.

CATEGORIA 1 - DOCENZA

Sono ammissibili i compensi per le prestazioni di personale non volontario (docenti, specialisti, esperti che terranno le lezioni od altro) purchè ne risulti la preparazione specifica (titolo di studio, esperti qualificati, comprovata esperienza nel settore) in ordine alla realizzazione del progetto e che dette persone non siano già legate da rapporto di lavoro o comunque aderenti all'organizzazione proponente. Sono altresì ammessi i rimborsi delle spese sostenute dai docenti per pernottamento, vitto e viaggio, purchè le stesse risultino adeguatamente documentate. Il costo delle suddette prestazioni e rimborsi deve essere congruo in relazione all'incarico svolto. Eventuali altri oneri di questa categoria dovranno essere preventivamente specificati e saranno ammessi solo se considerati congrui ed essenziali al progetto.

Spese per docenti, specialisti, esperti ecc. (compensi, rimborsi) o altre spese assimilabili

Lire (in cifre) _____

Specificare le eventuali altre spese assimilabili _____

CATEGORIA 2 - LOCAZIONE

In questa categoria sono ammessi gli oneri relativi a canoni di locazione per uso di locali anche attrezzati non appartenenti all'organizzazione o non a disposizione della stessa. Nel caso di locali concessi gratuitamente verrà eventualmente riconosciuta la partecipazione alle spese di pulizia, illuminazione, riscaldamento e similari poste a carico dell'organizzazione e adeguatamente documentate.

Lire (in cifre) _____

CATEGORIA 3 – ONERI DIVERSI

In questa categoria possono essere indicati:

A) Oneri per l'acquisto di beni strumentali essenziali per la realizzazione del progetto e purchè economicamente congrui ed adeguati alle necessità. E' indispensabile indicare il bene per il quale si procederà all'acquisto.

B) Oneri per l'acquisto di materiali, attrezzature, beni deperibili ecc. come, ad esempio: materiale di cancelleria, dispense, libri, fotocopie, spese postali, tipografiche, sussidi audiovisivi, noleggio attrezzature, spese telefoniche riferibili all'attuazione del progetto (non verranno riconosciute spese per schede telefoniche e cellulari), altre spese legate alla peculiarità del progetto (ad esempio indumenti, guanti, ...) delle quali si dovrà dare preventiva specificazione.

Lire (in cifre) _____

Specificare i beni o le attrezzature acquistate o nolleggiate e il relativo costo _____

CATEGORIA 4 – ASSICURAZIONI

Sono ammesse le spese per l'assicurazione dei partecipanti solamente se stipulate in relazione all'attività prevista dal progetto e solo per il periodo previsto di durata del corso.

Non saranno riconosciute le polizze stipulate ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

Lire (in cifre) _____

CATEGORIA 5 – RIMBORSO SPESE AI VOLONTARI

Sono ammessi i rimborsi delle spese sostenute dai volontari partecipanti all'attività del progetto entro i limiti sotto riportati.

Vitto: solo nel caso in cui il percorso formativo si articoli su intere giornate di lezione (mattino/pomeriggio) e per un costo congruo.

Viaggio: solo nel caso in cui la sede del corso sia diversa dalla residenza del volontario partecipante e, per quanto riguarda i rimborsi chilometrici, entro il limite massimo della tariffa ACI.

Pernottamento: solo se giustificabile in relazione allo svolgimento del corso e alla residenza e comunque per una spesa congrua.

Lire (in cifre) _____

CASI PARTICOLARI

Corso residenziale: è ammesso lo svolgimento del corso in forma residenziale solo per comprovate e circostanziate esigenze ed esclusivamente entro il territorio regionale. In tal caso le spese si intendono relative alla locazione, al pernottamento e vitto dei partecipanti (docenti e volontari).

(specificare motivi e località) _____

Stage: nel progetto può essere prevista la realizzazione di stage o di visite di istruzione, semprechè dette attività siano direttamente collegate al percorso formativo: le spese relative vanno indicate nelle categorie precedenti: Non possono essere presentati progetti con previsione di spesa solo per stage; inoltre, anche questo tipo di attività deve attuarsi all'interno del territorio regionale salvo il caso in cui non siano presenti le strutture o le situazioni oggetto di studio o visita.

(specificare dove viene svolto) _____

NOTE COMUNI A TUTTE LE CATEGORIE DI SPESA.

Tutte le spese devono risultare adeguatamente documentate da fatture o ricevute fiscali, biglietti di viaggio, ricevute nel caso di rimborsi chilometrici, ecc. intestate all'organizzazione (non si ammette l'indicazione di spesa attraverso scontrini fiscali che per spese minime e saltuarie). Non sono in nessun caso ammissibili rimborsi o spese calcolate in modo forfetario. La documentazione di spesa dovrà essere di data corrispondente al periodo di formazione. Non sono ammissibili le spese per l'ordinario funzionamento delle organizzazioni né gli oneri per attività promozionali delle stesse salvo quelle relative al progetto. Sono inoltre escluse le eventuali spese per la partecipazione di amministratori o volontari a corsi, manifestazioni, congressi, comitati ecc.

NB: L'avvio del corso ed il programma di svolgimento devono essere tempestivamente comunicati al Servizio del Volontariato, onde consentire l'espletamento, eventuale, dell'attività di verifica e controllo prevista dall'art. 44 L.R. 7/2000.

COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

LIRE _____

Data

Timbro

Firma del rappresentante legale dell'organizzazione

(ALLEGATO ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO)

**2. INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA
SOLIDARIETA' E DI ORIENTAMENTO DEI VOLONTARI**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO

.....

SETTORE DI RIFERIMENTO DEL PROGETTO (indicare settore sociale, ambientale, dei diritti civili ecc.).....

.....

OBIETTIVI (descrivere brevemente le finalità che si vuole perseguire con la realizzazione del progetto)

.....

.....

.....

.....

CONTENUTI (illustrare gli argomenti e le strategie proposte per l'orientamento, per la sensibilizzazione, educazione, promozione della solidarietà)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

SCHEDA PROGETTUALE

1. **MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL' INIZIATIVA** (manifestazione, convegno, pubblicazioni o altro)

2. **PARTECIPANTI**

Indicare: la valenza territoriale dell'iniziativa (ambito regionale, provinciale ecc.); i soggetti ai quali l'iniziativa è rivolta

3. **DESTINATARI**

(indicare quale categoria di soggetti risulterà indirettamente destinataria dell'iniziativa)

4. **PRIORITA':**

A) PROGETTI FINALIZZATI A FRONTEGGIARE:

- **EMERGENZE SOCIALI** (*specificare*).....
- **SITUAZIONI SPECIFICHE DI DISAGIO, INFERMITA'** (*specificare*).....
- **SITUAZIONI DI SOGGETTI SVANTAGGIATI** (*specificare*).....

B) PROGETTI CHE PREVEDANO COLLEGAMENTI O ADESIONI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI (*specificare*).....

C) PROGETTI PROMOSSI DA PARTE DI PIU' ORGANIZZAZIONI CONGIUNTAMENTE (*specificare*).....

5. TEMPI

Indicare i tempi tecnici previsti per la realizzazione dell'iniziativa

(complessivamente: progettazione, contatti, realizzazione)

.....
.....

6. RELATORI, ESPERTI ecc. coinvolti nell'iniziativa (specificare quali e la qualificazione professionale, specializzazione ecc.).....

.....
.....
.....

PREVENTIVO DI SPESA

L'importo complessivo non deve superare il limite massimo previsto dal Regolamento:

L: 10.000.000 per progetto; massimo due progetti per ciascuna organizzazione nell'anno.

CATEGORIA 1 - RELATORI, ESPERTI ecc. coinvolti nell'iniziativa

Sono ammissibili i compensi per le prestazioni di personale non volontario (relatori, esperti, soggetti di particolare personalità, ecc.) purchè dette persone non siano già legate da rapporto di lavoro o comunque aderenti all'organizzazione proponente. Sono altresì ammessi i rimborsi delle spese sostenute dai predetti per pernottamento, vitto e viaggio, purchè le stesse risultino adeguatamente documentate ed il loro costo sia congruo in relazione all'incarico svolto. Eventuali altri oneri di questa categoria dovranno essere preventivamente specificati e saranno ammessi solo se considerati congrui ed essenziali.

Lire (in cifre) _____

Specificare le eventuali prestazioni diverse, indicando il relativo onere

CATEGORIA 2 - LOCAZIONE

In questa categoria sono ammessi gli oneri relativi a canoni di locazione per uso di locali anche attrezzati non appartenenti all'organizzazione o non a disposizione della stessa. Nel caso di locali concessi gratuitamente verrà eventualmente riconosciuta la partecipazione alle spese di pulizia, illuminazione, riscaldamento e similari poste a carico dell'organizzazione e adeguatamente documentate.

Lire (in cifre) _____

CATEGORIA 3 - ONERI DIVERSI

A titolo esemplificativo: noleggio attrezzature, manifesti, libri, pubblicazioni, spese postali, tipografiche, di organizzazione ed altre spese collegate all'iniziativa (ad es.: per proiezioni, noleggio autobus, ecc.)

Lire (in cifre) _____

Specificare _____

NOTE COMUNIA TUTTE LE CATEGORIE DI SPESA

Tutte le spese devono risultare adeguatamente documentate da fatture o ricevute fiscali, biglietti di viaggio, ricevute nel caso di rimborsi chilometrici ecc., intestate all'organizzazione (non si ammette l'indicazione di spesa attraverso scontrini fiscali che per spese minime e saltuarie). Non sono in nessun caso ammissibili rimborsi o spese calcolate in modo forfetario.

La documentazione di spesa dovrà essere di data corrispondente allo svolgimento dell'iniziativa.

NB: Devono essere tempestivamente comunicate al Servizio del Volontariato le date di svolgimento dell'iniziativa o le altre informazioni utili onde consentire l'espletamento, eventuale, dell'attività di verifica e controllo prevista dall'art. 44 della L.R. 7/2000.

COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO LIRE _____

(in lettere)_____

Data

Timbro

Firma del rappresentante legale dell'organizzazione

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 26 gennaio 2001, n. EST. 24-D/ESP/4434. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di acquedotto, da parte del Comune di Sedegliano, per la realizzazione dei lavori di un depuratore e rete fognaria, zona artigianale-industriale di Pannellia di Sedegliano.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che il Comune di Sedegliano è autorizzato a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da asservire, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Sedegliano

1) P.C. 8606, foglio 41, mapp. 287, di mq. 98100, superficie da asservire: mq. 2430, in natura: prato,	
indennità: mq. 2430 x L./mq. 300 =	L. 729.000
opere per n. 10 pozzetti:	
L./mq. 3.000 x 10 pozzetti =	L. 30.000
totale indennità provvisoria =	L. 759.000
	(Euro 391,99)

Ditta catastale: Cogep S.p.A.

2) P.C. 8606, foglio 41, mapp. 171, di mq. 26100, superficie da asservire: mq. 300, in natura: prato,	
indennità: mq. 300 x L./mq. 300 =	L. 90.000
opere per n. 3 pozzetti:	
L./mq. 3.000 x 3 pozzetti =	L. 9.000
totale indennità provvisoria =	L. 99.000
	(Euro 51,13)

Ditta catastale: S.r.l. Immobiliare Tagliamento.

3) P.C. 1000620, foglio 41, mapp. 405, di mq. 33179, superficie da asservire: mq. 570, in natura:	
indennità: mq. 570 x L./mq. 300 =	L. 171.000
opere per n. 8 pozzetti:	
L./mq. 3.000 x 8 pozzetti =	L. 24.000
totale indennità provvisoria =	L. 195.000
	(Euro 100,71)

Ditta catastale: Pre System S.r.l.

Art. 2
(omissis)

Trieste, 26 gennaio 2001

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 31 gennaio 2001, n. EST. 29-D/ESP/4432. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di acquedotto, da parte del Consorzio per l'Acquedotto del Friuli Centrale, per la realizzazione dei lavori di sostituzione del cavo di telecontrollo a fianco dell'adduttrice Molino del Bosso - Giavons, tra la galleria e l'autostrada A23, in Comune di Colloredo di Monte Albano.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Consorzio per l'Acquedotto del Friuli Centrale, con sede in Udine via Duchi d'Aosta, n. 2, è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di acquedotto, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Colloredo di Monte Albano

1) Fo. 1, mapp. 65 di are 27,70 da asservire: mq. 270 in natura: boschetta	
indennità:	
mq. 270 x L./mq. 700 x 0,25 =	L. 47.250
	(Euro 24,40)

Ditta: Piemonte Auro nato a Buia il 12 giugno 1940, proprietario per 1/2; Schwizer Rosemarie mar. Piemonte nata a Birwinkan il 14 agosto 1944, proprietaria per 1/2; (Partita n. 2070).

2) Fo. 1, mapp. 188 di are 171,20 da asservire: mq. 636 in natura: seminativo	
indennità:	
mq. 636 x L./mq. 3.000 x 0,25 =	L. 477.000
	(Euro 246,35)

Ditta catastale: Coppini Loris nato in Svizzera il 13 maggio 1967, proprietario per 2/48; Cruz Riccardo nato in Spagna il 27 aprile 1990, proprietario per 2/48; Forte Elsa nata a Buia il 17 aprile 1921, proprietaria per 24/48; Taboga Bruna nata a Buia l'11 giugno 1947, proprietaria per 4/48; Taboga Bruno nato a Udine il 2 ottobre 1960, proprietario per 4/48; Taboga Caterina nata a Buia il 5 gennaio 1940, proprietaria per 4/48; Taboga Elsa Giannina nata a Udine il 21 marzo 1953, proprietaria per 4/48; Taboga Pietro nato a Buia l'11 novembre 1938, proprietario per 4/48; (Partita n. 4558).

Ditta attuale: Taboga Pietro nato a Buia l'11 novembre 1938, proprietario per 2/48; Cruz Riccardo nato in Spagna il 27 aprile 1990, proprietario per 2/48; Forte Elsa nata a Buia il 17 aprile 1921, proprietaria per 24/48; Taboga Bruna nata a Buia l'11 giugno 1947, proprietaria per 4/48; Taboga Bruno nato a Udine il 2 ottobre 1960, proprietario per 4/48; Taboga Caterina nata a Buia il 5 gennaio 1940, proprietaria per 4/48; Taboga Elsa Giannina nata a Udine il 21 marzo 1953, proprietaria per 4/48; Taboga Pietro nato a Buia l'11 novembre 1938 proprietario per 4/48.

3) Fo. 1, mapp. 187 (ex 187 porz.) di are 75,50 da asservire: mq. 10
in natura: seminativo
indennità:
mq. 10 x L./mq. 3.000 x 0,25 = L. 7.500
(Euro 3,87)

Ditta catastale: Minisini Ezio nato a Majano il 4 marzo 1925 (Partita n. 1945).

Ditta attuale: Minisini Franca nata a Majano il 20 maggio 1954.

4) Fo. 1, mapp. 109 (ex 109 porz.) di are 87,00 da asservire: mq. 228
in natura: seminativo
indennità:
mq. 228 x L./mq. 3.000 x 0,25 = L. 171.000
(Euro 88,31)

Ditta: Forte Gina nata a Buia il 3 settembre 1910, proprietaria per 68/432; Spizzo Armando nato a Buia il 14 aprile 1930, proprietario per 182/432; Spizzo Enio nato a Buia il 7 febbraio 1936, proprietario per 182/432; (Partita n. 4400).

Artt. 2 - 3

(omissis)

Trieste, 31 gennaio 2001

COSLOVICH

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 gennaio 2001, n. 128. (Estratto).

D.P.R. 203/1988, articolo 17 - Società Praedium

Ecologica S.r.l. - Parere non favorevole alla costruzione ed all'esercizio di un impianto in Comune di Mortegliano (Udine).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 di attuazione delle direttive C.E.E. numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, che all'articolo 17 stabilisce la procedura autorizzatoria da applicare alle centrali termoelettriche ed alle raffinerie di olii minerali;

(omissis)

VISTA la domanda del 6 marzo 1998, presentata dalla Società Praedium Ecologica S.r.l. con sede legale in Pradamano (Udine), via Cussignacco, n. 39, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 203/1988, relativa all'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (RdF e TdF), della potenza di 10.000 kW e termica di 35.800 kW da realizzarsi nello stabilimento di Mortegliano (Udine) con la quale si chiede al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio;

VISTA la nota del 15 aprile 1998 della Direzione regionale dell'ambiente con la quale è stato richiesto il parere al Comune di Mortegliano, sede dell'impianto;

VISTA la nota dell'11 maggio 1998 della Direzione regionale dell'Ambiente con la quale sono stati richiesti, come d'uso, i pareri alla Direzione regionale della Pianificazione territoriale, alla Direzione regionale dell'industria, alla Direzione regionale della sanità ed all'Ufficio di piano;

VISTA la nota dell'8 giugno 1998, prot. 213082 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pervenuta in data 17 giugno 1998, con la quale si chiede all'Amministrazione regionale il parere di competenza, previsto dall'articolo 17 del D.P.R. 203/1988 e dal comma 2 dell'articolo 3 del D.P.R. 53/1998;

VISTA la nota del 13 luglio 1998 con la quale il Comune di Mortegliano, sede dell'impianto, ha inviato la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 28 maggio 1998 nella quale viene espresso parere negativo all'insediamento dell'impianto di cui trattasi in quanto urbanisticamente incompatibile con la normativa di zona;

VISTA la nota del 15 luglio 1998 nella quale la Società Praedium Ecologica S.r.l. dichiara, fra l'altro, di avvalersi delle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 per il recupero di energia dalla combustione di CDR;

VISTA la nota prot. 16836/Sal.P.1.1 del 28 agosto 1998 della Direzione regionale della sanità e delle poli-

tiche sociali e la nota prot. 23080/DD7 dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» nella quale vengono formulate le seguenti osservazioni:

- 1) l'impianto di produzione di energia elettrica rappresenta una parte del progetto «Impianto integrato di trattamento rifiuti» presentato per la V.I.A. ai sensi della legge 349/1986 nel 1997 e relativo a numerose linee di trattamento rifiuti dislocate nei poli di Pozzuolo del Friuli e Mortegliano;
- 2) tale impianto di produzione di energia elettrica risulta legato perlomeno alla realizzazione delle linee di produzione di RdF e TdF di Pozzuolo del Friuli e di Mortegliano in quanto non viene fatto cenno a possibili fornitori terzi. La realizzazione dell'impianto risulta pertanto subordinata all'esito favorevole della procedura V.I.A. ai sensi della legge 349/1986;
- 3) considerando l'impianto di produzione di energia elettrica scorporato dalle strutture ad esso funzionali relative agli impianti di trattamento rifiuti, esso non sarebbe sottoposto alla V.I.A. nazionale ma alla V.I.A. regionale ai sensi della legge regionale 43/1990 e successivo regolamento di attuazione;
- 4) gli elaborati presentati non costituiscono il progetto esecutivo dell'impianto di produzione di energia elettrica, pertanto risulta difficile una valutazione oggettiva degli elementi, in particolare in merito alle caratteristiche dell'impianto ed alle caratteristiche quali-quantitative delle emissioni;
- 5) le concentrazioni di diossine e furani di cui al punto 2.1.2.2 rilevati in impianti analoghi a quello proposto superano di più di un ordine di grandezza i limiti previsti dal D.M. 16 gennaio 1995 punto 11 e D.M. 5 febbraio 1998 punto 1, allegato 2, sub allegato 1 (0,1 ng/(Nmc));

VISTA la nota prot. 2753/2311/1 del 5 giugno 1998 della Direzione regionale dell'Industria nella quale non viene formulata alcuna particolare osservazione in riferimento all'impianto in argomento;

VISTE le deliberazioni del Consiglio comunale n. 69 del 24 luglio 1998 del Comune di Basiliano e la deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 29 luglio 1998 del Comune di Bertiolo che con le medesime motivazioni esprimono la netta e ferma contrarietà alla realizzazione dell'impianto in argomento;

VISTA la nota del 20 ottobre 1998 dell'allora competente Direttore del Servizio tutela dagli inquinamenti e delle infrastrutture civili della Direzione regionale dell'Ambiente, con la quale, si esprime parere non favorevole alla realizzazione dell'impianto;

VISTA la nota del 18 dicembre 1998 della Direzione regionale della pianificazione territoriale nella quale viene espresso parere negativo alla realizzazione dell'inseadimento in argomento in quanto, ai sensi degli articoli 22 e 25 delle norme di attuazione del P.U.R.G., viene esclusa la possibilità di insediare nella zona urbanistica

interessata «attività destinate allo smaltimento di rifiuti anche se connesso alla produzione di energia»;

RITENUTO di esprimere in termini negativi il parere richiesto in merito all'impianto in argomento, non essendo ancora intervenuta la Conferenza dei servizi da convocarsi da parte del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.M. 11 febbraio 1998, n. 53, facendo proprie le osservazioni presentate dalla Direzione regionale della sanità e condividendo i pareri negativi espressi dalla Direzione regionale della Pianificazione territoriale e del Comune di Mortegliano per incompatibilità urbanistica;

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

- di esprimere, per le motivazioni in premessa evidenziate, parere non favorevole, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 203/1988, alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (RdF e TdF), della potenza di 10.000 kW e termica di 35.800 kW da parte della Società Praedium Ecologica S.r.l. da realizzarsi nello stabilimento di Mortegliano (Udine).

Copia in estratto del presente provvedimento sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
2 febbraio 2001, n. 273. (Estratto).

Comune di Trivignano Udinese: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 54 del 24 novembre 2000, di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di confermare l'esecutività della deliberazione consiliare del Comune di Trivignano Udinese n. 54 del 24 novembre 2000, di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale;
2. (omissis)

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
2 febbraio 2001, n. 305.

Finanziamento regionale progetti di istruzione e formazione tecnico superiore (IFTS) 2000-2001.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO la deliberazione giuntale n. 3975 del 15 dicembre 2000 con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti di istruzione e formazione tecnico - professionale (IFTS) 2000-2001;

TENUTO CONTO che il citato avviso rimandava ad un successivo provvedimento, sulla base delle risorse messe a disposizione dal Ministero della Pubblica Istruzione, l'ammontare delle risorse regionali per la realizzazione degli interventi formativi previsti;

VISTA la nota n. 4579/CF/10 del 28 dicembre 2000 con la quale il Ministero della pubblica istruzione individua il piano di riparto delle risorse finanziarie nazionali stanziare per il corrente esercizio finanziario e che per la Regione Friuli-Venezia Giulia prevedono risorse pari a lire 1.064.807.395;

RAVVISATA la necessità di garantire un adeguato finanziamento che promuova la diffusione dell'esperienza IFTS sull'intero territorio regionale così come previsto dal citato avviso;

CONSIDERATO di individuare le risorse finanziarie per la quota di competenza della Regione per il 2000-2001 in lire 2.000.000.000 a valere sull'asse 3, misura C.3, annualità 2001 del Programma operativo Obiettivo 3 del Fondo sociale europeo;

CONSIDERATO pertanto che le risorse complessive per il finanziamento dei percorsi IFTS 2000-2001, comprensive del finanziamento statale, ammontano a lire 3.064.807.395;

all'unanimità,

DELIBERA

Il finanziamento regionale per la realizzazione dei percorsi IFTS 2000-2001 è di lire 2.000.000.000.

Il presente provvedimento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
2 febbraio 2001, n. 306.

Articolo 2540 C.C. - Cooperativa «Croce Europea Union organizzazione internazionale non lucrativa di utilità sociale cooperativa sociale a r.l.», con sede in Resiutta. Revoca della procedura di liquidazione coatta amministrativa.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione n. 3977 del 15 dicembre 2000 con la quale la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2540 codice civile, ha posto in liquidazione coatta amministrativa la Cooperativa «Croce Europea Union organizzazione internazionale non lucrativa di utilità sociale coop. sociale a r.l.» con sede in Resiutta, nominando commissario liquidatore il dott. Piergiovanni Celetto, con studio in Udine, via Carducci, n. 48;

VISTA la successiva nota prot. n. 237/COOP del 12 gennaio 2001 con cui il predetto dott. Celetto comunicava che la Società in questione in data 19 novembre 2000 ha trasferito la sede sociale a Strasburgo in Francia, a seguito di deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci del 19 novembre 1999, giusta verbale del 19 novembre 1999 notaio dott. Romano Lepre di Tolmezzo, rep. n. 31584, racc. n. 14034, registrato in Tolmezzo in data 9 dicembre 1999 al n. 1515 ed omologato dal Tribunale di Udine addì 17 marzo 2000 al n. 2395;

CONSIDERATO che, pertanto, al momento dell'assunzione della summenzionata deliberazione giuntale non sussistevano i presupposti per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, non avendo più l'Ente sede nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

RAVVISATA, perciò, la necessità di revocare il summenzionato provvedimento;

VISTI gli articoli 2540 codice civile, 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79 e 9 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28;

CONSIDERATA la deroga di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato e ai parchi;

all'unanimità,

DELIBERA

- di revocare la deliberazione n. 3977 del 15 dicembre 2000 della Giunta regionale, con la quale si è disposta la liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa «Croce Europea Union organizzazione internazionale non lucrativa di utilità sociale coop. sociale a r.l.» con sede in Resiutta, e si è nominato commissario liquidatore il dott. Piergiovanni Celetto, con studio in Udine, via Carducci, n. 48.

La presente deliberazione sarà trascritta a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
2 febbraio 2001, n. 307.

Articolo 2543 C.C. - Gestione commissariale della cooperativa «Life Guard Delfino Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione straordinaria ultimato il 13 novembre 2000 alla Cooperativa «Life Guard Delfino Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, da cui si rilevano irregolarità di funzionamento non sanabili, quali un generale disordine contabile tale da rendere la contabilità inattendibile ed inidonea a rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economico-patrimoniale della cooperativa, nonché gravi violazioni di obblighi quali l'omesso versamento dell'IVA, dell'IRAP e di ritenute in veste di sostituto d'imposta;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dai revisori, di porre la predetta Cooperativa in gestione commissariale ex articolo 2543 codice civile;

SENTITO il parere espresso in merito, ai sensi del comma 2, lettera a) dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 nella seduta del 14 dicembre 2000 dalla Commissione regionale per la cooperazione che ha proposto la revoca degli amministratori e dei sindaci e la messa in gestione commissariale, ai sensi dell'articolo 2543 codice civile;

RITENUTO di provvedere in conformità a detto parere e di nominare un commissario governativo, con i poteri degli amministratori e dei sindaci, per un periodo non superiore a sei mesi;

VISTO l'articolo 2543 del codice civile;

VISTO l'articolo 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

CONSIDERATA la deroga di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato e ai parchi;

all'unanimità,

DELIBERA

- di revocare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2543 codice civile, gli amministratori ed i sindaci della Cooperativa «Life Guard Delfino Soc. coop. a r.l.», con sede a Trieste;
- di nominare il rag. Antonio Collini con studio in Trieste, via San Francesco, n. 9, commissario governativo, per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di notifica del presente provvedimento, con i poteri degli amministratori e sindaci revocati, al fine di eliminare le gravi irregolarità riscontrate e di ripristinare il normale funzionamento della società e

dei suoi organi, nel pieno rispetto delle leggi vigenti in materia, delle norme statutarie ed in conformità allo spirito mutualistico che ispira le società cooperative;

- le spese della gestione commissariale ed il compenso al commissario governativo sono a carico della cooperativa. L'ammontare del compenso sarà determinato dall'Autorità di vigilanza, in relazione alla complessità della gestione ed alla sua durata.

La presente deliberazione sarà trascritta a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
2 febbraio 2001, n. 308.

Articolo 2544 C.C. - Scioglimento per atto d'autorità di una cooperativa senza nomina di commissario liquidatore.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 2544 codice civile concernente lo scioglimento d'ufficio di società cooperative;

VISTO altresì il verbale di revisione ordinaria ultimato il 14 novembre 2000 alla Cooperativa «Multiprod - Piccola società cooperativa a r.l.» con sede in Zoppola, dal quale si rileva che la cooperativa stessa non è in grado di raggiungere lo scopo per cui è stata costituita, né ha depositato il bilancio annuale per due anni consecutivi, né ha compiuto atti di gestione;

RAVVISATA pertanto la necessità, fatta presente anche dal revisore, di procedere allo scioglimento d'ufficio ex articolo 2544 codice civile della predetta cooperativa, ricorrendo i presupposti di legge;

RILEVATA inoltre l'inesistenza di rapporti patrimoniali da definire;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso in merito, ai sensi del comma 2, lettera a) dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, dalla Commissione regionale per la cooperazione nella seduta del 14 dicembre 2000;

VISTO l'articolo 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

CONSIDERATA la deroga di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione pro-

fessionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato e ai parchi;

all'unanimità,

DELIBERA

- di sciogliere d'ufficio ex articolo 2544 codice civile la cooperativa «Multiprod - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Zoppola, costituita il 29 settembre 1997 per rogito notaio dott. Giorgio Bevilacqua di Pordenone, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire, ai sensi di quanto previsto dal 1° comma dell'articolo 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA CULTURA

Decreto legislativo 490/1999, articolo 61 - Prelazione di beni culturali mobili - Trieste - Archivio fotografico «Foto Omnia di Ugo Borsatti». Comunicato.

Ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 61 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, la Soprintendenza archivistica per il Friuli-Venezia Giulia comunica che in data 12 gennaio ultimo scorso è pervenuta denuncia dell'offerta d'acquisto del bene dichiarato di notevole interesse storico: Archivio fotografico «Foto Omnia di Ugo Borsatti», per la somma di lire 165.000.000 (centosessantacinquemilioni).

Trieste, 16 febbraio 2001

IL DIRETTORE REGIONALE:
dott. Giuliano Abate

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Aviano. Avviso di adozione della variante n. 29 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1

della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 67 del 29 novembre 2000 il Comune di Aviano ha riadottato la variante n. 29 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 29 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Basiliano. Avviso di approvazione della variante n. 9 al Piano regolatore generale.

Con deliberazione consiliare n. 104 del 28 dicembre 2000 il Comune di Basiliano ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 9 al Piano regolatore generale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, che il CTR ha formulato il parere n. 146/1-T/00 del 4 settembre 2000 e che non vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Camino al Tagliamento. Avviso di adozione della variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 3 del 31 gennaio 2001 il Comune di Camino al Tagliamento ha riadottato la variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Camporosso. Avviso di adozione della variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 52 del 26 giugno 2000 il Comune di Campofornido ha adottato la variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Casarsa della Delizia. Avviso di adozione della variante n. 27 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 107 del 18 dicembre 2000 il Comune di Casarsa della Delizia ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 27 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 27 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Cercivento. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato «Glerie».

Con deliberazione consiliare n. 49 del 27 dicembre 2000, il Comune di Cercivento ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni al P.R.P.C. di iniziativa pubblica, denominato «Glerie», ed ha introdotto le modifiche conseguenti alle prescrizioni espresse in ordine ai beni vincolati nel parere del Comitato tecnico regionale in 214/1-T/99 del 15 novembre 1999, approvando di conseguenza il piano medesimo, modificato, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Cordovado. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 35 del 28 novembre 2000 il Comune di Cordovado ha preso atto che, in ordine alla variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale, ha accolto l'osservazione, a seguito della stessa il Comune ha introdotto la modifica conseguente all'osservazione ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Gemona del Friuli. Avviso di adozione della variante n. 27 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 64 del 27 novembre 2000 il Comune di Gemona del Friuli ha adottato la variante n. 27 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 27 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Magnano in Riviera. Avviso di adozione della variante n. 18 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 67 del 28 dicembre 2000 il Comune di Magnano in Riviera ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 18 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 18 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i

proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Pagnacco. Avviso di approvazione della variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale (legge 1/1978, articolo 1).

Con deliberazione consiliare n. 32 del 18 maggio 2000 il Comune di Pagnacco ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 e della legge 1/1978, articolo 1, la variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Pontebba. Avviso di approvazione della variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 58 del 29 dicembre 2000 il Comune di Pontebba ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 5 della legge regionale 52/1991 la variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che:

1. non sono state presentate né osservazioni né opposizioni;
2. il C.T.R. ha formulato il parere n. 188/1-T/00 del 23 ottobre 2000;
3. non vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Sagrado. Avviso di adozione della variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 51 del 22 dicembre 2000 il Comune di Sagrado ha adottato la variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i

proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Sequals. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 59 del 18 dicembre 2000 il Comune di Sequals ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Sutrio. Avviso di approvazione della variante n. 1 al PIP.

Con deliberazione consiliare n. 36 del 24 novembre 2000, il Comune di Sutrio ha acquisito il parere del CTR n. 207/1-T/00 del 20 novembre 2000, ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 1 del PIP ed ha approvato la stessa ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Tavagnacco. Avviso di approvazione della variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 4 del 18 gennaio 2000 il Comune di Tavagnacco ha approvato ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale, visto il parere del C.T.R. n. 147/1-T/00 del 4 settembre 2000, prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni.

Comune di Tavagnacco. Avviso di adozione della variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con de-

liberazione consiliare n. 75 del 12 dicembre 2000 il Comune di Tavagnacco ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Turriaco. Avviso di adozione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 47 del 27 settembre 2000 il Comune di Turriaco ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 3 al P.R.G.C. sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Udine. Avviso di adozione della variante n. 115 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 189 del 19 dicembre 2000 il Comune di Udine ha adottato la variante n. 115 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 115 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i

proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Vito d'Asio. Avviso di adozione del Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 38 del 20 novembre 2000 il Comune di Vito d'Asio ha adottato il Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, il Piano regolatore generale comunale sarà depositato presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Vivaro. Avviso di adozione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 20 del 22 giugno 2000 il Comune di Vivaro ha adottato la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

**DIREZIONE REGIONALE DELLA SANITÀ
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Articolo 8, comma 11 del D.P.R. 271/2000. Pubblicazione delle graduatorie, per le Province di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone, valevoli per l'anno 2001, dei medici specialisti che aspirano a svolgere la propria attività nell'ambito delle strutture del Servizio sanitario nazionale, come sostituti, o incaricati.

cati a tempo determinato, ai sensi del «Protocollo aggiuntivo» di cui all'«Allegato 1» del D.P.R. 271/2000.

(D.P.R. 28 luglio 2000, n. 271. Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni.)

Graduatoria medici specialisti ambulatoriali per la Provincia di Trieste valevole per l'anno 2001.

<i>Cardiologia</i>	Punti		
1. Cuzzato Anna Linda	12,70	13. Cassin Paola	6,80
2. Cherubini Antonella	6,80	14. Gatti Alessandro	6,30
3. Grande Eliana	7,20	<i>Diabetologia</i>	
4. Gabrielli Daniele	6,00	1. Dapas Francesco	25,10
5. Stefania Anna	4,20	<i>Endocrinologia</i>	
<i>Chirurgia generale</i>		1. Dapas Francesco	19,30
1. Parrini Edoardo	12,60	2. Riosa Marina	10,90
2. Brogna Roberta	9,70	3. Mainardis Maria	9,20
3. De Stefano Alessandra	9,10	<i>Fisiochinesiterapia</i>	
4. Della Corte Silvia	9,00	1. Vorini Donatella	17,60
5. Danek Ruggero	8,10	2. Tamaro Paolo	11,40
6. Simeth Catrin	8,00	3. Arditì Silvana	5,00
7. Rollo Roberto	7,80	<i>Geriatrics</i>	
8. Paulovich Silvia	6,80	1. Vazzas Cristina	18,10
9. Dell'Erba Umberto	6,30	2. Paganica Patrizia	nullo
10. Umek Elisabetta	5,70	articolo 8, punto 1, D.P.R. 500/1996	
11. Sustersich Marco	4,20	3. Rossi Michèle Gabrièle	nullo
<i>Chirurgia plastica</i>		articolo 8, punto 3, D.P.R. 500/1996	
1. Cossantino Davide	7,80	<i>Igiene e Medicina preventiva</i>	
<i>Dermatologia</i>		1. Capozzi Pasquale	6,80
1. Kokelj Franco	26,60	<i>Medicina del lavoro</i>	
2. Briscik Erika	21,40	1. Cova Fulvio	29,30
3. Pauluzzi Paolo	20,60	2. Luciano Francesca	nullo
4. Salvador Liliana Manuela	18,80	articolo 8, punto 3, D.P.R. 500/1996	
5. Grizzo Andrea	12,30	<i>Medicina legale</i>	
6. Sclaunich Sofia	11,70	1. Lesti Mauro	19,90
7. Perkan Valentina	11,10	2. Bernasconi Paola	9,30
8. Plozzer Carmela	10,90	3. Failoni Andrea	4,80
9. Mattighello Paolo	8,30	4. Bartilomo Tommaso	3,00
10. Cattonar Patrizia	8,00	<i>Medicina dello sport</i>	
11. Antonini Erica	7,90	1. Crocetti Giorgio	11,10
12. Doria Andrea	6,90	2. Palombella Osvaldo	8,10
		3. Benedetti Marinella	7,50
		4. Micoli Paolo	6,70
		5. Bizzarini Emiliana	5,70
		<i>Nefrologia</i>	
		1. Moretti Michéle	5,00
		<i>Neurologia</i>	
		1. Apih Gabriella	17,50
		2. Pol Gabriella	9,20

3. Monti Bragadin Luisa	6,80	27. Coslovich Anna laureata il 7.12.1994	5,00
4. Gemma Antonietta	6,90	28. Conforto Eugenio	3,80
5. Cruciatti Barbara	5,10	<i>Odontoiatria</i>	
6. Pellegrino Annamaria	5,00	1. Castronovo Gaetano	24,40
<i>Oculistica</i>		2. Giraldi Elisabetta	20,00
1. Baccara Fabio	21,80	3. Angioia Gabriella	22,40
2. Solimano Nicolò	13,40	4. Bossi Dario	21,20
3. Longo Maurizio laureato il 19.3.1987	16,50	5. Kratter Nicoletta	19,20
4. Crocè Maristella laureata il 27.10.1987	16,50	6. Stenner Marco	17,60
5. Gios Stefano laureato il 12.3.1986	15,20	7. Cecchi Vanda	16,40
6. Lovisato Andrea laureato il 9.11.1988 - nato il 9.5.1962	15,20	8. Chirico Jorge Gerardo	16,30
7. Iustulin Daniele laureato il 9.11.1988 - nato il 1.9.1962	15,20	9. Lapenna Ettore	16,20
8. Sabella Raffaele	14,70	10. Ruggiero Marco	16,10
9. Palomba Maria Antonietta	12,80	11. Bergamini Barbara	15,50
10. Salvetat Maria Letizia	12,40	12. Massari Elena	15,40
11. Della Rupe Pierpaolo	12,00	13. Busechian Claudia	14,70
12. Driussi Gio Batta laureato il 14.3.1989	11,60	14. Canziani Marino	14,40
13. Ramovecchi Paola laureata il 13.3.1991	11,60	15. Florenzano Giuseppina laureata il 29.7.1986	1,80
14. Valdi Franco	11,40	16. Cattonar Sergio laureato il 28.7.1989	1,80
15. Parentin Fulvio	10,40	17. Di Peppe Guglielmina laureata il 17.4.1996	1,80
16. Bergamini Luca laureato il 13.7.1992	9,20	18. Trombetta Damiano	1,20
17. Botteri Elena laureata il 10.3.1993	9,20	<i>Oncologia</i>	
18. Grassi Carla laureata il 15.7.1993	9,20	1. Greco Vittorio	6,80
19. Scuderi Bruno	8,10	<i>Ortopedia</i>	
20. Vattovani Odilla	7,90	1. Angiolini Dario	28,20
21. Malara Claudio	6,90	2. Lenghi Pierfrancesco	12,20
22. Busato Patrizia laureata il 27.2.1990	6,80	3. Mellini Giulio	9,00
23. Pedio Marcella laureata il 4.10.1995	6,80	4. Gulli Stefano	5,60
24. Cernobori Rita laureata il 27.10.1995	6,80	<i>Ostetricia e Ginecologia</i>	
25. Da Pozzo Stefano	6,20	1. Toffoletti Franco Giovanni	21,40
26. Schinelli Giuseppe laureato il 5.4.1994	5,00	2. Corazza Nicoletta	20,00
		3. Azzaroni Luisa	18,80
		4. Visintin Fabia	17,50
		5. Carbonara Teresa Antonia	16,50
		6. Gallucci Sandro	15,90
		7. Leita Marialivia	12,30
		8. Abrami Rossana	9,90

9. Angoletta Renata laureata il 27.10.1992	6,80	4. Maganja Cristiana	5,20
10. Milluzzo Lidia laureata il 28.10.1993	6,80	5. Ferraro Martino	5,00
11. Lenardon Patrizia laureata il 27.7.1995	6,80		
12. Licitra Luciano	5,30		
13. Bortolini Verena	6,00		
14. Mazzucco Barbara	5,00		
15. Nigro Raffaele	4,90		
16. Costantino Adriana Ivana laureata il 28.3.1980	4,20		
17. Vettore Nicoletta laureata il 21.3.1995	4,20		
Graduatoria medici specialisti ambulatoriali per la Provincia di Gorizia valevole per l'anno 2001.			
<i>Otorinolaringoiatria</i>		<i>Cardiologia</i>	Punti
1. Abossida Antonio	15,80	1. Vitiello Giuseppe	13,40
2. Pisanti Carmelina	14,40	2. Cuzzato Anna Linda	12,70
3. Tattoni Paolo	12,70	3. Grande Eliana	7,20
4. Podda Marco	12,30	4. Cherubini Antonella	6,80
5. Rigo Stefano	8,70		
6. Romano Francesca	7,80	<i>Chirurgia generale</i>	
7. Ferranti Salvatore laureato il 7.7.1994	6,80	1. Della Corte Silvia	9,00
8. Chiarelli Raffaele laureato il 21.7.1993	6,80	2. Paulovich Silvia	6,80
9. Di Nuccio Carlo Salvatore	5,60	3. Umek Elisabetta	5,70
10. Trombetta Lorenzo	5,00		
<i>Patologia clinica</i>		<i>Dermatologia</i>	
1. Filippelli Pasquale	5,60	1. Pauluzzi Paolo	20,60
2. Snidero Carlo	3,10	2. Salvador Liliana Manuela	18,80
		3. Grizzo Andrea	12,30
		4. Sclaunich Sofia	11,70
		5. Zara Patrizia laureata il 17.3.1986	11,10
		6. Perkan Valentina laureata il 16.3.1989	11,10
		7. Plozzer Carmela	10,90
		8. Di Stefano Andrea Giuseppe	9,40
		9. Mattighello Paolo	8,30
		10. Cattonar Patrizia	8,00
		11. Antonini Erica	7,90
		12. Doria Andrea	6,90
		13. Cassin Paola	6,80
		14. Gatti Alessandro	6,30
		<i>Diabetologia</i>	
		1. Dapas Francesco	25,10
		2. Pagano Claudio	9,10
		<i>Endocrinologia</i>	
		1. Dapas Francesco	19,30
		2. Favero Pierangelo	19,20
		3. Riosa Marina	10,90
		4. Mainardis Maria	9,20
		5. Pagano Claudio	9,10
<i>Pediatria</i>			
1. Ianche Paolo	22,50		
2. Giorgi Rita	7,30		
<i>Pneumologia</i>			
1. Scopelliti Francesco	5,60		
<i>Scienza dell'alimentazione</i>			
1. Dorigo Bruna	6,00		
<i>Urologia</i>			
1. Dell'Adami Andrea	30,00		
2. Milocani Maria Luisa	11,10		
3. Lodolo Cristina	5,30		

Fisiochinesiterapia

1. Catalano Angelo	18,80
2. Vorini Donatella	17,60
3. Lo Baido Adelaide	10,80
4. Delneri Cristina	5,10

Geriatrics

1. Pitasso Loredana	19,40
2. Baldon Michela	4,90

Igiene e Medicina preventiva

1. Capozzi Pasquale	6,80
---------------------	------

Medicina interna

1. Delbello Claudia	6,50
---------------------	------

Medicina del lavoro

1. Cova Fulvio	29,30
----------------	-------

Medicina dello sport

1. Crocetti Giorgio	11,10
2. Palombella Osvaldo	8,10
3. Nazzi Sergio laureato il 13.11.1991	7,50
4. Benedetti Marinella laureata il 15.3.1993	7,50
5. Bizzarini Emiliana	5,70

Medicina legale

1. Bernasconi Paola	9,30
2. Failoni Andrea	4,80

Nefrologia

1. Bosco Manuela	6,10
2. Moretti Michéle Emilia	5,00

Neurologia

1. Mesiano Tiziana	14,00
2. Gemma Antonietta	6,90
3. Monti Bragadin Luisa	6,80
4. Cruciatti Barbara	5,10

Oculistica

1. Bianco Angelo	19,40
2. Crocè Maristella	16,50
3. Gios Stefano laureato il 12.3.1986	15,20

4. Lovisato Andrea laureato il 9.11.1988 - nato il 9.5.1962	15,20
5. Iustulin Daniele laureato il 9.11.1988 - nato il 1.9.1962	15,20
6. Sabella Raffaele	14,70
7. Castelletti Gabriella	14,00
8. Solimano Nicolò	13,40
9. Balsamo Maria laureata il 7.11.1988	12,80
10. Palomba Maria Antonietta laureata il 27.2.1990	12,80
11. Salvetat Maria Letizia	12,40
12. Della Rupe Pierpaolo	12,00
13. Driussi Gio Batta laureato il 14.3.1989	11,60
14. Ramovecchi Paola laureata il 13.3.1991	11,60
15. Parentin Fulvio	10,40
16. Bergamini Luca laureato il 13.7.1992	9,20
17. Botteri Elena laureata il 10.3.1993	9,20
18. Grassi Carla laureata il 15.7.1993	9,20
19. Basile Enzo Renato	8,10
20. Vattovani Odilla	7,90
21. Urso Rosario laureato il 28.9.1993	6,90
22. Malara Claudio laureato il 28.7.1995	6,90
23. Busatto Patrizia laureata il 27.2.1990	6,80
24. Pedio Marcella laureata il 4.10.1995	6,80
25. Cernobori Rita laureata il 27.10.1995	6,80
26. Da Pozzo Stefano	6,20
<i>Odontoiatria</i>	
1. Castronovo Gaetano	24,40
2. Giraldi Elisabetta	20,00
3. Bergamini Barbara	15,50
4. Massari Elena	15,40
5. Castronovo Antonio	13,90
6. Iacumin Franco	12,80
7. Maestri Rodolfo	9,50
8. Florenzano Giuseppina	1,80

Ortopedia

1. Lenghi Pierfrancesco	12,20
2. Bardi Costantino laureato il 4.11.1992	5,60
3. Gulli Stefano laureato il 15.7.1993	5,60

Ostetricia e Ginecologia

1. Toffoletti Franco Giovanni	21,40
2. Giangreco Maria Livia	17,00
3. Carbonara Teresa Antonia	16,50
4. Alescio Giovanni	13,00
5. Leita Marialivia	12,30
6. Abrami Rossana	9,90
7. Lenardon Patrizia	6,80
8. Bortolini Verena	6,00
9. Licitra Luciano	5,30
10. Vergine Antonio Giacomo	3,80

Otorinolaringoiatria

1. Abossida Antonio	15,80
2. Biavati Manuela	8,80
3. Romano Francesca	7,80
4. Aladio Patrizia	7,00

Patologia clinica

1. Filipelli Pasquale	5,60
2. Snidero Carlo	3,10

Pediatria

1. Carbone Teresa	27,30
2. De Carolis Gabriela	14,90

Scienza dell'alimentazione e dietologia

1. Dorigo Bruna	6,00
-----------------	------

Urologia

1. Lodolo Cristina	5,30
--------------------	------

Graduatoria medici specialisti ambulatoriali per la Provincia di Udine valevole per l'anno 2001.

Cardiologia

	Punti
1. Vitiello Giuseppe	13,40
2. Cuzzato Anna Linda	12,70
3. Mascitelli Luca	10,50

4. Bertucci Francesco	9,20
5. Picco Francesca	9,00
6. Grande Eliana	7,20
7. Cherubini Antonella	6,80
8. Pietra Marco	5,60

Chirurgia generale

1. Neelamkavil Alice S.	29,40
2. Parrini Edolardo	11,00
3. Della Corte Silvia	9,00
4. Chiatto Umberto	8,00
5. Rollo Roberto	7,80
6. Muderevu Alexis	7,30
7. Sepe Dario	6,80
8. Fiume Angelo	6,00
9. Umek Elisabetta	5,70
10. Okde Fady Fouad	3,00

Dermatologia

1. Pauluzzi Paolo	20,60
2. Salvador Liliana	18,80
3. Catalano Paola	15,20
4. Braida Fabiana	13,00
5. Grizzo Andrea	12,30
6. Gallimberti Annamaria	11,90
7. Sclaunich Sofia	11,70
8. Zara Patrizia laureata il 17.3.1988	11,10
9. Perkan Valentina laureata il 16.3.1989	11,10
10. De Angostini Francesca laureata il 12.3.1985	11,00
11. Braida Nadia laureata il 11.11.1988	11,00
12. Plozzer Carmela	10,90
13. Mattighello Paolo	8,30
14. Cattonar Patrizia	8,00
15. Antonini Erica	7,90
16. Doria Andrea	6,90
17. Melchiorre Manola laureata il 22.10.1991	6,80
18. Cassin Paola laureata il 27.7.1995	6,80
19. Gatti Alessandro	6,30

20. Piazzolla Luigi	6,20	<i>Medicina legale</i>	
21. Miccolis Domenico	5,60	1. Ciccarelli Enrico	11,00
22. Vienna Salvatore	4,80	2. Bernasconi Paola	9,30
23. Delogu Giovanni Maria	4,30	3. Motta Laura	8,70
<i>Diabetologia</i>		4. Sepe Dario	6,80
1. Dapas Francesco	25,10	5. Failoni Andrea	4,80
2. Mainardis Maria	9,20	6. Simone Claudio	4,20
3. Vergoni Adriano	5,60	<i>Nefrologia</i>	
<i>Endocrinologia</i>		1. Bosco Manuela	6,10
1. Dapas Francesco	19,30	2. Moretti Michèle Emilia	5,00
2. Favero Pierangelo	19,20	<i>Neurologia</i>	
3. Mainardis Maria	9,20	1. Micoli Barbara	13,90
4. Englaro Piera	7,60	2. Gemma Antonietta	6,90
<i>Fisiochinesiterapia</i>		3. Cruciatti Barbara	5,10
1. Cavatore Guido	30,10	<i>Neuropsichiatria infantile</i>	
2. Catalano Angelo	18,80	1. Rosati Elisabetta	6,80
3. Vorini Donatella	17,60	<i>Oculistica</i>	
4. Lo Baido Adelaide	10,80	1. Baccara Fabio	21,80
5. Delneri Cristina	5,10	2. Bianco Angelo	19,40
6. Arditi Silvana	5,00	3. Crocè Maristella	16,50
<i>Gastroenterologia</i>		4. Gios Stefano	15,20
1. Molaro Mariella	5,00	laureato il 12.3.1986	
<i>Geriatrics</i>		5. Lovisato Andrea	15,20
1. Pitasso Loredana	19,40	laureato il 9.11.1988 - nato il 9.5.1962	
<i>Medicina interna</i>		6. Iustulin Daniele	15,20
1. Labombarda Antonella	7,00	laureato il 9.11.1988 - nato il 1.9.1962	
<i>Medicina del lavoro</i>		7. Dal Mas Paola	14,70
1. Cova Fulvio	29,30	laureata il 22.7.1983	
2. De Angelis Pio	9,00	8. Sabella Raffaele	14,70
3. Bosco Alessandra	6,80	laureato il 9.4.1988	
4. Totis Maurizio	5,00	9. Tagliani Laura	14,20
<i>Medicina dello sport</i>		10. Castelletti Gabriella	14,00
1. Barro Paolo	14,40	11. De Fazi Marco	13,40
2. Brusomini Augusto	11,20	laureato il 14.7.1988	
3. Crocetti Giorgio	11,10	12. Solimano Nicolò	13,40
4. Viel Mirella	7,60	laureato il 9.11.1988	
5. Nazzi Sergio	7,50	13. Balsamo Maria	12,80
6. Gamba Fabrizio	7,30	laureata il 7.11.1988	
7. Bizzarini Emiliana	5,70	14. Palomba Maria Antonietta	12,80
		laureata il 27.2.1990	
		15. Salvetat Maria Letizia	12,40
		16. Della Rupe Pierpaolo	12,00
		17. Driussi Gio Batta	11,60
		laureato il 14.3.1989	

18. Ramovecchi Paola laureata il 13.3.1991	11,60	9. Travaglini Bruno laureato il 13.11.1987	17,40
19. Russo Daniele laureato il 7.11.1991	11,60	10. Sassi Lorenza	17,30
20. Parentin Fulvio	10,40	11. Crivaglia Marcellina	16,90
21. Loffredo Carlo	9,90	12. Gueli Nicola	16,40
22. Bergamini Luca laureato il 13.7.1992	9,20	13. Pesenti Giuseppe	16,20
23. Botteri Elena laureata il 10.3.1993	9,20	14. Gerussi Sandro	15,80
24. Grassi Carla laureata il 15.7.1993	9,20	15. Bergamini Barbara	15,50
25. Scuderi Bruno	8,10	16. Gallì Gaetano	14,60
26. Urso Rosario laureato il 28.9.1993	6,90	17. Marcolina Mario	14,50
27. Malara Claudio laureato il 28.7.1995	6,90	18. Tranquillini Giorgio	14,30
28. Di Caro Francesco laureato il 16.10.1987	6,80	19. Faifer Alessandro	14,20
29. Pedio Marcella laureata il 4.10.1995	6,80	20. Vasta Epifanio	14,00
30. Tripodi Giuliana laureata il 9.10.1995	6,80	21. Castronovo Antonio	13,90
31. Cernobori Rita laureata il 27.10.1995	6,80	22. Bevilacqua Monica	13,80
32. Maffulli Francesco	5,60	23. Rebetti Sandra	13,10
33. Schinelli Giuseppe	5,10	24. Iacumin Franco	12,80
34. Coslovich Anna	5,00	25. Di Dea Gaetano	12,70
Olivo Gino escluso ai sensi articolo 8, comma 5, lettera a), D.P.R. 500/1996		26. Piva Claudio laureato il 9.11.1984	12,60
Busatto Patrizia esclusa ai sensi articolo 8, comma 3, D.P.R. 500/1996		27. Molaro Maurizio laureato il 6.11.1985	12,60
<i>Odontoiatria</i>		28. Ciotola Dario	10,20
1. Castronovo Gaetano	24,40	29. Eppingher Franco	9,00
2. Di Bella Rosario	21,40	30. Bertoni Elena	7,60
3. Filippi Enrico	19,80	31. Lapenna Ettore	6,90
4. Faroni Gian Piero	18,80	32. Scaini Ester	3,40
5. Piovesan Viviana	18,10	33. Elawami Fathe	2,70
6. Mussari Salvatore laureato il 23.10.1980	17,50	34. Di Peppe Guglielmina	1,80
7. Caputo Antonella laureata il 3.12.1982	17,50	35. Magi Carlo laureato il 14.4.1980	1,20
8. Miani Stefano laureato il 22.7.1988	17,40	36. Ronzon Enrico laureato il 26.7.1991	1,20
		37. Rocco Agostino laureato il 25.7.1997	1,20
		38. Spitaleri Dario laureato il 24.11.1998	1,20
		39. Trombetta Damiano laureato il 15.7.1999	1,20
		40. Commisso Paolo laureato il 22.7.1999	1,20
		41. Tito Rossella laureata il 4.11.1999	1,20
		42. Giannice Beniamino	1,00

Ortopedia - Traumatologia

1. Cavatore Guido	33,30
2. Monterosso Giuseppe	6,10
3. Gulli Stefano	5,60
Carfi Guido escluso ai sensi articolo 8, comma 5, lettera a), D.P.R. 500/96	
Muni Pietro escluso ai sensi articolo 8, comma 5, lettera a), D.P.R. 500/96	

Ostetricia - Ginecologia

1. Toffoletti Franco	21,40
2. Corazza Nicoletta	20,00
3. Fuggetta Giuseppa	17,70
4. Carbonara Teresa	16,50
5. Aprilis Maria	15,60
6. Del Pup Lino	15,30
7. Alescio Giovanni	13,00
8. Favaro Rosamaria laureata il 23.3.1988	12,30
9. Leita Marialivia laureata il 21.3.1989	12,30
10. Maugeri Antonio	12,10
11. Albanese Antonio laureato il 13.12.1985	11,00
12. Favit Roberta laureata il 2.7.1991	11,00
13. Travisonni Antonio G.L.	10,40
14. Abrami Rossana	9,90
15. Zurlo Filomena	9,60
16. Mazza Stefania	8,00
17. Busacca Anna laureata il 4.4.1990	6,80
18. Angoletta Renata laureata il 27.10.1992	6,80
19. Lenardon Patrizia laureata il 27.7.1995	6,80
20. Bortolini Verena	6,00
21. Pane Antonina	5,60
22. Licitra Luciano	5,30
23. Vettore Nicoletta	4,20
24. Calora Assunta	3,80

Otorinolaringoiatria

1. Abossida Antonio	15,80
---------------------	-------

2. Bonutto Caterina	11,30
3. Quattrone Eura	9,90
4. Romano Francesca	7,80
5. Bertino Giulia	7,00
6. Ferranti Salvatore	6,80
7. Di Nuccio Carlo Salvatore	5,60
8. Stival Paolo	3,80

Patologia Clinica

1. Adamo Marcella	7,00
2. Filippelli Pasquale	5,60
3. Snidero Carlo	3,10

Pediatria

1. De Carolis Gabriela	14,90
2. Gervasi Sandra	11,10
3. Melli Paola	6,80
4. Sohrabi Akbar	3,00

Pneumologia

1. Carvalho Michael P.	5,60
------------------------	------

Psichiatria

1. Ventre Lorenzo	14,60
-------------------	-------

Scienza dell'alimentazione

1. Dorigo Bruna	6,00
-----------------	------

Urologia

1. D'Agostino Diego	30,80
2. Dell'Adami de Tarczal Andrea	30,00
3. Iuliano Vincenzo	9,20
5. Loiero Gaetano U.	7,10
7. Almasi Jamil laureato il 4.11.1991	5,60
8. Federico Giorgio laureato il 15.4.1993	5,60
9. Lodolo Cristina	5,30

Graduatorie medici specialisti ambulatoriali per la Provincia di Pordenone valevoli per l'anno 2001.

<i>Cardiologia</i>	Punti
1. Muzio Elio	22,60
2. Vitiello Giuseppe	13,40
3. Cuzzato Anna Linda	12,70
4. Pietra Marco	5,60

Chirurgia generale

1. Neri Giovanna	22,70
2. De Nora Graziella	10,40
3. Della Corte Silvia	9,00
4. Umek Elisabetta	5,70

Dermatologia

1. Pauluzzi Paolo	20,60
2. Salvador Liliana	18,80
3. Modugno Giancarlo laureato il 6.11.1985	16,40
4. Grosso Gina Anna laureata il 15.7.1986	16,40
5. Catalano Paola laureata il 13.7.1987	16,40
6. Vettorello Angelo Lorenzo	15,10
7. Puglisi Flavia	14,00
8. Sartori Emma laureata il 12.11.1987	13,00
9. Braida Fabiana laureata il 25.2.1989	13,00
10. Grizzo Andrea	12,30
11. Gallimberti Annamaria	11,90
12. Sclaunich Sofia	11,70
13. Zara Patrizia laureata il 17.3.1986	11,10
14. Perkan Valentina laureata il 16.3.1989	11,10
15. Melchiorre Manola	10,00
16. Coletti Cristina	8,70
17. Mattighello Paolo	8,30
18. Cattonar Patrizia	8,00
19. Antonini Erica	7,90
20. Doria Andrea	6,90
21. Meloni Giancarlo laureato il 10.7.1995	6,80
22. Cassin Paola laureata il 27.7.1995	6,80
23. Mariella Michele	6,70
24. Gatti Alessandro	6,30
25. Naderi Nader	5,10
26. Gucciardo Antonio	4,20

Diabetologia

1. Dapas Francesco	25,10
--------------------	-------

Endocrinologia

1. Dapas Francesco	19,30
2. Favero Pierangelo	19,20
3. Rizzato Margherita	11,00
4. Mainardis Maria	9,20
5. Giglia Guglielmo	5,00

Fisiocinesiterapia

1. Sergiacomi Paolo	13,50
---------------------	-------

Foniatra

1. Battaglia Daniela	3,80
2. Dabirikhhan Mohssen	3,00

Medicina interna

1. Marchiori Antonio	6,80
2. Hamoud Abdul Amier	3,00

Medicina del lavoro

1. Cova Fulvio	29,30
2. De Angelis Pio	7,80

Medicina legale

1. Bernasconi Paola	9,30
2. Failoni Andrea	4,80

Medicina dello sport

1. Piazza Paolo	16,00
2. Barro Paolo	14,40
3. Crocetti Giorgio	11,10
4. Viel Mirella	7,60
5. Nazzi Sergio	7,50
6. Bizzarini Emiliana	5,70
7. Belfiore Alfonso	4,80
8. Gamba Fabrizio	4,30

Nefrologia

1. Odoni Giulio	5,60
2. Moretti Michele Emilia	5,00

Neurologia

1. Sicurelli Francesco	6,80
------------------------	------

Neuropsichiatria infantile

1. Rosati Elisabetta	6,80
----------------------	------

Oculistica

1. Crocè Maristella	16,50
---------------------	-------

2. Gios Stefano laureato il 12.3.1986	15,20	6. Della Libera Danilo	15,70
3. Iustulin Daniele laureato il 9.11.1988	15,20	7. De Stefano Piero laureato il 21.7.1986	15,60
4. Sabella Raffaele	14,70	8. Teodoro Paolo laureato il 22.3.1988	15,60
5. Castelletti Gabriella	14,00	9. Bergamini Barbara	15,50
6. De Fazi Marco laureato il 14.7.1986	13,40	10. Pagotto Franca laureata il 28.3.1984	13,90
7. Solimano Nicolò laureato il 9.11.1988	13,40	11. Castronovo Antonio laureato il 12.11.1987	13,90
8. Vajente Sandro	12,90	12. Di Dea Gaetano	12,70
9. Balsamo Maria laureata il 7.11.1988	12,80	13. La Bella Antonino	12,60
10. Palomba Maria Antonietta laureata il 27.2.1990	12,80	14. Facchin Adriano	11,70
11. Cellini Giovanna	12,70	15. Teschioni Lorenzo laureato l'8.11.1990	10,80
12. Salvetat Maria Letizia	12,40	16. Ronzon Enrico laureato il 26.7.1991	10,80
13. Della Rupe Pierpaolo	12,00	17. Fiacca Gianluca	3,00
14. Driussi Gio Batta laureato il 14.3.1989	11,60	18. Corrozzatto Giuliano	2,20
15. Ramovecchi Paola laureata il 13.3.1991	11,60	19. Di Peppe Guglielmina	1,80
16. Valdi Franco	11,50	20. Dalla Nora Alberto laureato il 15.7.1993	1,20
17. Tascone Angela	11,50	21. Rocco Agostino laureato il 25.7.1997	1,20
18. Parentin Fulvio	10,40	22. Trombetta Damiano laureato il 15.7.1999	1,20
19. Bergamini Luca laureato il 13.7.1992	9,20		
20. Botteri Elena laureata il 10.3.1993	9,20	<i>Ortopedia</i>	
21. Grassi Carla laureata il 15.7.1993	9,20	1. Carfi Guido	32,00
22. Vattovani Odilla	7,90		
23. Lubrano Loris Carlo laureato il 14.4.1993	6,90	<i>Ostetricia e Ginecologia</i>	
24. Urso Rosario laureato il 28.9.1993	6,90	1. Magaldi Angelantonio	26,00
25. Malara Claudio laureato il 28.7.1995	6,90	2. Toffoletti Franco	21,40
26. Cernobori Rita	6,80	3. Corazza Nicoletta	20,00
		4. Aprilis Maria	15,60
<i>Odontoiatria</i>		5. Del Pup Lino	15,30
1. Achille Maurilio	23,00	6. Albanese Antonio	14,40
2. Filippi Enrico	19,80	7. Franzè Alfredo	14,20
3. Brunettin Giampaolo	17,50	8. Alescio Giovanni	13,00
4. Miani Stefano	17,40	9. Favaro Rosamaria	12,30
5. Santarossa Francesca	16,20	10. Travisonni Antonio	10,40
		11. Zurlo Filomena	9,60
		12. Mazza Stefania	8,00
		13. Lenardon Patrizia	6,80
		14. Bortolini Verena	6,00

15. Russolo Alessandra	5,60
16. Licitra Luciano	5,30
17. Facchin Stefano	5,00
18. Ferretti Maria Gabriella	4,90
19. Chiarenza Angelita	4,20
20. Calora Assunta	3,80

Otorinolaringoiatria

1. Bonutto Caterina	21,40
2. Quattrone Eura	9,90
3. Romano Francesca	7,80
4. Mannarà Giacinto Massimiliano	6,80
5. Beghi Andrea	5,60
6. Abatangelo Cosimo Damiano	5,00

Patologia clinica

1. Giannessi Stefano	12,80
2. Filippelli Pasquale	5,60

Pediatria

1. Andreello Luisa	12,10
--------------------	-------

Pneumologia

1. Bertocco Elisabetta	10,50
2. Di Donato Luigi	5,00

Psichiatria

1. Tassi Gabriella	21,00
--------------------	-------

Reumatologia

1. Cesaro Gianni	12,30
2. Persia Sonia	10,40
3. Pianon Margherita	7,00
4. Mirto Luigi	3,80

Scienza dell'alimentazione e dietologia

1. Guerbo Antoine	3,00
-------------------	------

Urologia

1. Iuliano Vincenzo	9,20
2. Loiero Gaetano	8,00
3. Lodolo Cristina	5,30

Domande non accolte

- Gerardi Giorgio Egidio - domanda nulla in quanto non sottoscritta.

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Servizio del libro fondiario

Trieste

Completamento del libro fondiario del Comune censuario di Trieste.

Il Commissario del Completamento del Libro fondiario dell'Ufficio tavolare di Trieste ha provveduto a predisporre il progetto di Partita tavolare relativo alle p.c. n. 5765 fabbricato mq. 608, 5770 fabbricato e corte mq. 3266, 5771 fabbricato e corte mq. 3316, 5774 fabbricato e corte mq. 611, 5779/1 piazzale mq. 73245, 5779/2 fabbricato e corte mq. 369, 5779/3 fabbricato mq. 13, 5779/4 fabbricato mq. 282, 5779/5 fabbricato mq. 15, 5779/6 fabbricato mq. 8, 5779/7 fabbricato mq. 112, 5779/8 fabbricato mq. 58, 5779/15 fabbricato mq. 5, 5779/18 fabbricato mq. 86, 5779/19 fabbricato mq. 639, 5779/21 fabbricato e corte mq. 765, 5779/28 fabbricato mq. 5, 5779/29 fabbricato mq. 2850, 5778/30 fabbricato mq. 64, 5779/33 corte mq. 123, 5779/34 corte mq. 167, 5779/35 corte mq. 526, 5779/36 fabbricato e corte mq. 2191, 5779/37 fabbricato mq. 14, 5779/38 fabbricato mq. 12, 5779/39 fabbricato mq. 45, 5779/41 corte mq. 7756, 5779/43 corte mq. 527, 5779/44 corte mq. 5040, 5779/45 corte mq. 58646, 5779/46 corte mq. 64, 5779/47 corte mq. 932, 5781 fabbricato mq. 90, 5967 fabbricato mq. 351, del Comune censuario di Trieste.

Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali e consecutivi presso l'Ufficio tavolare di Trieste in via Carpison n. 20 con orario 9.10 - 12.20 al lunedì al giovedì e 9.10 - 11.40 al venerdì a partire dalla data 28 febbraio 2001.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti, in momento successivo, per l'esame di eventuali osservazioni.

Trieste, 12 febbraio 2001

Il Commissario del completamento
presso l'Ufficio tavolare di Trieste:
P. Zanier

Servizio vigilanza sugli enti

Legge regionale 7/1999 - I.R.Fo.P. - Bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2001.

(deliberazione n. 47 del 18 dicembre 2000 approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 304 del 2 febbraio 2001).

ENTRATA		COMPETENZA	CASSA	SPESA		COMPETENZA	CASSA
ENTRATE EFFETTIVE				SPESE EFFETTIVE			
TITOLO I:				TITOLO I:			
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		500.000.000		SPESE CORRENTI			
				P.O.B. 1:		414.500.000	562.060.000
				ATTUAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PROF.LE GESTITI DALL'ISTITUTO			
				P.O.B. 2:		2.977.920.131	5.167.547.033
				SPESE DI FUNZIONAMENTO			
TOTALE TITOLO I		900.000.000		TOTALE TITOLO I		3.392.420.131	6.729.607.033
TITOLO II:			3.625.438.000	TITOLO II:			
ENTRATE DIVERSE		633.455.566		SPESE IN CONTO CAPITALE			
				P.O.B. 2:			
				SPESE DI FUNZIONAMENTO			
				P.O.B. 3:			
				PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI RICHIEDISTI DAL D.LEG.VO 52/94 PER QUANTO ATTIENE LE ATTREZZATURE STRETTAMENTE CONNESSE CON L'ATTIVITA' DIDATTICA			
TOTALE TITOLO II			3.625.438.000	TOTALE TITOLO II		20.000.000	20.000.000
TOTALE DELLE ENTRATE		933.455.566	3.625.438.000	TOTALE DELLE SPESE		20.000.000	20.000.000
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		1.133.498.598	3.625.438.000	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		3.412.420.131	6.748.627.033
FONDO INIZIALE DI CASSA		2.278.954.535	2.122.969.033	TOTALE SPESE EFFETTIVE		3.412.420.131	6.748.627.033
TOTALE ENTRATE EFFETTIVE		3.412.420.131	6.748.127.033	SPESE PER PARTITE DI GIRO		47.800.000	47.800.000
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		47.800.000	49.000.000	TOTALE GENERALE DELLA SPESA		3.460.220.131	6.797.127.033
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA		3.460.220.131	6.797.127.033	TOTALE GENERALE DELLA SPESA		3.460.220.131	6.797.127.033

IMPORTI IN EURO (cambio ufficiale 1936,27)

ENTRATA	COMPETENZA	CASSA	SPESA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE EFFETTIVE			SPESA EFFETTIVE		
TITOLO I: ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	258.228,46		TITOLO I: SPESA CORRENTI	21.407,96	200.290,09
			F.OB. 1: ATTUAZIONE DEI CORSI DI FORMINE PROFILI GESTITI DALL'ISTITUTO		
			F.OB. 2: SPESA DI FUNZIONAMENTO	1.537.507,40	2.068.816,32
TOTALE TITOLO I	258.228,46		TOTALE TITOLO I	1.537.507,40	2.068.816,32
TITOLO II: ENTRATE DIVERSE	327.162,61	1.872.362,47	TITOLO II: SPESA IN CONTO CAPITALE		
			F.OB. 2: SPESA DI FUNZIONAMENTO		
			F.OB. 3: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI RICHIESTI DAL D.LEG.VO 628/94 PER QUANTO ATTIENE LE ATTREZZATURE STRETTAMENTE CONNESSE CON L'ATTIVITA' DIDATTICA		
TOTALE TITOLO II	327.162,61	1.872.362,47	TOTALE TITOLO II	10.329,14	10.329,14
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO INIZIALE DI CASSA	88.999,96	1.872.362,47	TOTALE DELLE SPESA DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	10.329,14	10.329,14
TOTALE ENTRATE EFFETTIVE	1.762.367,62	2.908.899,96	TOTALE SPESE EFFETTIVE	1.762.367,62	2.908.434,65
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	24.891,79	28.206,39	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	24.891,79	24.891,79
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	1.786.899,62	2.993.954,25	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	1.786.899,62	2.993.966,25

 PARTE SECONDA

 LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO
 STATO E PROVVEDIMENTI DELLE
 COMUNITÀ EUROPEE

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 20
del 25 gennaio 2001)

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 8 gennaio 2001.

Modificazioni allo statuto. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del Rettore dell'Università di Trieste di data 8 gennaio 2001 con il quale si rettificava per mero errore materiale, il paragrafo 1 dell'articolo 573 del decreto 969/AG del 29 ottobre 1999 riguardante la modifica allo statuto di detto ateneo nella parte relativa alla scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria.

 PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

 COMUNE DI FONTANAFREDDA
 (Pordenone)

Estratto dell'avviso di asta pubblica per la fornitura di materiale informatico per il rinnovo delle attrezzature informatiche in dotazione agli uffici comunali.

Il giorno 22 marzo 2001 alle ore 9 presso il Comune di Fontanafredda avrà luogo un'asta pubblica ad unico e definitivo incanto mediante offerte segrete aggiudicando la fornitura al concorrente che avrà presentato l'offerta con il prezzo più basso ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 358 del 24 luglio 1992 per la fornitura di materiale informatico per il rinnovo delle attrezzature informatiche in dotazione agli uffici comunali.

Termine entro il quale devono pervenire le offerte: ore 13.00 del giorno 21 marzo 2001.

Bando ed altri documenti sono disponibili presso l'Area economico finanziaria - Ufficio economato del Comune di Fontanafredda (tel. 0434-567643).

Fontanafredda, 8 febbraio 2001

 IL RESPONSABILE DELL'AREA:
 Dott. Alessandro Pinnavaria

 ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA
 E DI GEOFISICA SPERIMENTALE - OGS
 SGONICO (Trieste)

Avviso di gara a trattativa privata per la fornitura di un servizio sostitutivo di mensa.

Si comunica che questo Ente ha indetto una gara a trattativa privata per la fornitura di un servizio sostitutivo di mensa. Importo presunto lire 153.000.000 per il periodo 2 aprile 2001-11 ottobre 2002, rinnovabile per un ulteriore periodo di diciotto mesi.

L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'articolo 23, I comma, decreto legislativo 157/1995 esclusivamente all'offerta economicamente più vantaggiosa. Presentazione offerte: entro le ore 13.00 del 14 marzo 2001. Il capitolato speciale d'oneri sarà consegnato o inviato per posta ordinaria alle imprese rivolgendosi all'Ufficio economato e patrimonio dell'OGS (telefono 040-2140258, con orario 09.30-13.00). La documentazione di gara è disponibile al sito internet www.ogs.trieste.it.

Sgonico, 2 febbraio 2001

IL PRESIDENTE: prof. Iginio Marson

 I.P.A.B. - OPERA PIA COIANIZ
 TARCENTO (Udine)

Estratto dell'avviso di asta pubblica per l'alienazione di un fabbricato di proprietà dell'Ente.

Si rende noto che l'Opera Pia Coianiz intende procedere mediante asta pubblica, con il metodo di cui alla lettera c) dell'articolo 73 del R.D. n. 827/1924, all'alienazione del fabbricato denominato «proprietà ex Rossi» di proprietà dell'Ente.

L'offerta e tutta la documentazione richiesta dal bando di gara dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 14 marzo 2001.

Per informazione e richiesta copia del bando di gara gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio di Segreteria generale dell'Ente (telefono 0432/785551-784026).

Tarcento, lì 6 febbraio 2001

 IL SEGRETARIO GENERALE:
 dott. Sandro Bruno

 COMUNE DI CASSACCO
 (Udine)

Avviso di deposito della variante n. 14 ai Piani

regolatori particolareggiati comunali di ricostruzione e dei centri storici di iniziativa pubblica.

IL SINDACO

RENDE NOTO

– Che con deliberazione consiliare n. 6 del 29 gennaio 2001, esecutiva, è stata adottata la variante n. 14 ai piani regolatori particolareggiati comunali di ricostruzione e dei centri storici di iniziativa pubblica.

– Che successivamente alla presente pubblicazione di avvenuta adozione della variante n. 14 ai piani regolatori particolareggiati comunali di ricostruzione e dei centri storici, sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i loro elementi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991.

– Che entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni ed opposizioni.

Cassacco, 9 febbraio 2001

IL SINDACO: dott. Giorgio Baiutti

COMUNE DI CORMÒNS

(Gorizia)

Avviso di adozione della variante n. 5 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica del «Centro Storico».

IL SINDACO

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 202 del 29 gennaio 2001 con la quale è stata adottata la variante n. 5 al piano regolatore particolareggiato di iniziativa pubblica del «Centro Storico», comportante variante n. 2 al P.R.G.C. e revoca del P.R.P.C. «Cormòns Centro»;

VISTO l'articolo 45 della legge regionale 52/1991 e successive modificazioni ed integrazioni;

RENDE NOTO

che la deliberazione medesima, ed i relativi atti vengono depositati presso la Segreteria comunale per 30 giorni effettivi a decorrere dal 7 febbraio 2001 fino al 20 marzo 2001.

Chiunque abbia interesse, può prenderne visione dalle ore 10.30 alle ore 12.30 di ogni giorno feriale escluso il sabato.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni alla variante adottata. Nel

medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante stessa possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Il P.R.P.C. predetto diverrà esecutivo a tutti gli effetti dal giorno di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'estratto della deliberazione consiliare di approvazione.

Dalla Residenza municipale, 5 febbraio 2001

IL SINDACO: geom. Maurizio Paselli

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO

(Udine)

Avviso di adozione di Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «Il Faro».

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 45 e 46 della legge regionale n. 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni,

SI RENDE NOTO

– che con deliberazione consiliare n. 3 del 17 gennaio 2001, divenuta esecutiva in data 9 febbraio 2001, è stato adottato il piano particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «Il Faro» relativo ad immobili in zona «B» di completamento del comprensorio «Sabbiaadoro Sud»;

– che contestualmente all'avvenuta pubblicazione del presente avviso, gli atti costituenti il P.R.P.C. in questione saranno depositati per la durata di trenta giorni effettivi affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi;

– che entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni e che nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni sulle quali il Comune si pronuncerà specificatamente.

Lignano Sabbiadoro, 12 febbraio 2001

IL SINDACO: arch. Virgilio Sandri

COMUNE DI OVARO

(Udine)

Avviso di deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «Applis» in frazione di Luincis.

IL SINDACO

VISTI gli articoli 45 e 46 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52;

VISTO il piano regolatore generale comunale;

RENDE NOTO

- 1) che con deliberazione consiliare n. 26 del 23 novembre 2000, esecutiva a norma di legge, è stato riadottato il progetto di Piano Regolatore Particolareggiato Comunale di iniziativa privata, denominato «Applis», relativa all'attuazione degli interventi sugli immobili ricompresi in un ambito sito in frazione di Luincis, località «Applis»;
- 2) che la suddetta delibera di adozione e tutti gli elaborati verranno depositati nella segreteria comunale dalla data di affissione del presente avviso all'Albo pretorio e che gli stessi rimarranno a disposizione del pubblico nelle ore d'ufficio, per 30 (trenta) giorni interi e consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione di analogo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione;
- 3) che entro il medesimo periodo di deposito di 30 (trenta) giorni, chiunque abbia interesse, può presentare «Osservazioni» alla variante.

Ovaro, lì 22 gennaio 2001

IL SINDACO: Lino Not

COMUNE DI POCENIA

(Udine)

Modifiche allo Statuto comunale.

IL SINDACO

AVVISA

che con deliberazioni del Consiglio comunale nn. 51 del 18 settembre 2000 e n. 66 del 30 novembre 2000 - ravvisate priva di vizi di legittimità dal Co.Re.Co. di Udine nella seduta del 22 dicembre 2000 con il n. 36107/7090 di prot. sono state apportate allo Statuto comunale le seguenti modifiche:

Art. 1

(Autonomia del Comune)

Al comma 1 viene aggiunto il seguente periodo:

«ispirando la sua azione ai principi dello sviluppo della persona umana e di uguaglianza degli individui, di recupero, di tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, culturali e delle tradizioni locali».

Al comma 2 dopo la parola «finanziaria» sono state aggiunte le seguenti parole:

«normativa, amministrativa, imposta secondo il principio della sussidiarietà».

Al comma 7 dopo la parola «autonomia» sono state aggiunte le parole: «valorizzando ogni forma di collaborazione con gli altri Enti locali».

Il comma 9 è stato sostituito dal seguente:

«9. Il Comune riconosce e valorizza l'uso della lingua friulana come portato storico della comunità locale, ne accoglie l'uso accanto alla forma di lingua italiana, nella toponomastica, nei rapporti dell'Amministrazione con i cittadini e nelle altre forme stabilite dalle leggi regionali e nazionali. Il Comune promuove gli strumenti di tutela e di diffusione della cultura, della lingua e delle tradizioni friulane, sostenendo le attività delle Associazioni e degli organismi operanti nel settore della cultura locale e friulana, con specifico riguardo alle forme di collaborazione con la Regione e la Provincia anche i fini dell'esercizio delle funzioni a quest'ultima trasferite per effetto delle leggi regionali».

Art. 5

(Organi di Governo)

Dopo la parola «Organi» sono state aggiunte le parole «di Governo».

Art. 7

(Funzionamento del Consiglio comunale)

Al comma 2 è stato aggiunto il seguente periodo: «Le Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, qualora costituite, verranno presiedute da consiglieri di minoranza».

Al comma 7 le parole «quattro membri» sono state sostituite con le seguenti: «un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco».

Il comma 8 è stato sostituito dal seguente:

«8. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive nell'anno senza giustificato motivo, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale a maggioranza dei Consiglieri assegnati, previo esame delle motivazioni giustificative, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato o dalla proposta di decadenza».

Al comma 9 dopo la parola «successiva» sono state aggiunte le seguenti «con rettifica, qualora non corrispondessero gli interventi dei Consiglieri nella seduta precedente».

Dopo il comma 9 è stato aggiunto il seguente:

«10. Nel corso delle sedute ai consiglieri è data facoltà di esprimersi in lingua friulana».

Art. 9

(Prerogative dei Consiglieri)

Il comma 3 è stato riformulato come segue:

«3. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi di almeno due persone e ne danno comunicazione scritta al Segretario comunale nominandone il capogruppo. A parziale deroga, il gruppo consiliare può essere costituito anche da un solo Consigliere qualora lo stesso sia l'unico eletto nella lista che ha partecipato alla consultazione elettorale. Qualora non si eserciti tale facoltà e nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri non componenti della Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti».

Art. 10

(Competenze ed attribuzioni al Consiglio comunale)

I commi 2 e 3 sono stati sostituiti dai seguenti:

«2. Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nello Statuto e nelle norme regolamentari».

«3. Impronta l'azione comprensiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità».

Dopo il comma 3 sono stati aggiunti i seguenti commi:

«4. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e l'imparzialità».

«5. Il Consiglio ha competenze limitatamente agli atti fondamentali previsti dall'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", di seguito denominato Testo Unico e quant'altro previsto espressamente dalla vigente normativa statale e regionale».

Art. 11

(Funzioni di indirizzo e controllo del Consiglio comunale)

Comma 2, le lettere c) e d) sono state cassate.

Comma 2 - lettera f): le parole «e nel votare la conseguente mozione» sono state cassate.

Art. 12

(Surrogazione dei Consiglieri comunali)

Il comma 2 è stato sostituito dal seguente:

«2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surrogazione dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'articolo 141 del Testo Unico».

Il comma 3 è stato così riformulato ed aggiunto il comma 4:

«3. Nel Consiglio comunale il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto».

«4. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'articolo 59 del Testo Unico, il Consiglio, nella prima adunanza, successiva alla notifica del provvedimento di sospensione procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 2».

Art. 14

(Nomina e funzionamento della Giunta)

Al comma 1 la parola «Amministrazione» è sostituita dalla parola «Governo».

Il comma 2 è stato così riformulato:

«2. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero minimo di 2 (due) ad un massimo di 4 (quattro) assessori tra cui il Vice Sindaco. Il Sindaco determina con proprio provvedimento il numero degli Assessori».

Al comma 3 le parole «di compatibilità e di eleggibilità» sono state sostituite dalle parole «di candidabilità, eleggibilità e compatibilità».

Al comma 5 la parola «contabilità» è sostituita dalla parola «compatibilità».

Art. 15

(Competenze e durata in carica della Giunta)

Dopo il comma 6 vengono aggiunti i seguenti:

«7. La Giunta conferisce gli atti gestionali compresi gli atti d'impegno verso l'esterno, ai Responsabili dei Servizi, assegnando loro i mezzi finanziari e le risorse necessarie previste nel bilancio di previsione».

«8. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli Organi di Governo a termini dell'articolo 48 del Testo Unico».

«9. Adotta i regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio».

«10. Determina le aliquote dei tributi e delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi sulla scorta dell'istituzione, dell'ordinamento e disciplina generale da parte del Consiglio comunale».

Art. 16

(Elezione e competenze del Sindaco)

Al comma 6 le parole «previa diffida, vi provvede il Prefetto» vengono sostituite dalle parole: «vi si provvede con le modalità di cui all'articolo 50 della legge regionale 49/1991».

Comma 7 - viene cassato.

Il comma 8 viene sostituito dal presente:

«8. Sulla base degli indennizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza il Comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale 49/1991».

Al comma 9 le parole «dall'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 109 e 110 del Testo Unico».

Il comma 14 è stato così riformulato:

«14. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio comunale con la dichiarazione di osservare lealmente la Costituzione italiana».

Dopo il comma 15 sono stati aggiunti i seguenti:

«16. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato; la verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'articolo 193 del Testo Unico.

17. Il Sindaco può delegare per iscritto dei componenti della Giunta la sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti per definire settori dell'attività comunale. Il Sindaco per particolari esigenze organizzative, può avvalersi, con funzione esclusivamente consultiva, dei Consiglieri, compresi quelli della minoranza, per l'esame di pratiche complesse o per coadiuvare gli Assessori delegati alla sovrintendenza all'esecuzione degli atti.

18. In caso di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico e acustico; ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i Responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli Uffici pubblici locali esistenti nel territorio adottando provvedimenti contingibili ed urgenti.

19. Sono trasferite al Sindaco le competenze del Prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali.»

Art. 17

(Il Vice Sindaco)

Al comma 5 le parole «dall'altro Assessore» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Assessore più anziano di età».

Art. 18

(Mozione di sfiducia)

Al comma 2 dopo le parole da «almeno due» viene aggiunta la parola «quinti».

Dopo la parola «assegnati» vengono aggiunte le parole: «senza computare a tal fine il Sindaco».

Le parole «leggi vigenti» vengono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 141 del Testo Unico».

Art. 20

(Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco)

Il comma 2 viene così riformulato:

«2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza e impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione e decadenza dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 59 del Testo Unico».

Art. 22

(Obbligo di astensione)

Al comma 1 dopo le parole «cause di» viene aggiunta la parola «incandidabilità».

Le parole «alle leggi 30 aprile 1981, n. 154» vengono sostituite con le seguenti: «al Titolo III - Capo II del Testo Unico».

I commi 2 e 3 diventano rispettivamente 3 e 4 mentre il comma 2 è il seguente:

«2. I componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensio-

ne non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato».

Dopo l'articolo 23 viene aggiunto il seguente articolo:

«Art. 23/bis

(Riduzione degli organismi collegiali)

1. Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, il Consiglio e la Giunta, secondo le rispettive competenze, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individuano i comitati, le commissioni ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia.».

Art. 25

(Organismi di partecipazione)

Al comma 2 è stato aggiunto il seguente periodo:

«La presidenza di detti organismi viene attribuita ad un Consigliere scelto tra i componenti designati a far parte della Commissione stessa».

Dopo l'articolo 26 è stato aggiunto il seguente articolo:

«Art. 26/bis

(Difensore civico)

1. Al fine di garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'Amministrazione, può essere istituito presso il Comune di Pocenia l'Ufficio del Difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Il Difensore civico cura, su richiesta di cittadini ed associazioni, l'iter delle loro pratiche presso l'Amministrazione comunale.

3. Segnala al Sindaco ed al Segretario comunale, anche di propria iniziativa, abusi, carenze, disfunzioni e ri-

tardi dell'Amministrazione comunale nei confronti dei cittadini.

4. In casi di particolare rilievo, segnala direttamente al Consiglio comunale le osservazioni di cui al comma precedente.

5. Il Consiglio comunale può invitare, qualora ne ravvisi la necessità, il Difensore civico alle proprie sedute perché esprima la propria opinione in proposito ai punti relativi al dibattito e all'ordine del giorno.

6. Qualora sia istituito presso il Comune di Pocenia, l'Ufficio del Difensore civico, sarà disciplinato dalle norme che seguono il presente articolo.

7. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto tra i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, che possiedono la necessaria esperienza giuridico-amministrativa e che offrano garanzie di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio.

8. Il Difensore civico dura in carica tre anni e può essere rieletto.

9. Presta giuramento di fronte al Sindaco di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi.

10. L'Ufficio del Difensore civico è incompatibile con le seguenti cause che ne comportano anche la decadenza: esercizio di funzione politica o di istituto svolta all'interno di Enti Statali, regionali, provinciali e comunali ovvero esercizi di attività professionali o commerciali con il Comune di Pocenia.

11. Il Difensore civico usufruisce di tutte le strutture di proprietà comunale utili all'espletamento della propria funzione.

12. Può accedere a tutte le pratiche e dati che ritenga rilevanti rimanendo vincolato al segreto d'Ufficio.».

Art. 27

(Referendum consultivo)

Al comma 6, lettera c) le parole «all'articolo 10 - comma 2, lettera h» sono state sostituite dalle seguenti: «all'articolo 42, lettera m) del Testo Unico».

Art. 31

(Finanza locale)

Dopo il comma 7 è stato aggiunto il seguente comma:

«8. l'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla parte seconda del Testo Unico (articoli 149-269)».

Art. 32

(Bilancio e programmazione finanziaria)

Al comma 1 la parola «ottobre» è stata sostituita con la parola «dicembre».

Art. 34

(Revisione economico-finanziaria)

Al comma 2 le parole «ai sensi dell'articolo 57, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142» vengono sostituite dalle seguenti: «a termini dell'articolo 234 del Testo Unico».

Dopo il comma 6 è stato aggiunto il seguente comma:

«7. Le funzioni, le responsabilità ed il compenso del revisore sono stabilite dalla legge».

Gli articoli dal numero 39 al numero 64 sono stati sostituiti dai seguenti:

TITOLO VI

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 39

(Principi e criteri direttivi)

1. La struttura organizzativa è articolata in servizi e uffici. Il servizio, cui è assegnato il complesso di risorse umane, finanziarie e materiali di competenza, costituisce la ripartizione della struttura organizzativa di massima dimensione del Comune. L'ufficio costituisce un'articolazione del servizio. Interviene in modo organico in un ambito definito di discipline o materie per fornire servizi rivolti sia all'interno che all'esterno dell'Ente: svolge inoltre precise funzioni o specifici interventi per concorrere alla gestione di un'attività organica. Spetta alla Giunta comunale, a mezzo di apposito regolamento da adottare, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, disciplinare l'ordinamento dei servizi e degli uffici regolando i rapporti tra le diverse figure professionali, le modalità di conferimento degli incarichi, l'attribuzione di responsabilità e competenze, e individuando la dotazione organica nonché i procedimenti per l'accesso all'impiego presso il Comune. Per conseguire i fini dell'efficienza e dell'efficacia nell'azione amministrativa, l'ordinamento degli uffici e dei servizi dovrà essere comunque informato ai seguenti principi:

- a. la separazione tra i compiti della direzione politica e amministrative (nei quali rientra la definizione di programmi, degli obiettivi e delle priorità) e di quelli tecnico-gestionali affidati al Segretario comunale e ai Responsabili di servizio;
- b. l'attribuzione al Segretario comunale e ai Responsabili di servizio, nell'ambito dei programmi, obiettivi ed indirizzi approvati dal Consiglio e secondo la specificazione di essi operata dalla Giunta comunale e conformemente alle direttive impartite dal Sindaco, della gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa del servizio di competenza, compresa l'applicazione o l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno mediante autonomo

mi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

- c. la valorizzazione del personale dipendente attraverso il decentramento dei centri decisionali operativi e la conseguente individuazione delle responsabilità rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'azione amministrativa;
- d. il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

Art. 40

(Segretario comunale)

1. Il Comune ha un Segretario titolare, funzionario pubblico iscritto all'Albo. Il Segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco. La nomina, la conferma e la revoca del Segretario comunale sono disciplinate dalla legge. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di servizio e ne coordina l'attività.

2. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione.

3. Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.

4. Svolge le funzioni di ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Nel caso di assenza dei Responsabili di servizio, esprime il parere di regolarità tecnica e contabile sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio che non siano mero atto di indirizzo.

5. Esercita ogni altra funzione attribuita dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale il Segretario comunale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di Governo dell'Ente, perseguendo i livelli ottimali di efficacia e di efficienza.

Art. 41

(Responsabili di Servizio)

1. Il Sindaco nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi ai quali sono attribuite funzioni gestionali ed amministrative.

2. Al Responsabile così individuato spetta la direzione degli uffici e servizi dell'area sulla base del principio per cui i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi politici mentre la gestione amministrativa è attribuita alla burocrazia dell'Ente. Spettano ai Responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegna-

no l'amministrazione verso l'esterno che la legge e lo Statuto non riservano espressamente agli organi elettivi o al Segretario comunale.

3. Essi sono direttamente responsabili in relazione agli obiettivi dell'Ente della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

4. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

5. Ciascun soggetto risponderà del parere espresso in relazione alle proprie competenze e all'ambito di autonomia allo stesso assegnato.

6. L'attribuzione delle specifiche responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente verrà disciplinata nei regolamenti.

Art. 42

(Determinazione del Segretario comunale e dei Responsabili di Servizio per la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa)

1. Il Segretario comunale e i responsabili di servizio operano attraverso determinazioni che, ove comportino impegni di spesa, recheranno il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa dal responsabile del servizio finanziario. Le determinazioni di cui al presente comma sono immediatamente eseguibili e sono pubblicate, ai soli fini di pubblicità notizia all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Art. 43

(Espressione dei pareri)

1. I pareri dei Responsabili di Servizio di cui al precedente articolo 41, saranno dati in tempi tali da permettere all'organo competente di esercitare correttamente la propria attività provvedimentale. I pareri dovranno essere espressi per iscritto e presentati all'organo competente.

2. Per i provvedimenti urgenti (da dichiararsi immediatamente esecutivi) il parere dovrà essere reso entro ventiquattro ore dalla richiesta. Il parere negativo dovrà essere motivato.

3. I pareri espressi dovranno essere inseriti nell'atto deliberativo.

Art. 44

(Collaborazioni esterne)

1. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilire:

- a. la durata che comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;
- b. i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
- c. la natura privatistica del rapporto;
- d. la possibilità di interruzione anticipata della collaborazione quando per comprovati motivi questa non possa garantire il raggiungimento degli obiettivi.

TITOLO VII

ORDINAMENTO DEI SERVIZI

Art. 45

(Servizi pubblici locali)

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni ed attività a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:

- a. in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b. in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c. a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d. a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e. a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

Art. 46

(Aziende speciali ed istituzionali)

1. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.

2. L'istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

4. Le proposte di nomina degli amministratori sono corredate da un curriculum, dal quale risultano la specifica esperienza e professionalità del candidato e dall'accettazione sottoscritta della candidatura.

5. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi trasferimenti.

6. Nell'ambito della legge, l'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio Statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo Statuto e dai regolamenti del Comune.

7. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

8. Il Revisore del conto del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo Statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione e forme di controllo degli utenti sullo svolgimento dei servizi.

TITOLO VIII

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATE

Art. 47

(Organizzazione sovracomunale)

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con gli altri enti pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi.

Art. 48

(Principio di cooperazione)

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con gli altri Enti locali, si organizza avvalendosi di moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 49

(Convenzioni)

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni o confermando le esistenti e/o individuando nuove attività di comune

interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti locali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 50

(Consorzi)

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di aziende speciali e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente articolo 51, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 51

(Unione dei Comuni)

1. In attuazione del principio di cui al precedente articolo 48 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali e dell'articolo 32 del Testo Unico e della specifica normativa regionale, il Consiglio comunale ha facoltà, ove sussistono le condizioni di costituire, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, un'unione di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti.

Art. 52

(Accordi di programma)

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti pubblici interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:

- a. determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- b. individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
- c. assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO IX PARTE NORMATIVA

Art. 53 (Statuto)

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. Lo Statuto e le sue modifiche entrano in vigore decorsi 30 (trenta) giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio del Comune.

Art. 54 (Regolamenti)

1. Il Comune emana regolamenti:

- a. nelle materie ad essi demandate dalla legge e dallo Statuto;
- b. in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

5. Il Consiglio comunale adotta i regolamenti previsti dalla legge e del presente Statuto a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

6. Il regolamento resterà pubblicato dopo l'adozione per 15 giorni all'Albo pretorio comunale e, una volta ottenuto il visto di legittimità, diventerà obbligatorio nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, salvo che sia altrimenti specificatamente disposto.

7. I regolamenti debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 55 (Ordinanze sindacali)

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario e straordinario in applicazione di norme legislative e regolamentari.

1) *Ordinanze ordinarie*

Per dare attuazione a disposizioni contenute in regolamenti comunali ed in leggi e regolamenti generali, il Sindaco emette ordinanze imponendo con tali provvedimenti ai soggetti interessati e secondo i casi, obblighi positivi o negativi ad adempiere.

2) *Ordinanze straordinarie*

In materia di edilizia, polizia locale, igiene e sanità pubblica, il Sindaco può adottare ordinanze straordinarie, ricorrendo nei casi considerati gli estremi della contingibilità, dell'urgenza e dell'interesse pubblico.

Il provvedimento dev'essere mantenuto nei limiti richiesti dall'entità e natura del pericolo a cui si intende ovviare.

L'ordinanza deve avere la forma scritta ed essere notificata a mezzo di messo comunale all'interessato o agli interessati.

Se costoro non adempiono all'ordine impartito dal Sindaco entro il termine stabilito i lavori necessari verranno fatti eseguire d'ufficio, ove occorra con l'esistenza della forza pubblica, e delle spese incontrate sarà fatta una nota che, resa esecutiva a termini di legge, sarà passata all'esattore il quale riscuoterà la somma ivi indicata a carico degli inadempimenti, coi privilegi e nelle forme previste per la riscossione delle imposte dirette.

2. Le ordinanze sono pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio.

TITOLO X NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 56 (Modifiche dello Statuto)

1. Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati oltre il Sindaco. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Art. 57

(Entrata in vigore dello Statuto)

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo regionale, lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo pretorio dell'Ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella Raccolta ufficiale degli Statuti. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo dell'Ente.

Pocenia, 5 febbraio 2001

IL SINDACO: Giordano Zoppolato

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - E.R.Di.S.U.

UDINE

Avviso di pubblicazione all'albo dell'Ente del Regolamento per la concessione di contributi straordinari per sviluppare e approfondire gli argomenti riguardanti la tesi di laurea o di diploma universitario per l'anno accademico 2000-2001.

L'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Udine, istituito con legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55, comunica che all'albo dell'Ente è esposto il Regolamento per la concessione di contributi straordinari per sviluppare e approfondire gli argomenti riguardanti la tesi di laurea o di diploma universitario riservato agli studenti iscritti per l'anno accademico 2000-2001 all'Università degli studi di Udine al penultimo anno di corso regolare e fino ad un anno oltre la durata legale del rispettivo corso di laurea o di diploma universitario.

La domanda di contributo dovrà essere presentata entro il 30 novembre 2001.

Udine, 15 febbraio 2001

IL DIRETTORE: dott. Norberto Tonini

PROVINCIA DI PORDENONE

Deliberazione della Giunta provinciale 28 settembre 2000, n. 309. Ditta S.N.U.A. S.r.l. - Proroga termini lavori di realizzazione 2° stralcio dell'impianto di trattamento rifiuti in località Cianisela ad Aviano. Dichiarazione di immediata eseguibilità.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo n. 22/1997, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione emessa in data 27 luglio 1984, dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 915/1982;

VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0502/Pres. dell'8 ottobre 1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale di Pordenone n. 486 del 10 novembre 1998, di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione del 2° stralcio «energia» dell'impianto di trattamento di rifiuti urbani ed assimilabili, ubicato in Comune di Aviano, località Cianisela, della Ditta S.N.U.A. S.r.l. di San Quirino;

VISTA la successiva deliberazione della Giunta provinciale di Pordenone n. 234 del 14 luglio 2000, di parziale modifica della soprarichiamata deliberazione 486/1998, in particolare ha disposto la proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione delle opere;

VISTA la richiesta della Ditta S.N.U.A. S.r.l. pervenuta il 7 settembre 2000, prot. n. 34297, di ulteriore proroga dei suddetti termini, rispettivamente al 30 dicembre 2000 e al 30 dicembre 2003;

ATTESO che la ditta motiva tale richiesta, in quanto è impegnata per la definizione della parte amministrativa del 1° stralcio dell'impianto, il cui collaudo è previsto per il 22 settembre 2000 ed inoltre è in attesa della sdemanializzazione dell'area interessata dalla «roggia Rovizzola»;

RILEVATO che alla data della suddetta istanza, è depositato in atti del Servizio ecologia di questa Provincia, il certificato di iscrizione della Ditta S.N.U.A. alla C.C.I.A.A. di Pordenone del 26 aprile 2000, attestante, tra l'altro, che nulla osta ai sensi dell'articolo 10 della legge 575 del 31 maggio 1965;

RITENUTO, pertanto, di accogliere l'istanza della Ditta S.N.U.A. S.r.l., considerato che la stessa appare motivata, e di prorogare il termine per l'inizio e la fine lavori delle opere di cui alle deliberazioni di Giunta provinciale n. 486 del 10 novembre 1998 e n. 2343 del 14 luglio 2000;

RITENUTO, infine, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica emesso dal Dirigente di Servizio (articolo 53 - 1° comma, legge n. 142/1990);

all'unanimità,

DELIBERA

1. di prorogare i termini, al 30 dicembre 2000 e al 30

dicembre 2003, rispettivamente per l'inizio e la fine lavori delle opere autorizzate con la deliberazione di Giunta provinciale n. 486 del 10 novembre 1998;

2. di stabilire che rimangono valide ed immutate tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nella deliberazione di Giunta provinciale n. 486 del 10 novembre 1998, se ed in quanto compatibili con il presente atto;

3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Aviano, alla A.R.P.A. di Pordenone, alle Direzioni regionali dell'ambiente e della pianificazione territoriale, al Presidente della Commissione di collaudo ing. Gastone Novelli e alla Ditta S.N.U.A. S.r.l. di San Quirino;

4. copia integrale del presente provvedimento viene trasmesso al Bollettino Ufficiale della Regione per la sua pubblicazione ai sensi del punto 14, articolo 5 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. e che la relativa spesa è già stata assunta con determinazione dirigenziale n. 2000/144 esecutiva in data 28 gennaio 2000;

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

IL PRESIDENTE: Elio De Anna

Deliberazione della Giunta provinciale 16 novembre 2000, n. 359. Ditta Lorenzon F.lli S.r.l. - Discarica di categoria 2^a, tipo A sita in Comune di Pordenone. Revoca autorizzazione sindacale del 12 ottobre 1994.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione emessa in data 27 luglio 1984, dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 915/1982;

VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0502/Pres. dell'8 ottobre 1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 10 del 27 gennaio 1998 con il quale è stato approvato il progetto del 3^o lotto della discarica di categoria 1^a sita in Comune di Maniago, località «Cossana» e l'Amministrazione comunale di Maniago è stata autorizzata alla esecuzione dei lavori;

DATO ATTO che il progetto approvato prevede la realizzazione del 3^o lotto in n. 2 stralci, di cui il primo risulta già realizzato e collaudato dall'apposita Commissione in data 12 aprile 1999;

VISTA la richiesta del Comune di Maniago prot. n. 19954 del 31 ottobre 2000, assunta al protocollo di questo Ente al n. 41465 del 7 novembre 2000, di proroga di 12 mesi del termine per l'ultimazione dei lavori di costruzione del 2^o stralcio del 3^o lotto della discarica, stabilito dall'articolo 5 del sopraccitato decreto n. 10/1998;

PRESTO ATTO delle motivazioni adottate dal Comune ed in particolare «... che durante la prima fase di coltivazione del 1^o stralcio del 3^o lotto, non si poteva dar corso alla costruzione del 2^o stralcio in quanto la strada di accesso al fondo della discarica attraversava il sedime del 2^o stralcio stesso;» mentre attualmente «... è iniziato lo scarico dei rifiuti alla sommità del 1^o stralcio e, pertanto, può essere spostata la strada d'accesso al 2^o stralcio e si può dar corso ai lavori di allestimento del 2^o stralcio stesso ...»;

VISTA la nota del Comune di Maniago prot. n. 19429/19510 del 25 ottobre 2000 con la quale è stato comunicato che i lavori di costruzione del 2^o stralcio avranno inizio, presumibilmente, la seconda settimana di novembre 2000;

RITENUTO, pertanto, di accogliere l'istanza del Comune di Maniago prorogando il termine per la fine lavori di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 10 del 27 gennaio 1998;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica emesso dal Dirigente del Servizio (articolo 49, 1^o comma del TUEL 267/2000);

all'unanimità,

DELIBERA

1. è revocato il decreto del Sindaco di Pordenone del 12 ottobre 1994, rilasciato alla Ditta Lorenzon F.lli S.r.l. con sede in Azzano Decimo, via del Bosc, n. 1, in premessa descritto, riguardante la discarica di categoria 2^a, tipo A, sita in Pordenone su area catastalmente censita al foglio n. 1, mappali 41-45-67;

2. di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta Lorenzon F.lli S.r.l., al Comune di Pordenone, all'A.R.P.A. Dipartimento provinciale di Pordenone, al Servizio geologico della Direzione regionale dell'ambiente ed al Bollettino Ufficiale della Regione per la pubblicazione.

IL PRESIDENTE: Elio De Anna

Deliberazione della Giunta provinciale 20 dicembre 2000, n. 402. Comune di Maniago. Discarica di categoria 1^a in località Cossana. Proroga termine di fine lavori.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 30/1987, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto del Sindaco di Pordenone del 12 ottobre 1994, rilasciato alla ditta Lorenzon F.lli S.r.l., con sede in Azzano Decimo, via del Bosc, n. 1, di autorizzazione alla realizzazione di una discarica di categoria 2^a, tipo A, sita in Comune di Pordenone su area catastalmente censita al foglio n. 1, mappali 41-45-67;

DATO ATTO che i lavori di realizzazione della discarica sono iniziati il 22 novembre 1996 e che la stessa non è mai stata attivata;

RILEVATO che l'area di cui sopra era stata interessata da attività estrattiva autorizzata con decreto n. 1129/IND/35 del 9 novembre 1987;

VISTA la nota del Comune di Pordenone rep. n. 53715 del 12 dicembre 1996, trasmessa in copia dalla ditta Lorenzon F.lli S.r.l. in data 22 agosto 2000, dalla quale si evince che «i recuperi ambientali previsti dal decreto autorizzativo n. 1129/IND/35 del 9 novembre 1987 per la cava di cui sopra, sono stati effettivamente eseguiti come prescritto dal decreto sopra citato.»;

VISTA l'istanza della sopraccitata ditta, pervenuta il 22 agosto 2000, di revoca del predetto decreto autorizzativo del Sindaco del Comune di Pordenone del 12 ottobre 1994;

DATO ATTO che la suddetta istanza è motivata dalla volontà di destinare all'uso agricolo l'area in questione con l'impiego di materie prime secondarie per l'edilizia;

VISTA la «Concessione di variante progetto approvato» del Comune di Pordenone n. 1999/23070 del 26 settembre 2000 per l'esecuzione dei lavori di «Recupero all'uso agricolo di area oggetto di passata attività estrattiva, completamento asfaltatura viabilità interna, posa di frantoio mobile e cumuli per la durata dei lavori e proroga termine precedente concessione n. 94/42359 del 25 ottobre 1996»;

RITENUTO quindi di accogliere l'istanza della ditta Lorenzon F.lli S.r.l.;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica emesso dal Dirigente del Servizio (articolo 49, 1^o comma del TUOEL 267/2000);

all'unanimità,

DELIBERA

1. il termine di ultimazione dei lavori di realizzazione del 3^o lotto della discarica di categoria 1^a sita in Maniago, località «Cossana», di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 10 del 27 gennaio 1998, è prorogato di ulteriori 12 mesi, pertanto sino al 27 gennaio 2001;

2. di stabilire che rimangono valide ed immutate tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nel decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 10 del 27 gennaio 1998, se ed in quanto compatibili con il presente atto;

3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Maniago, all'A.R.P.A. di Pordenone, al Presidente della Commissione di collaudo, e alla Ditta Friul Julia Appalti S.r.l. di Udine;

4. copia integrale del presente provvedimento viene trasmesso al Bollettino Ufficiale regionale per la sua pubblicazione ai sensi del punto 14, articolo 5 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. e che la relativa spesa è già stata assunta con determinazione dirigenziale n. 2000/144 esecutiva in data 28 gennaio 2000 e con determinazione dirigenziale n. 2000/188 esecutiva in data 2 novembre 2000.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

IL PRESIDENTE: Elio De Anna

AZIENDA OSPEDALIERA
«SANTA MARIA DEGLI ANGELI»
PORDENONE

Avviso di pubblica selezione, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di operatore tecnico addetto all'assistenza.

In attuazione alla deliberazione n. 388 in data 23 novembre 2000, si rende noto che è bandita pubblica selezione, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:

- n. 3 posti di operatore tecnico addetto all'assistenza;
- profilo professionale: operatore tecnico addetto all'assistenza - categoria B.

Le disposizioni per l'ammissione alla selezione e le modalità di espletamento della stessa sono stabilite dal D.P.R. 761/1979, dal D.M. 30 gennaio 1982 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, dalla legge 127/1997 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 403/1998.

Questa Amministrazione garantisce la parità e le pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, così come stabilito dall'articolo 7 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento di dati personali la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per il profilo professionale a selezione;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento della selezione.

Requisiti specifici di ammissione:

- a) diploma di scuola dell'obbligo;
- b) attestato di qualifica di operatore tecnico addetto all'assistenza.

Prove d'esame:

- prova pratica su materie attinenti il posto messo a selezione;
- colloquio sulle materie oggetto della prova pratica.

NORMATIVA GENERALE SELEZIONI PUBBLICHE

1. Posti conferibili e utilizzazione della graduatoria

La graduatoria rimane valida, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, per la copertura, secondo l'ordine della stessa di posti vacanti o disponibili per supplenza.

2. Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei requisiti generali:

- a. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
- b. idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categoria protette - è effettuato a cura dell'Amministrazione prima dell'immissione in ser-

vizio. È dispensato dalla visita medica il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni e dagli istituti, ospedali, ed enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;

- c. titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere. Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3. Domande di ammissione

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice, secondo la normativa vigente e secondo l'allegato schema, devono essere rivolte al Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera «S. Maria degli Angeli» - via Montereale, 24 - Pordenone - e presentate o spedite nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, con finalità di autocertificazione:

- a. il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
- b. il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979; i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresì di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);
- c. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- d. eventuali condanne penali riportate;
- e. il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per le singole selezioni;
- f. la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- g. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- h. il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996);
- i. il domicilio presso il quale deve essere data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione compreso il numero di telefono se esistente. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera a).

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione, determina l'esclusione dal concorso.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

4. Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda, pena l'esclusione:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 7.500, in nessun caso rimborsabile e ciò ai sensi del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 952 con le seguenti modalità - con vaglia postale o con versamento diretto, intestato al Servizio di Tesoreria dell'Azienda Ospedaliera - Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone - via Mazzini, n. 12 - 33170 Pordenone o con versamento su c.c. postale n. 12679593 intestato al Servizio di tesoreria dell'Azienda ospedaliera (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce);
- fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un documento di identità personale, valido.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari. Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso le Unità sanitarie locali - Aziende per i servizi sanitari - Aziende ospedaliere, deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati o suo delegato oppure dal Dirigente competente ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 29/1993, così come successivamente modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 470/1993.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare, oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata oltre che l'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione. I servizi prestati all'estero dovranno essere documentati secondo i criteri di cui all'articolo 23 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri dovranno essere documentati secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 20 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 e all'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ed esente da bollo ovvero autocertificati secondo quanto indicato al successivo punto 4.1.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Alla domanda deve essere unito, in triplice copia, in carta semplice, un elenco datato e firmato, dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.

Per l'applicazione del diritto delle preferenze, delle precedenzae e delle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

4.1 Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e/o dichiarazioni sostitutive di certificazioni: modalità di presentazione

Ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e della legge n. 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni nonché del D.P.R. n. 403/1998, il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda, di presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e/o dichiarazione sostitutiva di certificazioni.

La dichiarazione sostitutiva, che deve essere sottoscritta dal candidato, può essere resa:

- a) davanti al dipendente addetto a ricevere la documen-

tazione, previa esibizione di un documento valido del sottoscrittore;

- b) dinanzi al notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;
- c) negli appositi moduli predisposti dall'Ente o su un foglio, in carta semplice, contenente il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge 15/1968 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni spedita o inviata unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento, valido, del sottoscrittore.

La compilazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà senza il rispetto delle modalità sopra indicate comporta l'invalidità dell'atto stesso.

Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi suscettibili di esame da parte dell'apposita Commissione, pena la non valutazione.

In particolare il candidato è tenuto a specificare espressamente ed in modo chiaro ed univoco:

- a) per i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni: se trattasi di servizio a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, l'esatta indicazione, denominazione e sede dell'amministrazione-datore di lavoro, la posizione funzionale ed il profilo professionale d'inquadramento, eventuale disciplina d'inquadramento, se trattasi di rapporto di lavoro a tempo pieno, definito o parziale; il periodo di lavoro deve essere esattamente precisato dalla data di inizio a quello di termine, con indicazione di eventuali interruzioni del rapporto e posizione in ordine al disposto di cui all'articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979. In caso di interruzione del rapporto di lavoro indicare esattamente le cause. Non va riportato in servizio riconosciuto ai soli fini economici;
- b) per i titoli di studio: data, sede e denominazione completa dell'Istituto nel quale il titolo è stato conseguito;
- c) per la documentazione prodotta in fotocopia non autenticata: il candidato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del D.P.R. 403/1998, può presentare la copia semplice unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui ne attesti la conformità agli originali. Nella dichiarazione, che di tale fatto tiene luogo a tutti gli effetti dell'autentica di copia, devono essere elencati dettagliatamente, tutti i documenti di cui il candidato vuole attestarne l'autenticità.

Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato, su richiesta dell'Azienda. Il candidato sarà eliminato dalla graduatoria finale qualora l'Amministrazione non riscontri l'esatta corrispondenza della documentazione presentata rispetto a quanto autocertificato.

5. Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli» - via Montereale, 24 - 33170 Pordenone;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli») direttamente all'Ufficio protocollo generale - via Montereale, 24 di Pordenone, nelle ore del mattino di tutti i giorni feriali; all'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dalla selezione, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Azienda ospedaliera non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Azienda stessa eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Per quanto concerne le procedure di selezione fino alla nomina nel posto del vincitore si fa rinvio alla vigente normativa in materia.

6. Esclusione dalla selezione

L'esclusione dalla selezione è deliberata dal competente organo ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa deliberazione.

7. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore generale dell'Azienda ospedaliera nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 44 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494 e successive modifiche.

8. *Convocazione dei candidati*

I candidati ammessi saranno preavvertiti del luogo e della data delle prove d'esame con lettera raccomandata spedita almeno venti giorni prima della data delle prove stesse.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione della prova successiva, la data della medesima sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento della stessa. Le prove della selezione non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività ebraiche o valdesi. Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

9. *Punteggio*

Per la valutazione dei titoli e delle prove d'esame si applicano i criteri previsti dall'articolo 45 del D.P.R. 494/1987.

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- a) 30 punti per i titoli;
- b) 70 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così suddivisi:

- a) 40 punti per la prova pratica;
- b) 30 punti per la prova orale,

10. *Valutazione delle prove d'esame*

Il superamento di ciascuna delle previste prove di esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, corrispondente ad un punteggio superiore di un punto alla metà di quello massimo previsto per ciascuna prova. La valutazione di merito delle prove giudicate sufficienti è espressa da un punteggio compreso tra quello minimo per ottenere la sufficienza e quello massimo attribuibile per ciascuna prova.

11. *Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore*

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

In relazione alla previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante l'abolizione dei titoli preferenziali relativi all'età, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, si dispone che in caso in cui alcuni candidati ottenessero il medesimo punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, essendo contestualmente privi di altri titoli preferenziali, venga preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria sarà poi trasmessa al competente Organo, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio atto deliberativo, alla dichiarazione del vincitore.

Nel provvedimento di approvazione della graduatoria generale finale della selezione, il Direttore generale approva anche l'apposita graduatoria dei concorrenti riservatari risultati idonei secondo l'ordine di collocazione dei medesimi nella graduatoria generale finale. La graduatoria dei vincitori della selezione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

12. *Adempimenti dei vincitori*

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall'Amministrazione a produrre, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza tutti i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione alla selezione.

L'Azienda verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente alinea verrà restituito ai concorrenti, (anche non vincitori) inseriti in graduatoria per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

13. *Costituzione del rapporto di lavoro*

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto del Servizio sanitario nazionale.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

- a) tipologia del rapporto di lavoro;
- b) data di inizio del rapporto di lavoro;
- c) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
- d) attribuzioni corrispondenti alla posizione funzionale di assunzione previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;
- e) durata del periodo di prova;
- f) sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso.

È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto,

senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento e revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

L'Azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve esser espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 11 ed articolo 17, comma 9.

14. Decadenza dall'impiego

Decade dall'impiego chi abbia conseguito l'assunzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del Direttore generale.

15. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di due mesi ai sensi e con le modalità di cui al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale del Servizio sanitario nazionale. Allo stesso verrà attribuito dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro predetto.

16. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Azienda ospedaliera si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso, qualora a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

17. Trattamento dei dati personali

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, ad esclusivi fini istituzionali.

Informazioni

Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando indispensabile alla corretta presentazione della domanda gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali (sabato escluso) all'Ufficio concorsi dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli» - via Montereale, 24 - 33170 - Pordenone - telefono 0434/399097-399098.

IL DIRETTORE GENERALE:
dr. Francesco Gallorini

SCHEMA DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

(da presentarsi redatta su carta semplice con allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità, valido, del sottoscrittore)

Al Direttore generale
Azienda ospedaliera
«S. Maria degli Angeli»
Via Montereale, 24
33170 Pordenone

Il sottoscritto

CHIEDE

di essere ammesso alla selezione pubblica, per titoli ed esami per la copertura, di n. posti di operatore tecnico addetto all'assistenza presso codesta Azienda ospedaliera con scadenza

A tal fine, sotto la propria responsabilità, con finalità di autocertificazione, consapevole della responsabilità penale e della decadenza dei benefici cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace

DICHIARA:

- 1) di essere nat.. a il ;
- 2) di essere residente a (provincia),
via , n. ;
- 3) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana:) (a);
- 4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo:);
- 5) di non avere mai riportato condanne penali (ovvero: di avere riportato le seguenti condanne penali: (b));
- 6) di essere in possesso del seguente titolo di studio e dei requisiti specifici richiesti dal bando:
– attestato O.T.A. conseguito il presso ;
- 7) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: ;
- 8) di non avere mai prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di avere prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni:) (d);
- 9) di aver diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: (allegare documentazione probatoria);
- 10) di manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ad esclusivi fini istituzionali;
- 11) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (e);
- 12) di richiedere i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/1992 (e);
- 13) che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:
– sig.:
via/piazza n. telefono n.
cap. n. città
(in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo indicato quale residenza).

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, datato e firmato, redatto in triplice copia in carta semplice.

Data

Firma

- (a) i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea dovranno indicare la cittadinanza ed il godimento dei diritti politici nel Paese di appartenenza;
- (b) da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale;
- (c) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento: il periodo di servizio, eventuali periodi di aspettativa senza assegni usufruiti, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il tipo di rapporto (a tempo pieno o definito - a tempo determinato o indeterminato), il settore di attività o presidio/disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;
- (d) dichiarazione riservata ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea;
- (e) allegare certificazione relativa all'handicap - tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai portatori di handicap che intendono usufruire dei benefici di cui all'articolo 20 della legge 104/1992.

AZIENDA OSPEDALIERA
«SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA»
UDINE

Sorteggio componenti Commissioni esaminatrici di concorsi pubblici.

Ai sensi di legge, si rende noto che nel giorno sottoindicato si riunirà l'apposita Commissione per procedere al sorteggio di alcuni componenti le Commissioni esaminatrici dei seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami:

29 marzo 2001 - con inizio ore 9.00:

- n. 1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di radiodiagnostica - scadenza 29 gennaio 2001;
- n. 1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di chirurgia vascolare - scadenza 29 gennaio 2001;

con destinazione Azienda autonoma Policlinico universitario di Udine.

I sorteggi verranno effettuati con la procedura dei numeri casuali ed avranno luogo presso la Struttura operativa politiche del personale - Ufficio Acquisizione del personale - dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» - 1° piano - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine.

IL RESPONSABILE S.O. POLITICHE
DEL PERSONALE:
Gianpaolo Benedetti

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 3 «ALTO FRIULI»
GEMONA DEL FRIULI (Udine)

Sorteggio componenti Commissioni esaminatrici del pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di operatore professionale sanitario - categoria «C» e per n. 1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di anestesia e rianimazione.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, 3° comma del D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997, si rende noto che il giorno 2 aprile 2001, si riunirà l'apposita Commissione per procedere al sorteggio dei componenti le Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura dei seguenti posti:

- n. 1 posto di operatore professionale sanitario - categoria «C» - terapeuta della neuro e psicomotricità infantile - ore 9.00;
- n. 1 posto di operatore professionale sanitario - categoria «C» - tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro - ore 9.10;
- n. 1 posto di dirigente medico - ex 1° livello - di anestesia e rianimazione - ore 9.20.

Il sorteggio avrà luogo presso la Biblioteca della sede amministrativa dell'Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli» - piazzetta Portuzza, 2 - Gemona del Friuli.

Gemona del Friuli, 14 febbraio 2001

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
OPERATIVA POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Gennaro Calienno

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 4 «MEDIO FRIULI»
UDINE

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico, disciplina nefrologia.

In relazione alle deliberazioni del Direttore generale n. 21 del 12 gennaio 2001 e n. 63 del 31 gennaio 2001, esecutive ai sensi di legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato del seguente posto, vacante nella vigente dotazione organica:

- RUOLO SANITARIO
- profilo professionale: medici
- area medica e delle specialità mediche
- posizione funzionale: dirigente medico (ex primo livello)
- disciplina: nefrologia
- posti n. 1.

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia subordinatamente alla eventuale preventiva autorizzazione regionale.

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. n. 761/1979 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 9 maggio 1994, n. 487, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalla legge 10 aprile 1991, n. 125.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998.

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127 e del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 483, nonché quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

Requisiti specifici di ammissione e prove d'esame

Requisiti specifici di ammissione relativi al presente concorso:

- a) laurea in medicina e chirurgia;
- b) abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;
- c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
- d) iscrizione all'Albo dell'ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Ai sensi dell'articolo 56 comma 2 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto sopra richiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le Unità sanitarie locali e le Aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 e successivamente prorogato con D.P.R. 9 marzo 2000, n. 156, di un ulteriore biennio la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine. Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale. Le discipline affini sono individuate con provvedimento ministeriale.

Prove di esame:

- a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa;
- b) prova pratica:
 - 1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
 - 2) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
- c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

A mente dell'articolo 36 ter del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 verrà effettuato l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera tra le seguenti:

- francese

- inglese
- tedesco.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1 - Conferimento di posti ed utilizzazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle indicazioni di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge n. 127/1997 come modificato dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 91/1998.

Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, fatta salva la percentuale da riservare agli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999 e ai militari delle tre forze armate congelate senza demerito, ai sensi dell'articolo 39, comma 15, del decreto legislativo n. 196/1995.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria di merito, unicamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del direttore generale, ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

2 - Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
- b) idoneità fisica all'impiego:
 - 1) l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda sanitaria, prima dell'immissione in servizio;
 - 2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;
- c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;

d) iscrizione all'albo professionale per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3 - Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda sanitaria n. 4 «Medio Friuli» di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità ed ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403:

- a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
- b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174);
- c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- d) le eventuali condanne penali riportate;
- e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
- f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- h) il proprio espresso impegno a raggiungere, in caso di assunzione qualsiasi destinazione nell'ambito della suddetta Azienda per i servizi sanitari;
- i) il domicilio presso il quale deve esser loro data ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);
- l) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996);

m) che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 20 dicembre 1998, n. 403;

n) di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 in caso di false dichiarazioni.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché a segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:

- i sussidi necessari relativi alla condizione dell'handicap;
- i tempi aggiuntivi necessari all'avente diritto.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso.

La domanda dovrà essere con firma autografa e non autenticata. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Ai fini dell'autocertificazione, coloro i quali presentano la domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un documento di identità in corso di validità dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data ed il numero dello stesso.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

4 - Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 20.000, in nessun caso rimborsabile (rif. punto 5);
- certificato attestante l'iscrizione all'albo dell'ordine dei medici, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dal D.P.R. n. 403/1998 e successive modifiche ed integrazioni;
- certificato attestante il possesso della specializzazione.

I candidati di cui al 2° comma dell'articolo 56 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 dovranno inoltre allegare alla domanda formale documentazione attestante

l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso.

I candidati di cui all'articolo 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 dovranno documentare formalmente i diritti ivi previsti.

I certificati attestanti le specializzazioni possedute dovranno indicare la durata dei relativi corsi nonché se le stesse siano state conseguite ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria secondo le modalità di cui al combinato disposto della legge 127/1997 e dell'articolo 2, comma 2, del D.P.R. n. 403/1998.

Dovrà essere, inoltre, presentato un curriculum formativo e professionale, datato e firmato in cui saranno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione relativa ai servizi presso le Aziende per i servizi sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli articoli 11 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare all'articolo 27:

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- a) 20 punti per i titoli;
- b) 80 punti per le prove d'esame.

2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- a) 30 punti per la prova scritta;
- b) 30 punti per la prova pratica;
- c) 20 punti per la prova orale.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- a) titoli di carriera: 10;
- b) titoli accademici e di studio: 3;
- c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
- d) curriculum formativo e professionale: 4.

4. Titoli di carriera:

- a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
 - 1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina punti 1,00 per anno;
 - 2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso punti 0,50 per anno;
 - 3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
 - 4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
- b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

5. Titoli accademici e di studio:

- a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
- b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
- c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
- d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
- e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

7. La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.

8. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma prestato presso le Forze armate e nell'arma dei carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini della valutazione dello stesso ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 370/1988 non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Si richiama in proposito quanto contenuto nel Regolamento di attuazione in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative di cui al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e non potranno essere autocertificate. A tal fine si rammenta che il candidato dovrà autocertificare nei modi previsti dalla legge per quali parti ha contribuito alla stesura dei lavori, pena la non valutazione.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta libera, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori o autocertificati nei limiti previsti dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

5 - Modalità di versamento della tassa di concorso (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce)

- Versamento su conto corrente postale n. 10003333, intestato all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» - Servizio di tesoreria - via Colugna, n. 50 - 33100 Udine;

ovvero

- versamento su conto corrente bancario n. 816400 intestato all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» presso Rolo Banca 1473 sede di Udine - Servizio di tesoreria.

6 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda sanitaria n. 4 «Medio Friuli» - via Co-

lugna n. 50 - 33100 Udine;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda sanitaria n. 4 «Medio Friuli» direttamente all'Ufficio protocollo generale - via Colugna, n. 50 di Udine, nelle ore di ufficio (da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

7 - Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal Direttore generale dell'Azienda sanitaria, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

8 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

9 - Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido.

10 - Formazione della graduatoria approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

In relazione alla previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, così come modificato dall'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191 riguardante l'abolizione dei titoli preferenziali relativi all'età, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, si dispone che nel caso in cui alcuni candidati ottengano, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d'esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore generale dell'Azienda sanitaria il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio atto deliberativo alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

11 - Adempimenti del vincitore

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda sanitaria, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare o autocertificare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e in carta semplice, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

- a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
- b) certificato generale del casellario giudiziale;
- c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione,

tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 14 del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996 e successiva integrazione, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'immissione in servizio, nei termini prescritti al 1° comma, sarà subordinata alla verifica degli accertamenti sanitari e alla dichiarazione, sotto la propria responsabilità, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova Azienda.

12 - Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

Scaduto inutilmente il termine l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

13 - Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente organo.

14 - Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996.

15 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o re-

vocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

16 - *Trattamento dei dati personali*

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. concorsi ed assunzioni, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile dell'Ufficio concorsi ed assunzioni, del Responsabile dell'Ufficio trattamento giuridico e del

Responsabile dell'Ufficio trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati personali.

17 - *Norme di salvaguardia*

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e per ricevere, copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9.00 alle ore 12.30 - di tutti i giorni feriali (sabato escluso) all'Ufficio concorsi ed assunzioni I piano (telefono 0432/553029 e 0432/553030) - via Colugna, n. 50 - Udine.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Roberto Ferri

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta libera
(da scriversi preferibilmente a macchina o in stampatello)

Al Direttore generale
dell'Azienda per i servizi sanitari
n. 4 «Medio Friuli»
Via Colugna, n. 50
33100 Udine

..l.. sottoscritt... (a)

CHIEDE

di essere ammess... al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di dirigente medico di nefrologia bandito il con avviso n. /M.I.

A tal fine, sotto propria responsabilità, dichiara:

- di essere nat... a il
- di risiedere in, via, n.
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di (ovvero: di non essere iscritt... nelle liste elettorali per il seguente motivo:
- di non aver mai riportato condanne penali (ovvero: di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale:

- di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita il presso (Università) (b);
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
 - di essere in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio della professione conseguita il presso (Università) (b);
 - di essere iscritt. all'ordine dei medici di ;
 - di essere in possesso della specializzazione nella disciplina di conseguita presso l'Università di (b);
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: (c);
- di prestare attualmente servizio (o di aver prestato servizio oppure di non aver mai prestato servizio) presso le seguenti pubbliche amministrazioni: (indicare i periodi, le qualifiche ricoperte e le cause di risoluzione dei rapporti di pubblico impiego);
- di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo (d) - allegare documentazione probatoria ;
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11, legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della presente normativa;
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:
 - sig.
 - via n.
 - telefono n.
 - cap. n. città

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 36 ter del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 il sottoscritto chiede che l'accertamento della conoscenza della lingua straniera venga effettuata sulla seguente (e).

DICHIARA INOLTRE

* che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403.

Di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 in caso di false dichiarazioni.

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Luogo e data,

(firma autografa e non autenticata)

* NOTA BENE: In questo caso, coloro i quali presentano la domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un documento di identità in corso di validità dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data ed il numero dello stesso.

NOTE:

- a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;
- b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i diplomi professionali richiesti come requisito specifico - il tipo, gli istituti o enti che li hanno rilasciati e le date di conseguimento;
- c) dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile;
- d) tale precisazione è richiesta solo ai concorrenti che possono vantare detti diritti;
- e) indicare obbligatoriamente la lingua straniera tra quelle proposte.

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente psicologo (area di psicologia).

In relazione alle deliberazioni del Direttore generale n. 32 del 19 gennaio 2001 e n. 63 del 31 gennaio 2001, esecutive ai sensi di legge, sono riaperti i termini per la presentazione della domande al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato del seguente posto, vacante nella vigente pianta organica:

RUOLO SANITARIO

- profilo professionale: psicologo
- area di psicologia
- posizione funzionale: dirigente psicologo
- posti n. 1.

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia subordinatamente alla eventuale preventiva autorizzazione regionale.

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. n. 761/1979 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 9 maggio 1994, n. 487, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalla legge 10 aprile 1991, n. 125.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998.

Si applicano, inoltre, per i requisiti di accesso le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 401.

Requisiti specifici di ammissione e prove d'esame

Requisiti specifici di ammissione:

- a) diploma di laurea in psicologia;
- b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o, in alternativa il titolo di specializzazione in psicoterapia, riconosciuto ai sensi degli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;
- c) iscrizione nell'albo dell'ordine professionale attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Ai sensi dell'articolo 56, comma 2 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto sopra richiamato, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le Unità sanitarie locali e le Aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, fermo restando quanto previsto all'articolo 56, comma 2, per il personale di ruolo, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializza-

zione in una disciplina affine. Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale. Le discipline affini sono individuate con provvedimento ministeriale.

Prove di esame:

- a) prova scritta: impostazione di un piano di lavoro su di un caso psico-patologico presentato dalla Commissione sotto forma di storia psico-clinica scritta o di colloquio registrato e proposte per gli interventi ritenuti necessari o soluzione di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina a concorso;
- b) prova pratica: esame di un soggetto, raccolta della anamnesi e discussione sul caso, ovvero: esame dei risultati di tests disgnostici e diagnosi psicologica. La prova pratica deve essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
- c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

A mente dell'articolo 36 ter del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 verrà effettuato l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera tra le seguenti:

- francese
- inglese
- tedesco.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1 - Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
- b) idoneità fisica all'impiego;
 - 1) l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda sanitaria, prima dell'ammissione in servizio;
 - 2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;
- c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;
- d) iscrizione all'albo per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

2 - Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità ed ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403:

- a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
- b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174);
- c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- d) le eventuali condanne penali riportate;
- e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
- f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- h) il proprio espresso impegno a raggiungere, in caso di assunzione qualsiasi destinazione nell'ambito della suddetta Azienda per i servizi sanitari;
- i) il domicilio presso il quale deve esser loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);
- l) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996);
- m) che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 20 dicembre 1998, n. 403;
- n) di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni pe-

nali di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 in caso di false dichiarazioni.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:

- i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;
- i tempi aggiuntivi necessari.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso.

La domanda dovrà essere con firma autografa e non autenticata. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Ai fini dell'autocertificazione, coloro i quali presentano la domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un documento di identità in corso di validità dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data ed il numero dello stesso.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

I candidati che hanno presentato domanda entro l'originario termine di scadenza del bando di concorso n. 45257/M.1 del 19 giugno 2000, se in possesso dei requisiti previsti dallo stesso, potranno inviare ulteriore documentazione entro il termine di scadenza del presente bando.

3 - Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 20.000, in nessun caso rimborsabile, (rif. punto 5);
- certificato attestante l'iscrizione all'albo dell'ordine degli psicologi, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dal D.P.R. n. 403/1998 e successive modifiche ed integrazioni;
- certificato attestante il possesso della specializzazione ovvero dei requisiti sostitutivi di cui all'articolo 2, comma 3 della legge 401/2000.

I candidati di cui al 2° comma dell'articolo 56 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 dovranno inoltre alle-

gare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina nel posto messo a concorso.

I candidati di cui all'articolo 74 del D.P.R. n. 483/1997 dovranno documentare formalmente i diritti ivi previsti.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria secondo le modalità di cui al combinato disposto dalla legge 127/1997 e dell'articolo 2, comma 2, del D.P.R. n. 403/1998.

Dovrà essere, inoltre, presentato un curriculum formativo e professionale, datato e firmato in cui saranno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione relativa ai servizi presso le Aziende per i servizi sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli articoli 11 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare all'articolo 55.

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- a) 20 punti per i titoli;
- b) 80 punti per le prove d'esame.

2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- a) 30 punti per la prova scritta;
- b) 30 punti per la prova pratica;
- c) 20 punti per la prova orale.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- a) titoli di carriera: 10;
- b) titoli accademici, di studio: 3;

- c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
- d) curriculum formativo e professionale: 4.

4. Titoli di carriera:

- a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
 - 1) nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
 - 2) in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
 - 3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 per cento e del 50 per cento;
- b) servizio di ruolo quale psicologo presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti: punti 0,50 per anno.

5. Titoli accademici e di studio:

- a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
- b) specializzazione in disciplina affine, punti 0,50;
- c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
- d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
- e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

7. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini della valutazione dello stesso ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 370/1988 non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Si richiama in proposito quanto contenuto nel Regolamento di attuazione in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative di cui al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e non potranno essere autocertificate. A tal fine si rammenta che il candidato dovrà autocertificare nei modi previsti dalla legge per quali parti ha contribuito alla stesura dei lavori, pena la non valutazione.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta libera, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alla riserva di posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori o autocertificati nei limiti previsti dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

4 - Modalità di versamento della tassa di concorso

(nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce)

- versamento su conto corrente postale n. 10003333, intestato all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» - Servizio di tesoreria - via Colugna, n. 50 - 33100 Udine;

ovvero

- versamento su conto corrente bancario n. 816400 intestato all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» presso Rolo Banca 1473 sede di Udine - Servizio di tesoreria.

5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata: - devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» - via Colugna, n. 50 - 33100 Udine;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» direttamente all'Ufficio protocollo generale - via Colugna, n. 50 di Udine, nelle ore di ufficio (da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

6 - Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal Direttore generale dell'Azienda sanitaria, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

7 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente organo nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

8 - Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con av-

viso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido.

9 - Formazione della graduatoria approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

In relazione alla previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come integrato dall'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, riguardante l'abolizione dei titoli preferenziali relativi all'età, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, si dispone che in caso in cui alcuni candidati ottengano, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.

10 - Conferimento di posti ed utilizzazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 68/1999 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini (legge 20 settembre 1980, n. 574 e similari).

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria di merito, unicamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del direttore generale ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

11 - Adempimenti del vincitore

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati

dall'Azienda sanitaria, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e in carta legale, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

- a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
- b) certificato generale del casellario giudiziale;
- c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 14 del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza del 5 dicembre 1996 e successiva integrazione, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'immissione in servizio, nei termini prescritti al 1° comma, sarà subordinata alla verifica degli accertamenti sanitari ed alla dichiarazione, sotto la propria responsabilità, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova Azienda.

12 - Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza del 5 dicembre 1996.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

Scaduto inutilmente il termine l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

13 - Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente organo.

14 - Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di

sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza non medica del 5 dicembre 1996.

15 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

16 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. concorsi ed assunzioni, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in

termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile dell'U.O. concorsi ed assunzioni, del Responsabile dell'U.O. trattamento giuridico e del Responsabile dell'U.O. trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati personali.

17 - Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9.00 alle ore 12.30 - di tutti i giorni feriali (sabato escluso) all'Ufficio concorsi ed Assunzioni - 1° piano (telefono 0432/553030 e 0432/553029) - via Colugna, n. 50 - Udine.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Roberto Ferri

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice

Al Direttore generale
dell'Azienda per i servizi sanitari
n. 4 «Medio Friuli»
Via Colugna, n. 50
33100 Udine

..I.. sottoscritt... (a)

CHIEDE

di essere ammess... al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di dirigente psicologo bandito il . . .
..... con avviso n. /M.I.

A tal fine, sotto propria responsabilità, dichiara:

- di essere nat... a il
- di risiedere a, via, n.
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di (ovvero: di non essere iscritt... nelle liste elettorali per il seguente motivo:

- di non aver mai riportato condanne penali (ovvero: di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale:);
- di essere in possesso del diploma di laurea in psicologia conseguita il presso (b);
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
 - specializzazione in conseguita il presso (b);
 - iscrizione all'ordine degli psicologi di al n. ;
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: (c);
- di prestare attualmente servizio (o di aver prestato servizio oppure di non aver mai prestato servizio) presso le seguenti pubbliche amministrazioni: (indicare i periodi, le qualifiche ricoperte e le cause di risoluzione dei rapporti di impiego);
- di avere diritto alla riserva di posti per il seguente motivo (d) - allegare documentazione probatoria ;
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11, legge 1 dicembre 1996, n. 675, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa;
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:
 - sig.
 - via n.
 - cap. n. città
 - telefono n.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 36 ter del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 il sottoscritto chiede che l'accertamento della conoscenza della lingua straniera venga effettuata sulla seguente (e).

DICHIARA INOLTRE

* che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

Di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 in caso di false dichiarazioni.

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Luogo e data,

(firma autografa e non autenticata)

* NOTA BENE: In questo caso, coloro i quali presentano la domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un documento di identità in corso di validità dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data ed il numero dello stesso.

NOTE:

- a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;
- b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i diplomi professionali richiesti come requisito specifico - il tipo, gli istituti o enti che li hanno rilasciati e le date di conseguimento;
- c) dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile;
- d) tale precisazione è richiesta solo ai concorrenti che possono vantare detti diritti;
- e) indicare obbligatoriamente la lingua straniera scelta tra quelle proposte.

I.P.A.B. - OPERA PIA COIANIZ
TARCENTO (Udine)

Avviso di indizione di concorsi pubblici.

In esecuzione delle deliberazioni 18 gennaio 2001, n. 4 e n. 5, 25 gennaio 2001, n. 10, ed in conformità al D.P.R. 487/1994, si comunica che sono indetti i concorsi pubblici per soli esami:

1. n. 2 posti di «operatore professionale sanitario - infermiere», categoria C - area socio-assistenziale;
2. n. 6 posti di «operatore assistenziale» - categoria B - area socio-assistenziale;
3. n. 2 posti di «infermiere generico» - categoria Bs - area socio-assistenziale.

Per l'ammissione: requisiti generali di legge.

Titoli di studio:

1. diploma di infermiere professionale o diploma universitario di infermiere;
2. diploma di operatore tecnico addetto all'assistenza o di ADEST o di operatore dei servizi sociali;
3. certificato di abilitazione all'arte ausiliaria di infermiere generico.

Scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Diario delle prove:

1. prova scritta: 28 marzo 2001, ore 8.00; prova teorico-pratica: 28 marzo 2001, ore 10.30;
2. prova scritta: 26 marzo 2001, ore 9.00; prova teorico-pratica: 26 marzo 2001, ore 15.00;
3. prova scritta: 28 marzo 2001, ore 15.00; prova teorico-pratica: 28 marzo 2001, ore 17.30.

I bandi integrali sono disponibili presso l'Opera Pia Coianiz, Tarcento, Via Pietro Coianiz, 8, telefono n. 0432/78551-784026.

Tarcento, 31 gennaio 2001

IL SEGRETARIO GENERALE:
dott. Sandro Bruno

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRIESTE
TRIESTE

Bando per la selezione per un posto a tempo determinato di «operatore addetto alla segreteria» con inquadramento nella V qualifica funzionale.

Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Trieste ha indetto, per procedere alla sostituzione di n. 1 dipendente in congedo straordinario per gravidanza e puerperio, selezione per un posto a tempo determinato di «operato-

re addetto alla segreteria» con inquadramento nella V qualifica funzionale del personale disciplinato dal D.P.R. 13 gennaio 1990, n. 43 e successive modifiche - primo livello retributivo Area B 1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto degli enti pubblici non economici - e dal Regolamento del personale adottato dal Consiglio.

Lo stipendio tabellare è attualmente previsto in annue lire 14.389.000 oltre l'indennità integrativa speciale (lire 13.256.995 annue).

Le domande di ammissione alla selezione redatte su carta semplice - devono venire indirizzate e presentate, direttamente o col mezzo della posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Trieste, stanza n. 83 del Palazzo di Giustizia, al n. 1 di Foro Ulpiano in Trieste entro il termine perentorio di giorni 15 dalla pubblicazione del presente bando.

La data di spedizione postale entro il termine stabilito risulterà comprovata dal timbro a data dell'Ufficio accettante.

Copia del bando può essere ritirata presso la Segreteria dell'Ordine nell'orario di apertura dalle 9.00 alle 11.30.

Le date di espletamento delle prove, che avranno luogo in Trieste, saranno individualmente rese note ai candidati che risulteranno ammessi dalla Commissione giudicatrice, col mezzo della posta, all'indirizzo indicato nella domanda.

Trieste, 7 febbraio 2001

IL PRESIDENTE: avv. Mario Diego
